



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF



BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

S.A. 62. E. 43.



43698-B.

Bibliotheca Cancellaria Italica

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

DI VENEZIA

E SUE PROVINCIE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL' ARMI
AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME SETTIMO.



VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Privilegio.

L. Livius. præf.

DOCUMENTA IN ILLVSTRI POSITA
MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVÆQVE REIPVBLICAE, QVOD
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM
INCOEPTV, FOEDVM EXITV,
QVOD VITES.

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA.

Essendosi aumentata troppo osservabilmente la Classe de' Pitocchi, Birbanti, Vagabondi, e Questuanti Forastieri in questa Città non Sudditi di S. M. I. Augusto Nostro Sovrano, con delusione di tante replicate Santissime Leggi, a danno de' Poveri Nazionali, ed a molestia delle Persone nelle Strade, Chiese, e Piazze Pubbliche: questo Regio Supremo Tribunale, cui è dependente la grave materia, deviene col presente a risolutamente comandare; Che

I. Sieno, e s'intendino in determinata forma banditi da questa Città, e Dogado tutti li Pitocchi, Birbanti, Vagabondi, e Questuanti Forastieri di qual si sia Età, e Sesso, compresi quelli che vagano cantando Orazioni, e Istorie, per dovere nel termine di giorni Otto dalla pubblicazione del presente partire scortati da Passaporto, che per l'Imbarco sarà loro rilasciato Gratis dall'Uffizio del Nodaro di questo Tribunale.

II. Che spirato esso perentorio termine sarà proceduto irremissibilmente contro li Confumaci a norma delle Leggi, avuto riflesso alla Condizione, e Sesso.

A 1

III.

III. Che sarà dovere del Capitano del Tribunale di eseguire il fermo de' Rei contraffattori, e permesso a qualunque altro Satellite il catturare gli Esteri Questuanti che trovassero in violazione di Legge.

IV. Che resta imbitto a' Barcaroli, Battellanti, o Direttori di qualunque Barca di tradurre Pitocchi, e Questuanti in questa Città, comminando loro la pena di Ducati dieci, che sarà applicata in premio a' Satelliti stessi, qualunque volta esecutivamente al Comandato che resta ad essi ingiunto di far diligenti ricerche nelle Barche, riuscissero di ritrovarne, e li conducessero alle Rive del Tribunale con la indicazione del Capo di Barca delinquente.

V. Che interessando egualmente le Pubbliche cure l'espurgare la Terra Ferma da questa importuna Classe, e pesante a carico dell'attiva Popolazione, si richiama alla più indefessa vigilanza gli Uffizj tutti di Sanità nello Stato, ond'abbiano a prendere tutte le efficaci misure di provvidenza opportune a' cacciarli dai loro riparti.

VI. Che alli Poveri nativi, o naturalizzati con legale Domicilio d'Anni dieci nella Città, non sarà permessa la Questua senza l'Attestazione del Parroco loro, che comprovì la miseria, e l'impotenza a guadagnarsi il Vitto, le Fedi di Battesimo, la condizione dell'Età, e Nascita; e se non saranno muniti del solito Bollettone stampato in

Te-

Tela, che verrà loro rilasciato Gratis dal Tribunale; restando abilitati ad ottenerlo anche li Figli della Pia Casa de' Catetumeni venuti in grembo della Chiesa.

VII. Che il Bollettone accordato sarà il solo documento attendibile di Pubblica tolleranza alla Questua per la Classe anzidetta de' miseri Nazionali, dichiarandosi Reo di gravissima colpa quello che osasse passarlo in altra mano, o prestarlo ad altri Poveri: non venendo ammesso alcun pretesto di smarrimento per ottenere la rinnovazione d'esso Bollettone, se non nel caso di essere lacerato, o logoro, nel quale verrà cambiato, previa riconsegna del vecchio.

VIII. Che a' Poveri naturali, e muniti di Pubblico Impronto s' inibisce risolutamente il Questuare dopo le Ore ventiquattro in qualunque Luogo della Città, ed in ogn' altra ora poi per le Chiese, e Monasteri, dei quali si permette lo star fuori delle Porte, come restano egualmente proibiti la Piazza di San Marco, il Banco Giro, e la Borsa de' Mercanti, volendosi con tutta fermezza sgombrati dalle importunità, e clamori che recano indecenza, e disturbo.

IX. Che saranno perseguitati con aperto Processo d' Inquisizione, e con pesantissimi Castighi coloro che con dannate frodi, ed abuso della Pubblica sensibilità, ed indulgenza, ardissero di procurarsi dei teneri Fi-

gli

gli a prezzo di Noleggio, ostentando di essere sopraccaricati di gravosi pesi di Famiglia, allevandoli intanto nel vergognoso mestiere della Questua, e del mal costume.

X. Che per l'esecuzione di queste prescrizioni si vogliono obbligati con espresso Comando li Nonzoli tutti della Città a cacciar qualunque Questuante dalle Chiese, e Sacri Ritiri senza distinzione d'Età, e Sesso, anche quelli muniti di Pubblico Impronto, in pena di Ducati dieci, oltre l'immediata privazione del Carico; ed al caso di renitenza in alcun Questuante dovranno portar sollecita riferita al Tribunale.

XI. Che per impedire la proscritta affluenza de' Birbi, Pitocchi, e Questuanti Forastieri, resta severamente inibito a chi si sia l'Affittar Camere, Stanze, o Letti a povere persone, Operaj, Mercenarj, Miserabili, od a qualunque equivoca figura, se prima non venga a darsi in nota dal Fedel Notaro di questo Regio Tribunale, quale dovrà registrar il Nome, e cognome in Libro apposito diviso per Sestieri, e Contrade, senza aggravio di sorte.

XII. Che perciò debba dentro giorni Otto dalla pubblicazione del presente venire a darsi in nota a questo Cancellò Notariale caduno Affittalenti, specificando il proprio Nome, Cognome, Professione, e quantità precisa dei Letti che intendesse di affittare; e

così pure il Nome, Cognome, e Condizione di quelli a' quali affittasse, rinnovando la comandata delazione ogni volta che cambiasse Casa, e facendo nel termine di giorni Tre prefisso l'aggiunta di qualunque nuovo ricetto di esse figure; non dovendo tenere più di due Letti per Luogo, o Camera, escluso qualunque pretesto di capacità, nè destinarsi più di due Persone per Letto; avvertendo di tenerli con la debita mondezze, onde evitare le male conseguenze di succidume, e di fetide esalazioni.

XIII. Che chiunque mancherà alla scrupolosa esattezza di queste comandate discipline caderà nella pena dell'asporto, e Pubblico Incendio dei Letti stessi.

XIV. Tutti questi Ordini tendenti al beninteso espurgo della Città, a sollievo de' Poveri Nazionali, ed a sociale Polizia, che partono dalla Religiosa maturità del Regio Supremo Tribunale Padre; e Tutore de' suoi Poveri, li affida al zelo de' Reverendi Piovani, Cappellani, Sacrestani, e Curati per la loro pubblicazione, ed esatta osservanza nelle rispettive loro Contrade, Chiese, e Conventi; al quale oggetto stampato il presente, e pubblicato alli Luoghi soliti, ne saranno consegnate varie Copie a cadaun Piovano, Cappellano, Sacrestano, e Curato, onde sia pubblicato nella prima Domenica inter solemnia nell'ora del maggior concorso,

e co-

e così immancabilmente in ogni prima Domenica del Mese, ed affisso alla Porta maggiore della Chiesa, in pena di Ducati venticinque a chi mancasse dell'ordinata pubblicazione. Sarà pure consegnata una Copia ad ogni Nonzolo del Santissimo, ed agli altri delle Chiese tutte: simili Copie alli Gastaldi di ogni Tragheto con obbligo preciso di darne una a cadaun de' loro Confratelli, e di registrarlo nella propria Mariogola per la sua esecuzione, dovendo pure esser intimato, e consegnato a tutti li Satelliti dell'Imperiale Regia Intendenza Generale, e Guardie di Finanza per le necessarie perquisizioni.

XV. Che sia poi trasmesso agli Uffizj di Sanità Capi di Provincia e de' Luoghi separati della Terra Ferma, e diffuso col loro mezzo agli altri Uffizj Subalterni, non che ai Deputati di Sanità di ogni Villa, onde ne siegua la pubblicazione in tutte le Chiese delle Ville soggette, e possa essere adattatamente eseguito anco dalle Villiche Pattuglie dei rispettivi Comuni.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 27. Giugno 1798.

(Zampiero Grimani Cons. int. att. Presid.)

(Luigi Dolfin Aggiunto.)

(Marco Molin Aggiunto.)

(Mattio Zambelli Aggiunto.)

(Z. Domenico Almore Tiepolo 2do Agg.)

Gio. Vincenzo Misolini Nodaro.

T. A.

T A R I F F A.

Per li Dazj Beccarie Padova, e Termini sopra
 le Carni qui sotto dichiarate in ordine al
 Proclama 7. Maggio 1798.

CARNI BOVINE

Libbre 100.	L. 10: 12: 6
L. 90.	L. 9: 11: 6
L. 80.	L. 8: 10: —
L. 60.	L. 6: 7: 6
L. 50.	L. 5: 6: 6
L. 40.	L. 4: 5: —
L. 30.	L. 3: 4: —
L. 20.	L. 2: 2: 6
L. 10.	L. 1: 1: 6
L. 5.	L. —: 10: 6
L. 4.	L. —: 8: 6
L. 3.	L. —: 6: 6
L. 2.	L. —: 4: —
L. 1.	L. —: 2: —

CARNI VITELLINE

Libbre 100.	L. 11: 6: 6
L. 90.	L. 10: 3: 6
L. 80.	L. 9: 1: —
L. 60.	L. 6: 11: 6
L. 50.	L. 5: 13: —
L. 40.	L. 4: 10: 6
L. 30.	L. 3: 8: —
L. 20.	L. 2: 5: —
L. 10.	L. 1: 2: 6
L. 5.	L. —: 11: —
L. 4.	L. —: 9: —
L. 3.	L. —: 7: —
L. 2.	L. —: 4: 6
L. 1.	L. —: 2: —

Con dichiarazione, che tutte le sopradette
 qualità di Carni da introdursi in Città per
 venderli, debbano con la scorta della Bol-
 letta essere accompagnate al Pubblico Ma-
 cello, per ivi esser bollate senza ulterior ag-
 gravio, in pena del fisco delle Carni, che
 fossero trovate senza il detto Bollo:

vol. 7. N.º II.

B

LA

1010 00

LA COMMISSIONE

ALLA REVISIONE DE' CONTI

Della Città, e Provincia di Padova.

AD oggetto di verificare gli opportuni riscontri anche nella parte che riguarda l'amministrazione dell'Imposta detta Testatico, verificata col Decreto del passato Governo il 18. Novembre prossimo passato, questa Commissione eccita intanto l'esattezza di tutti li Reverendi Parrochi di questa Città, o di quelle Persone, che in loro vece fossero state sostituite a presentare nell'Ufficio della Commissione stessa, entro il periodo di otto giorni dalla data del presente la Nota dettagliata, e precisa delle verificate Esazioni, che vennero Loro appoggiate in relazione all'Imposta suddetta.

Il presente Proclama sarà stampato, pubblicato, ed affisso, e consegnato a tutti li Reverendi Parrochi di questa Città.

Dalla Commissione alla Revisione de' Conti suddetta li 8. Maggio 1798.

- (Gio: Battista Zabarella della Commis.
- (Francesco Forzadura della Commiss.
- (Gio: Francesco Trotti della Commiss.
- (Francesco Veneze della Commiss.
- (Gaspero Negri della Commiss.

Giuseppe Camerata Ragionato Revisor.

LA

LA DELEGAZIONE DI POLIZIA.

P Er gli essenziali oggetti di quest' Ufficio dovendo procedere il corso delle Poste con quei metodi, e discipline, che sono regolarmente ordinate dalle Leggi vigenti a Gen- najo 1796, si trova necessario di proibire in risoluto modo ai Postiglioni, e qualun- que altra persona l' invalso disordine di ribat- tere le corse dall' una all' altra Posta, men- tre non è lecito trapassarne il limite, e così pure ai Nolezzini di somministrare Cavalli estemporaneamente a pregiudizio del Diret- tor delle Poste, lo che dovrà essere da chiunque immancabilmente eseguito sotto le più severe pene al caso di trasgressione.

Padova dal Regio Tribunale di Appello li 10. Maggio 1798.

Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galean Segr.

L A P R E S I D E N Z A

ALL' ADIGE, FIUMI, ACQUE

S T R I D O R E

Non essendo stata presentata in relazione al Nostro Stridore 2. Maggio corrente, che una Polizza sola per li Lavori da farsi inferiormente al Ponte di Creola per la lunghezza di un miglio circa, sino al di sotto del Cason Candi, ove esistono aperte quattro Rotte lungo i Beni Ferretti, e non effettuabile conseguentemente di deliberare l'impresa suddetta al minor Offerente. Veniamo col presente a far noto, che si apre un secondo Incanto, affinchè qualunque aspirasse all'impresa delle Fatture occorrenti nella indicata località produr debba la sua Polizza. Lunedì mattina sarà li 14. corrente a questo Ufficio ove coll'impegno delle condizionali, che sono esposte in questo Ufficio sarà deliberata al minor Offerente, che non oltrepassi di valore la fatta da Pubblico Ingegnere.

Pado: a dall' Ufficio, Adige, Fiumi, Acque
li 10. Maggio 1798.

(Francesco Gusella Presidente.

(Alessandro Carlo Canon Borromeo Presid.

Giuseppe Cassinis Segr.

I NO-

AI NOBILI SIGNORI
 CONSOLI
 RAPPRESENTANTI

IL CES. REG. MAGN. MAGGIOR CONSIGLIO
 DELLA CITTA'
 DI BELLUNO.

PER ordine della Regia Commission Camerale rendono noto col presente Stridore a tutti i Nodari di questa Citta, e della Provincia il dovere, che loro resta addossato di produrre entro il periodo di giorni quindici prossimi venturi presso il Sig. Giulio Marozza Cancelliere dell'Onorando Collegio de' Nodari la Nota di tutti quei Contratti, che dal primo Dicembre 1796. fin oggi fossero stati da essi stipulati, nei quali fosse intervenuto il Veneto, o aver vi potesse interesse; e se non avessero realizzata alcuna stipulazione di Contratti dell'indicata Categoria, rassegnare in egual termine presso lo stesso la Fede Negativa, a tenor dei Capitoli del Dazio Messetaria, approvato dall'Ex-Senato col Decreto 4. Luglio 1794.

I Nomi, e Cognomi di tutti quei Nodari, che in qualunque modo trasandassero l'esecuzione del rispettabile assoluto Comando ver-

verranno assoggettati ai riflessi della Regia Commission Camerale, onde possa divenire a quelle risoluzioni, che saranno proprie della sua Autorità.

Ed il presente, perchè giunger possa a universal cognizione, sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso all'oggetto medesimo per ogni luogo della Provincia. In quorum &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnifica Città li 30. Giugno 1798.

(Carlo Alpago Console .

(Fabio Pagani q. Antonio Console .

(Gio: Alpago q. Francesco Console .

Antonio Pagani Canc. &c.

62^x

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 PROVVEDITORI, ED ANZIANI.

Sempre più impegnato lo zelo di S.S. S.S. Illustrissime nel procurare la libera circolazione dei Comestibili, e garantire il Popolo dalle frodi, e raggiri, e doli monopoli de' Revendigoli, ossia de' Venditori di seconda mano, che studiano sempre con arti nuove, e ree in aggravio della Popolazione d'inchietare tutti li generi, che si portano a vendere in questa Città dai Villici, e altri Venditori di prima mano, credono di emanare le seguenti prescrizioni, quali senza derogare agli Statuti, ed altri Proclami, e discipline stabilite da' loro Predecessori, ed alle presenti non ripugnanti, dovranno inalterabilmente essere osservate.

Primo. Conoscendosi proficuo ai contemplati oggetti il sapere individuatamente il Nome degli esercenti il Mestiere de' Revendigole, è ferma volontà di S.S. S.S. Illustrissime, che nel termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente qualunque vuol fare questo Mestiere debba darsi in nota al Magistrato della Provvedaria; dove, Gratis, sarà descritto il suo Nome in apposita Tabella, da dover sempre restar esposta nel predet-

detto Magistrato, salve però sul proposito quelle avvertenze, che prescrivono gli Statuti di questa Città. Passato il quel termine, chiunque non si sarà dato in nota, non potrà più esercitare questo Mestiere, e trovato infragante, sarà sal momento carcerato.

II. Necessario rendendosi un distintivo ai Revendigoli dell' uno, e dell' altro sesso, onde non possano mai confondersi coi Villici, ed altri Venditori di primmano, sarà nel Magistrato antecedente loro consegnato il solito segno di Rassa verde, che dovranno portare al Braccio fino l' ora di terza, sotto pena la prima volta di L. 10., la seconda volta di L. 25., e recidivando ancora dei pubblici lavori.

III. Per togliere ogni motivo di mescolanza di tali Revendigoli, e Revendigole colli Venditori di prima mano di ogni sorta di Comestibili, resta espressamente comandato, che tanto li Revendigoli, che le Revendigole sino all' ora di Terza debbano restar schierati nella Piazza della Fontana lungo il Portico della Bottega dello Speciale da Grosso, e delli Vetrieri, e gli altri Venditori di prima mano appostar si debbano negli altri punti della Piazza, e ciò sotto le pene comminate nell' Articolo secondo di questo Proclama, e questa prescrizione dovrà essere inamancabilmente osservata tre giorni dopo la pubblicazione del presente.

IV. Volendosi confermati li due Proclami
 y. Marzo, e 23. del Mese stesso ultimamen-
 te emanati dalla Deputazione alle Vetto-
 vaglie, ed approvati da questo Magistrato, e
 singolarmente nella materia de Revendigoli,
 che si fanno lecito di girare per la Piazza
 suddetta, non che d'inchiettar li Generi per
 trasportarli fuori di Paese, è ferma volontà
 di SS. SS. Illustrissime, che contro li reci-
 divi sia proceduto criminalmente.

V. Li Fruttaroli, ed Erbaroli, che hanno
 Stazio fisso potranno restar fermi nei loro
 Stazi, e vendere quei Generi, che avranno
 comperato dai Villici fuori del Circondario
 di Miglia quattro dalla Città, e che loro
 fossero rimasti dai giorni precedenti: Se ve-
 nisse però scoperto, che abusassero della loro
 situazione comprando da sè, o per mezzo
 d'interposte Persone li Generi sulla Piazza,
 o dentro il Circondario suddetto di Miglia
 quattro, prima dell'ora di Terza, incorre-
 ranno in tutte le pene cominate nell' Artico-
 lo secondo summentovato.

VI. Tutti quelli che conducono in Città
 con Barche, a suoi tempi, Artichiocchi,
 Fava, Bisi, Cipolle, Meloni, Angurie, ed
 altri Frutti, ed Erbaggi, dovranno trasportar
 la loro Mercanzia nella Piazza di San Leo-
 nardo lungo li Portici, e quella tener espo-
 sta per due giorni a beneficio universale,
 prima di venderne a Revendigoli, e Reven-

digole, sotto pena tanto agli uni, che agli altri la prima volta di L. 50., la seconda di L. 100., ed in seguito saranno carcerati, e condannati ai Pubblici Lavori.

VII. Tutti quelli, che introducessero in questa Città con Carretti, Frutti, od altri Generi indicati nel suddetto sesto Articolo, saranno pur questi tenuti a trasferirsi subito giunti nella sunnominata Piazza di San Leonardo per la loro vendita, restando inibito di venderne a' Revendigoli, o Revendigole, prima dell'ora di Terza sotto le pene cominate in questo Articolo sesto.

VIII. Essendo invalso l'abuso di nascondere gli Erbaggi, Frutta, Ova, Colombi, ed altri Polami, e Commestibili, o coprirli con Facioli, Fazzoletti, ed altro, onde incariarli Generi stessi, sarà d'ora in poi invigilato accuratamente sopra tal rea procedura, e trovati li Venditori infraganti, saranno fiscati li Generi, e Cesti, non che qualunque altro Recipiente, ed in caso di recidiva, pagheranno ogni volta la pena di L. 8.

IX. Alle discipline fissate per li Revendigoli negli Articoli precedenti rapporto al contrattare, o comperare, ed alle pene contro gli stessi cominate, saranno pure soggetti quelli, che in aperto disprezzo delle Leggi si fanno lecito d'inchiettare il Pesce Fresco di Acqua Dolce, che viene preso in queste Acque di Treviso, e del Trevigiano, dovendo
da'

da' Pescatori stessi esser portato alla libera Vendita in Città, sotto le pene cominate all' Articolo sesto.

X. Onde svelle gli scorsi abusi, e cogliere li Rei Contrafattori, sarà dovere de' Bassi Ministri di Vigilanza di battere continuamente nei tempi sopraindicati le Strade della Città, e Campagna dentro il Circondario surriferito, e così pure le sanominate Piazze, usando ogni diligenza, di cui nel più risoluto modo restano incaricati.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti, e specialmente sulle Porte della Città, e sulli Cantoni delle Piazze surindicate, ed oltre a ciò sarà dovere del Cancelliere di questo Magistrato, dopo seguita la descrizione in Tabella delli Revendigoli, e Revendigole di farli citar tutti in Ufficio sotto pena di L. 25. a quelli, che non intervengono, per intendere dalla sua bocca la Lettura dei presenti ordini, onde non possano mai affettare ignoranza; Che tanto ec.

Treviso 13. Giugno 1798.

- (Girolamo Sugana Provveditor Presidente.
- (Antonio Pola Provveditor.
- (Marcantonio Avogadro K. Provveditor.
- (Urbano Rizzi Provveditor.
- (Giulio Fiumicelli Provveditor.
- (Lorenzo Casellati Provveditor.
- (Luigi Reghini Provveditor.
- (Antonio Alessandrini Provveditor.

Stefano Alberti Not. Cand.

Addi 14. Giugno 1798. Publicato &c.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI.

A Ccolte le divote istanze prodotte a questo Magistrato dalli Gastaldi, e Rappresentanti la Scuola de' Marzeri di questa Città, dirette a richiamar in verde osservanza, e nella precisa esecuzione li speciosi Privilegi della Scuola medesima, avvalorati in più tempi dalla Sovrana Autorità, ed estesi in regolativi Capitoli fino dal 1766. primo Maggio, e 27. Novembre anno stesso, e 18. Settembre 1771., non che quanto fu prescritto dai Statuti, ed Ordini contenuti nella Matricola della Scuola stessa, onde abbiano luogo le discipline già fissate, nè regnino varj introdotti abusi, ed arbitria danno de' componenti la stessa. Diviene però questo Magistrato all'estesa de' seguenti Capitoli sulla norma delle già emanate deliberazioni, e sulla base de' Statuti, ed Ordini della Matricola stessa, perchè abbiano ad essere da ciascheduno innalterabilmente eseguiti.

I. Innerendo alli Statuti, ed Ordini contenuti nella Matricola della Scuola de' Marzeri, resta proibito a chiunque Persona, che non sarà descritta legalmente nella Scuola medesima il poter vender, e far vender tanto

to all'ingrosso, che al minuto Merci di sorte alcuna aspettanti alla Scuola stessa, ed alli di Lei ascritti Individui in pena della perdita delle Merci, e di Ducati dieci per cadaun Contrafacente da esser in tutto applicato ad arbitrio della Giustizia.

II. Chiunque vorrà vender per il Territorio, tener Bottega, e far Negozio di Merci di qualsisia sorte soggetti all'Arte stessa, come pure li Cassari, che vanno transitando per le Ville, dovranno in cadaun anno portarsi dal Massaro pro tempore nel Mese di Gennaro a ricever la solita licenza, o sia Mandato, per il quale in ordine al V. Capitolo della Regolazione surriferita contribuir dovranno Ducato uno effettivo, e passato il Mese di Gennaro senza di aver conseguita la licenza suddetta saranno soggetti alla pena sopra dichiarita.

III. Resta perciò petmesso alli Pubblici Ministri di poter in caso di trasgressione a quanto fu suespresso far l'asporto degli Effetti, o sia Merci col lievo della pena, che dovrà esser disposta come sopra.

IV. Resta ordinato innoltre, che non vi sia alcuno di che condizione esser si voglia, che ardisca sotto qualsisia pretesto lavorare dell'Arte, o Professione di Linariolo, unito e congiunto a quella de' Marzeri, nè scortar Lini, Canevi, fabbricar Corde, ed altro attinente a detta Arte, se prima non averà dal

dal Massaro della Scuola avuta Licenza in iscritto di poter quell'anno lavorare, per la quale non sarà aggravato, che di Soldi quattro, con obbligo di pagar alla Scuola ogni Anno che vorrà lavorare Lire tre, e Soldi due giusto gli Ordini &c., e ciò in pena di perder li Pettini che gli fossero ritrovati, e di Lire dieci applicate come sopra.

V. Resta finalmente commesso a chiunque volesse esercitar tanto in Città, quanto nel Territorio cadauna delle altre Arti appoggiate, e congiunte alla Scuola, e specialmente vender Ferrazza, e Chincaglie di dover nel termine di giorni quindici dopo la Pubblicazione del presente farsi ascrivere nella Scuola stessa per quell'Arte che vorrà esercitare, altrimenti passato detto termine, ognuno che sarà ritrovato vender Merci soggette all'Arti suddette incorrerà nella pena della perdita delle Merci, e di Lire 25.

Il presente dovrà esser pubblicato in questa Città, e col mezzo dei RR. Parrochi nelle Ville dove occorresse, ed intimato a tutti li Strazzaroli, e Revendigoli, come pure a li Marzeri, e Negozianti nel Territorio, e lasciatane una stampa, onde da ognuno abbia ad essere in ogni sua parte eseguito &c. aliter &c. in quor. &c.

Treviso li 16. Giugno 1798.

(Girolamo Sugana Prov. Pres., e Colleghe.)

Stefano Alberti Not. Cancell.

GL

LE ILLUSTRISSEMI SIGNORI
 DEPUTATI
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 DI VICENZA.

E Sigge la Regia Commissione Camerale, che le siano trasmesse le note di tutti quei Contratti, che sono stati stipulati da 1. Dicembre 1796., a tutto il giorno 15. Giugno corrente, ne quali fosse intervenuto; o aver potesse interesse il Veneto, oppure le Fedi negative a tenor delli Capitoli del Dazio Messetaria, approvati con Decreto del fu Veneto Senato li 4. Luglio 1788.

Inerentemente all'ordine stesso Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente sapere e comettono a tutti li Pubblici Nodari di questa Città, e Provincia, che nel termine di giorni dieci dalla data del presente debbano produrre nella loro Cancellaria le di sopra espresse note, nelle quali giusto il consueto siano espressi chiaramente li seguiti Contratti, ne quali fossero intervenuti dei Veneti, o potessero avere interesse, producendo le Fedi negative caso, che mancasse- ro di simili stipulazioni.

Al caso di non creduta renitenza di essi
 Pub-

Publici Nodari, e trascorso un tal periodo sarà quella rassegnata, con li nomi relativi, per quelle emende, e sospensioni, che sono dalle Leggi prescritte.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Provincia per l'Alta sua esecuzione.

Vicenza 21. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dot.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Saie Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

IL CAPO DEL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
 REGIO DELEGATO DI PULIZIA.

Sempre costante S. E. Sig. Tenente Maresciallo di KRAY Generale Comandante di questa Città, e Provincia nella massima di stabilirvi una perfetta quiete, e tranquillità, e di animo sempre determinato di provvedere ai mezzi tutti li più idonei, ed efficaci per garantire la pubblica sicurezza, e preservare dai derubamenti gli effetti, e le sostanze de' Cittadini, dopo di essersi a tale oggetto inerentemente alla di lui volontà istituite le Pattuglie coi metodi e discipline ordinate nel Proclama della Regia Delegatione di Pulizia delli 16. Giugno corrente, trova l'Eccellenza Sua non solo utile, ma necessario, che la Città fosse di notte tempo illuminata, sì perchè si agevolerebbe con ciò alle Pattuglie stesse l'esercizio della loro vigilanza, sì perchè si toglierebbe in tal guisa sempre più la lusinga ai malfattori di riescire, protetti dall'oscurità della notte, a commettere impunemente delle ruberie: si è quindi da S. E. comunicata al Regio Delegato di Pulizia tale sua intenzione, affine

1798. 7. N.º IV. D di

di concretare gli espedienti per verificarla colla possibile sollecitudine, dal che dipenderà, che S. E. stessa prescindendo dall'ordinare, che non si possa da chicchessia andar senza lume per le pubbliche strade nelle ore della notte.

Conferitosi pertanto dal Delegato intorno a sì interessante argomento coi Nobili Signori Presidenti destinati alle suddette Patuglie, si è riconosciuto, non esservi altra fonte, da cui si possa derivare la spesa occorrente sì per la costruzione, e adattamento de' Ferali, che per la serale loro illuminazione, se non quella di assumersi tal peso dagli Abitanti delle rispettive Contrade, assoggettandosi a una ripartita volontaria contribuzione proporzionata alle rispettive forze, ed al comodo, che ciascheduno in particolare ne risentirebbe.

Incaricatisi adunque di ciò il mentovati Nobili Signori Presidenti, si deduce dal Regio Delegato di Pulizia ad universale notizia, acciò vengano dai Particolari conciliate le massime coi medesimi Signori Presidenti, ond'abbia effetto stabilmente, e col minore possibile aggravio di ciascheduno, un progetto tanto specioso, e sì utile alla comune salvezza; lusingandosi che tutti di buon grado vi contribuiranno, in riflesso ancora, che tanto sarà meno sensibile il peso a ciascheduno, quanto maggiore sarà il numero de'

con-

contribuanti, e si recherà chiunque a pre-
gio di esibire una prova convincente di at-
taccamento alla Patria, e del genio d'influi-
re al bene universale.

Venezia 22. Giugno 1798. Dalla Regia
Delegazione di Pulizia.

(Gio. Battista Cisotti Reg. Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Cancell.

Addi Detto Pubblicato da Domenico Pa-
nigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti,
premessi ec. molti presenti ec.

G R A V E Z Z E dell' Anno 1798.

PER la Carattà presa nel Gravissimo Con-
siglio di 150. li 22. Giugno 1798. devono
pagarsi per ogni Lira d'Estimo come segue

La Colta Ducale

con ————— L. 16:13:6 V. P.)

L'Ordine di Banca

con ————— L. 49:16:— V. P.)

Gli Alloggi Venduti

con L. 3:2.6. V. C.)

sono ————— L. 4: 1:— V. P.)

D 2

Gli

*Questa
in Agosto
prestanza
venturo
stanza ec.*

Gli Alloggi Recupe-
 rati con L. 6:12.
 V. C. sono — L. 8:10:6 V. P.) *Queste*
 Le Tasse Recupera-
 te con L.4: V. C.) *nel mese*
 sono ——— L. 5: 3:6 V. P.) *di Decem-*
bre, e
Gennaro
susse-
guenti.

Le Tasse Vendute
 con L.—:17:6: V.
 C. sono ——— L. 1: 3:— V. P.) *Queste*
nel mese
di Decem-
bre pros-
simo ven-
turo.

Il Sussidio Ordi-
 nario 1797. con
 L.26:17: V.C. sono L.34:13:— V. P.) *Questo*
in due
rate ugua-
li, la pri-
ma in De-
cembre,
la secon-
da in Gen-
naro sus-
sequenti
col Don-
di Dieci
per Cento.

Rilevano in tutte di
 Val. Piazza ——— L.120:—:6

Tanto si fa sapere, perchè chiunque non
 pagherà a' detti tempi, incorrerà nelle soli-
 te pene.

GL'

DE' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 DEPUTATI
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 DI VICENZA.

Rendono ad universale cognizione, che li Beccaj, e Robolini non dovranno, nè potranno vendere le Carni a prezzo maggiore dell' prezzi qui sotto descritti. Avranno dovere preciso di osservare le Leggi tutte nel proposito, in pena agl' inobbedienti ad arbitrio di Sue Signorie Illustriss., oltre a quelle che derivar potessero dalle invenzioni de' Signori Cavalieri di Comun.

Segue il Calamiere.

Carne di Manzo di buona, e perfetta qualità senza zonta di testa, e piedi alla libbra	Soldi ventiuono	Sol. 21
Carne di Vitello senza zonta di testa, e piedi alla libbra	Soldi ventisei	Sol. 26
Carne di Vacca alla libbra	Soldi diecinueve	Sol. 19
Carne di Castrato di buona, e perfetta qualità alla libbra	Soldi venti	Sol. 20
Carne di Pecora, e Capra alla libbra	Soldi diciotto	Sol. 18
		Nel

Nel Territorio si venderanno tutte le suddette Carni almeno un Soldo alla libbra di meno delle stesse .

Dovrà il presente esser tenuto affisso, e pubblicamente esposto nelle Beccherie a chiara intelligenza d'ognuno per la sua puntual esecuzione; ed in caso che venisse levato, s'intenderanno li Beccaj, e Robolini incorsi nella pena di Lire venticinque de' piccoli da esser loro levata da' Sigg. Cavalieri di Comun, al benemerito zelo de' quali resta raccomandata l'esecuzione del presente .

Particola tratta dal Capitolare de' Signori Cavalieri di Comun al Num. 60.

Li Compratori dicano liberamente il giusto prezzo della Roba comprata sotto pena di Lire venticinque de' piccoli, di perder la Roba, come in esso Capitolare .

Vicenza 23. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarsi Dott.
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta .

Giuseppe Maria Colletti Rationiere Mand. &c.

Addi Detto . Pubblicato da Domenico Panigaglia publico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

A V.

A V V I S O.

Sopprese le due Cedole di Angaran, e Caltran ritrovate di niuna utilità alla Finanza, e di niun comodo ai Condottieri, li quali mai si sono in fatto serviti delle Strade conducenti alle medesime, ma hanno sempre fatto uso di quelle, che conducono alla Cedola di Piovene contigua a quella di Caltran, quindi si fa noto per toglier ogni malizioso pretesto d'ignoranza, che restano in avvenire proibite le suddette Strade non mai usate per il passato.

Dall'Intendenza Provinciale delle I. R. Finanze di Vicenza li 26. Giugno 1798.

Alessio Braghetta Pro-Intendente.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A.

Rientrati in vigor dell' Articolo V. dell' Editto Sovrano 6. Febbraro scorso tutti li
Fcu-

Feudatarij nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, ed essendo conseguentemente rimessi anche li Nobb. Sigg. Scipione, e Borrolo Fratelli Breganze nell' onorifico distintivo del Diritto privativo della Caccia per se, ed Eredi sopra li proprj Beni situati in Villa di Montemezzo, diotto le istanze riverentemente prodotte per parte, e nome de' predetti Nobb. Sigg. Breganze.

S. S. S. S. Illustrissime interentamente al Proclama del fu Magistrato sopra Feudi 7. Maggio 1788., esecutivo di Decreto del fu Veneto Senato 23. dell' antecedente Aprile, a scanso di qualunque immaginabile violazione, che potesse essere intentata, ed a preservazione della graziosa ottenuta Concessione, che non potrà per altro usarsi se non che nelli Beni di propria particolar ragione d' essi Nobb. Fratelli situati come sopra, tanto pubblicamente sapere, e risolutamente intendere.

Primo. Che usar potendo essi Nobb. Fratelli Breganze in vigor delli mentovati Diritti graziosamente ripristinati per essi, e loro Eredi il jus privativo della Caccia riservata sopra gli enunciati Beni, resta conseguentemente nel più risoluto modo inibito a cadauna persona, ed a chi si sia di qualunque stato, grado, e condizione, niuno eccettuato, d' introdursi con Armi di qualsivoglia sorte, e d' andare a Caccia così di

V. G.

Volatili, che di Quadrupedi con Reti, Lacci, Cani, Falconi, Arcobugi, o con qualunque altro Stromento ne Beni suddetti, e ciò in qualsivoglia modo, tempo, e stagione, e nella stessa guisa lo sturbare li nidi di ciaschedun genere, ed il bersagliare, e cacciare ne Beni stessi il Salvatico d'ogni sorta, che fosse entro di que' Beni, in pena della perdita delle Armi, Reti, Cani, Stromenti, Cacciagioni, e Munizioni, ed essere di più processati li trasgressori criminalmente, e soggetti per tal via alle pene affittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo restano in facoltà gli stessi Nobb. Fratelli Breganze di tenere alla custodia de' suddetti loro Beni Guarda-Caccio, li quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani, Lacci, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre li Nomi di tali delinquenti al competente Offizio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.

sol. 7. N.º V.

E

Ter-

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di fare fronte, e resistenza; dovranno gli stessi Guardia-Caccie essere assistiti dal Decano, o Governatori proprii del Comune.

Dovrà il presente essere stampato, pubblicato, ed affisso a luoghi soliti, non che diffuso per esser pubblicato, ed affisso ovunque verrà ricercato da' detti Nobb. Fratelli Broganzè; in quorum &c.

Vicenza 26. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo Ir. Arnaldi Tomieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repetta

Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere della Magnif. Città Mand. &c.

Addì 27. Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia, pubblico Trombetta a luoghi soliti, premesso ec., molti ec.; così rifer. Brunello Guardia.

A V.

A V V I S O.

A Vicinendosi il tempo, in cui deve essere pagato il Campatico Generale, non che ogni altra Gravezza de Mandata Domini eadente sopra tutti li terreni ai tempi soliti per questa Città, e Territorio, vengono avvertiti tutti gli Obbligati al detto Campatico, e Gravazza, che la norma de concerti presi fra l'Intendenza Generale delle I. R. Finanze, e la R. Commissione Camerale, il pagamento tanto per li Particolari, che per li Corpi, da esigersi ne' tempi rispettivamente stabiliti, e consueti, con il conseguimento del solito beneficio del dieci per cento a titolo di dono, e la penale del dieci per cento per li difettivi, si dovrà da qui innanzi fare alla Cassa di questa R. Intendenza Provinciale.

Per l'esatto adempimento di tutto quanto resta prescritto nel presente Avviso, questa R. Intendenza Provinciale, specialmente incaricata dall'Intendenza Generale delle I. R. Finanze, passa a renderlo pubblico per norma di ciascheduno.

Vicenza 27. Giugno 1798.

Dalla R. Intendenza Provinciale.

Vidit Nicolò Bissaro Avv. Fisc.

Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Angelo Dot. Tommasoni Proc. Fisc.

Giambattista Gaetano Thiena Seg.

E 2

L I

LI NOBILI E MAGNIFICI
PROVEDITORI DI COMUNA

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO DE
VERONA.

Relativamente a lettere della Regia Commission Camerale del giorno 16. Giugno corrente.

Resta commesso all'infrascritto pubblico Notafo, che nel termine di giorni quindici prossimi venturi debba produrre nella Cancelleria del Consiglio Generale la nota di tutti que' contratti, che dal giorno primo Dicembre 1796. sino al giorno 15. Giugno corrente fossero da lui stati stipulati, nel qual vi fosse intervenuto, o aver potesse interesse il Veneto, oppure la fede negativa a tenor delli Capitoli del Dazio Metallaria approvato con Decreto dell'ex-Senato li 4. Luglio 1788. Con avvertenza al Notafo medesimo, che in caso di non creduta sua inobbedienza passerà la Regia Commission Camerale a quelle deliberazioni, che crederà opportune. In quorum fidem &c.

Verona li 17. Giugno 1798.

(Francesco Co: Giusti Proveditore.

(Alessandro Co: Lando Proveditore.

Giralamo Rivanelli Cancell. del Gen. Cons.

LA

LA DEPUTAZIONE II

DEL REGIO UFFIZIO

Alleggi, e Sussistenze Militari.

Alli Diletti Reggenti, e Consiglieri del

A Regola delle misure da prendersi sull'importante oggetto delle sussistenze per le Reali Imperiali Truppe, necessaria si rende la cognizione fondata, e precisa di tutto il Frumento, Segala, Avena, Paglia, e Fieno, che nella presente Stagione sono provenuti da questa Veronese Provincia.

V'incarica quindi la Deputazione a sollecitamente formare esatte e distinte note della quantità di dette rendite che sono state da cadauno ritratte dai beni situati in codesto Comune, tanto come Possidente, che come Colono, e Lavoratore, o avente diritto di Decima, spiegando la quantità, che può occorrere per il mantenimento delle rispettive Famiglie, e così pure degli animali, quella necessaria alla semina per la ventura raccolta, e quella di cui, detratti gli usi suddetti, può essere da ognuno disposta.

A maggior facilità dell'operazione vi si trasmette l'inchiusa Tabella, sopra la quale

A.

de.

descrivete le suddette individuali note, e sarà cura vostra il darvi pronta esecuzione, della quale sarete personalmente responsabili, e che non dovrà essere protratta oltre li giorni venti, entro i quali avranno ad esser prodotte le note medesime alla Deputazione.

Si compromette la stessa dal zelo vostro tutta l'esattezza che esige l'argomento, siccome non dubita di quella de' Proprietari de' generi suddetti nel darne in nota la vera quantità, che renderete però avvertiti, che in caso di non creduta occultazione, o alterazione andranno soggetti alla perdita del genere occultato, e vi augura ogni bene.

Verona 22. Giugno 1798.

(Marcantonio Cor. Miniscalchi Deput.

(Orazio March. Sagramoso Deputato.

(Giuseppe Cor. da Prato Deputato.

(Girolamo Cor. Lando Deputato.

(Bartolommeo Meriggi d'Azzalini Cancell.

PROVEDITORI DI COMUN
RAFFERSENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE
DI VERONA.

Quantunque siano state in ogni tempo vietate, come contrarie al buon Ordine, e perniciose alla Popolazione le industrie de' Lotti, che di tempo in tempo si veggono instituiti, massime di comestibili, onde procacciarsi sopra picciolo capitale indebiti lucri, e condurre lautamente una vita onosa a carico del capriccio de' più creduli ed inesperti fra questi abitanti, pure ad onta de' Capitoli Statutarj dell' Ufficio de' Cavalieri di Comun, e di frequenti replicati Proclami, anche ne' prossimi decorsi anni emanati, rilevasi con grave senso che in questi ultimi tempi, e massime da circa due mesi, abbia con sorpresa degli uomini più sensati ripigliato in maniera straordinariamente osservabile, e più baldanzosa il suo corso un tale disordine, vedendosi girare ogni giorno per la Città grandissima copia di piccioli Lotti. A repressione pertanto di tale omai troppo inoltrato abuso richiamandosi alla sua osservanza il LXII. de' nominati Capitoli Statutarj, e particolarmente il Proclama

17. Lu-

17. Luglio 1795. relativo, ed analogo a tant' altri che l'hanno preceduto, si fa col mezzo del presente intendere e pubblicamente sapere.

Che restano da ora in avvenire sospesi, ed in ogni più risoluta forma vietati tutti li Lotti, così quelli che venissero conclamati per le strade, come quelli che fossero esposti sulle piazze, o in altro luogo della Città in pena della perdita immediata delle robbe esposte alla sorte del Lotto, tanto se saranno comestibili, quanto se fossero di qualunque altro genere, le quali saranno applicate all' Ufficio de' Signori Cavalieri di Comun, i quali restano efficacemente eccitati a vegliare alla puntuale osservanza del presente Ordine per sorprendere li contraffattori, se alcuno mai vi fosse che tuttavia si lusingasse a sperar impunita la sua inobbedienza.

E perchè può avvenire che molti Lotti già incamminati, attesa la presente sospensione, più non vengano estratti con ingiusto provento de' Lottisti Proprietarij, ed in defraud del diritto de' Giuocatori, che sono in esborso, trovasi perciò di equità l'accordare per la consumazion de' Lotti pendenti i tre giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del presente, dopo i quali dovrà senz' alcun altro riguardo essere pienamente osservato il tenore di questo necessa-

rio

rio provvedimento. Che tanto &c. In quo-
rum fidem &c.

Verona 23. Giugno 1798.

(Francesco Co: Giusti Provveditore.

(Alessandro Co: Lando Provveditore.

Girolamo Rivanelli Cancell. del Gen. Cons.

A V V I S O.

AVendo un Soldato della Compagnia del
secondo Maggiore dell' Inclito Reggimento
Jordis trovato nell' Arena nella sera del 24
Giugno corrente, un' Orologio d' oro, ne
resta notiziato il Pubblico ad oggetto, che
il proprietario dell' Orologio medesimo possa
dirigersi all' Illustriss. Sig. Colonnello Co-
mandante dell' anzidetto Reggimento Barone
Fenzel per farne il ricupero dopo di aver
dati gli opportuni contrassegni.

Verona dalla Regia Delegazione di Poli-
zia li 25. Giugno 1798.

Salis Segr.

P R O G L A M M A.

L fuoco attaccatosi la scorsa notte in una Casa di rimpetto alla nuova Fabbrica di questo Pio Ospitale poteva avere le più fatali conseguenze, quando scoperto dalla Guardia militare, non fosse stato da essa prontamente riparato.

Essendo ciò accaduto per negligenza del Fabbricatore di matoni colà abitante, fu Egli subito per ordine dell' Illustrissimo Signor Colonnello B. de KOTTULINSKI Comandante di Piazza fatto passare in arresto, ed indi per grazia speciale rilasciato.

Secondando però, come devono, gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città le zelanti sue insinuazioni, ricordano a tutti questi Abitanti il debito di vigilanza, che loro incombe per impedire tanta disgrazia, e il castigo, cui vanno incontro il caso d' incuria.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città a notizia universale.

In quorum &c. Udine 14. Giugno 1798.

(Paolo Co: Fistulario Dep. e Collegli.

Andrea Brumelleschi Canc. della Città.

Addi detto. Fu pubblicato il presente alle Stale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di Popolo &c.

PRO.

P. R. O. C. I. L. A. M. A.

Quantunque con il Decreto del Supremo Cesareo Regio Generale Comando 22 Maggio scaduto sia stato fissato il valore preciso di varie Monete in circolazione, essendo richiesta di osservare le prescritte limitazioni; perciò gl' Illustriss. Sigg. DEPUTATI della Città fanno pubblicam. intendere, e sapere.

Che qualora li Osti, Bettolieri, Trattori, e Locandieri, non che li Negozianti, Bottegghieri, e qualunque altra Persona in questa Città, e Luoghi di sua Giurisdizione ricusassero di ricevere, e valutare le Monete stesse allo stabilito corso, e massime il Bozzo da 17. Karantani, detto volgarmente Petizza a soldi ventotto, piccoli sei, incorreranno ogni volta nella pena di Ducati venticinque, ed anche in maggiori castighi a misura dei casi, e delle circostanze aggravanti della delinquenza.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e nei Luoghi suddetti a notizia universale, onde tolto ogni pretesto d'ignoranza, riporti l'inviolabile sua esecuz.

Udite ad. Giugno 1798.

Paolo Co. Fiscale Deputato, e Colleghi.

Andrea Bruni Cancelliere della Città.

Adde. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Cas. Trombetta in corso di Popolo etc.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

AD oggetto, che sieno rese a pubblica
cognizione le provvidenze prese in proposito
della Bala Pesi, Bilancie, e Misure, S. S.
S. S. Illustriss. hanno commesso, che sia
stampato, pubblicato, e diffuso in questa
Città, e Territorio il Decreto 26. Giugno
cadente, e la Tariffa fissata in ordine alle
Leggi; in quorum &c.

Vicenza 30. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signarie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dott.
 - (D. Alfonso Maria Loschi
 - (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
 - (D. Giacomo Fabio Valmarana
 - (D. Girolamo di Thiene
 - (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.
- Pietro Antonio Borgo Pr. Rasoniere
della Magnif. Città Mand. &c.*

SEGUE IL DECRETO

PROVVISORIA DEL GOVERNO
Addì 16. Giugno 1798.

I T A L I A
GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
CAPO E MEMBRI
DEPUTATI INFRASCritti.

DOvendo devenire alla deliberazione la più offerente della Bolla Pesì, Bilancie, e misure di proprietaria ragione di questa Magnifica Città, posta all'Incanto dietro lo Stradore 15. cadente, hanno S. S. S. S. Illustriss. deliberato di preventivamente ordinare quanto segue.

Chiunque sarà il Levatario della Bolla stessa dovrà essere soggetto nelle forme più decise a S. S. S. S. Illustrissime, e sarà precisa loro cura d'investigare, che non vengano commessi dal Levatario medesimo defraudi, e delusioni a pregiudizio de' Ricorrenti.

In conseguenza di che dovrà immediate essere consegnata alle stampe la seguente Tariffa abbracciata dal Capitolo primo degli Ordini spettanti alla detta Bolla, la quale stampata che sia, sarà trasmessa alle Terre di Lonigo, e Marostica, alli Vicariati, ed a Valsugana, affinché all'arrivo del Bolladore sia

sia ad universale cognizione la mercede al medesimo spettante per il Bollo, che fosse per fare. Avrà obbligo preciso il detto Levatario di tenere sempre esposta in apposita Tabella nella sua Bottega la detta Tariffa stampata, sotto pena in caso di mancanza ad arbitrio di S. S. S. S. Illustriss. ogni qualvolta vi contrafacesse.

Non potranno per tutto il periodo di tempo, che durerà l'affidanza presente della Bolla, essere obbligati a bollare di nuovo tutti quelli, che in relazione al Proclama 13. Febbraro passato avessero assoggettato li propri Pesi, Misure, e Bilancie al Bollo esercitato da allora fino in presente da Francesco Antonio Silvestri, nè dovrà il Levatario, chiunque fosse per essere, vincolare, nè richiamare alcuno a rinnovare il Bollo già nel detto frattempo effettuato dallo stesso Silvestri, non essendo di giustizia, che per un medesimo identico Bollo abbiassi da veruno a sostenere un duplice aggtavio; il che fu preso con tutti li voti.

SEGUE LA TARIFFA

Capitoli, ed Ordini per la Bolla de' Pesi, e Misure di questa Magnifica Città, che dovranno essere inviolabilmente osservati dal Pubblico Bolladore, che leverà la detta Bolla, che

che sarà posta all'Incanto in conformità delle Leggi nel proposito.

Primo. Il Bolladore, che avrà la Bolla di questa Magnifica Città per bollare qualunque degl' infrascritti Capi con il Bollo, e Impronto di questa Magnifica Città, non potrà ricevere altra mercede, che quella, che sarà in calce al presente Capitolo dichiarata.

SEGUE LA TARIFFA.

Per ogni Stadella di qualunque levatura tanto a peso grosso, quanto a peso sottile per il Bollo si della Mazza, come del Marco in tutto — Sol. 4.

Per ogni Bilancione di qualunque levatura, e così pure per ogni Bilancia si a peso grosso, che a peso sottile — Sol. 4.

Per ogni Bilancia da due Piatì, e così pure di Bilancioni de' Mercanti, come ogni altro Capo si grande, che piccolo, tra tutti due li Piatì — Sol. 4.

Li pesi grandi da Mercanti, e Bottegaj di qualunque sorte, tanto grossi, che sottili, incominciando dalla libbra, ed arrivando alla somma d'ogni peso, cioè alle libbre cinquanta, e più per ogni capo — Sol. 4.

Gli altri pesi, che incominciano da

la mezza libbra, e suoi spezzati tanto grossi, come sottili, per ogni capo

Per ogni Tina	S. 2:
Per ogni Botte Carrezzadora	S. 4:
Per ogni Mastello da Vino	S. 4:
Per mezzo Mastello	S. 4:
Per ogni Secchia	S. 4:
Per mezza Secchia	S. 4:
Per un Bozzone da Vino	S. 1:
Per ogni Bozza da Vino	S. 1:
Per mezza Bozza	S. 1:
Per un Terzetto	S. 1:
Per un Mastello da Oglio buono	S. 4:
Per un Miro da Oglio	S. 4:
Per mezzo Miro	S. 4:
Per una Libbra da Oglio buono	S. 1:
Per mezza Libbra da Oglio	S. 1:
Per il quarto da Oglio	S. 1:
Per mezzo quarto	S. 1:
Per ogni misurino da Oglio	S. 1:
La Libbra, e suoi spezzati per ogni capo	S. 2:
Per ogni Staro	S. 4:
Per mezzo Staro	S. 4:
Per ogni Quarta	S. 4:
Per un Quartarolo	S. 4:
Per ogni Mezzetto	S. 4:
Gli stampi del Quadrello, Tavella, e Copo per ogni capo	S. 2:
Per ogni Brazzolaro	S. 4:

Per

Per ogni Mozzetto da Calcina — S. 4:
La Pertica — S. 4:

Secondo. Dovrà durare l'Affittanza di es-
sa Bolla per anni cinque.

Nomi di Sue Signoria Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo F. Arnaldi Tornieri
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rason.
della Magn. Città Mand. &c.*

Addi 30. Giugno 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia pubbli-
co Trombetta al luoco solito, premesso
ec. molti ec. ; cosi riferendo Brunello
Guardia.

vol. 7. N.º VII.

GE' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 D I V I C E N Z A .

Essendosi dietro li legali Stridori dettata la Bolla Pesi, e Misure di proprietaria ragione di questa Magnifica Città, ed affinché impediti restino li defraudi dovendo tutti li Pesi, e Misure essere incontrati, e marcati con nuovo Impronto dal pubblico Bolladore, e Pesadore:

SS. SS. Illustriss. fanno con il presente universalmente intendere, e sapere:

Che non vi sia alcuno in questa Città, e Territorio, che ardisca di valersi di Pesi, e Misure, quando non siano bollate da Francesco Antonio Silvestri pubblico Bolladore, e Pesadore in Contrà de' Giudei all' Insegna dell' Aquila con detto nuovo Bollo, nel termine di mesi due dopo la pubblicazione del presente per quelli della Città, Borghi, e Coltore, e per quelli del Territorio all' arrivo del pubblico Bolladore nelle rispettive Terre, e Vicariati; restando inoltre proibito espressamente alli Venditori di Ballini servirsì di misure di Banda, dovendo quelle esse.

sere di Metallo, Ottone; Rame, o Ferro, e bollate dal Bolladore, e Pesadore suddetto; soggiacere dovendo li contraffattori alle pene comminate dalle Leggi, che dovranno essere loro irremissibilmente levate.

Venendo trovate Stadelle, ovvero Misure, Bilancie, e Pesi di qual si sia sorte, a qualsivoglia Mercante, Bottegajo, o Casolin, Speciali, Linaroli, Fruttaroli, Tintori, Sartori, Osti, Calegari, Pellizzari, Zavattini, Biavaroli, Pistori, Festari, Fabbri, Molinari, Fornasieri, Armaroli; ed ogni altra sorte, niuna eccettuata, quali tenessero Stadelle nuove, e vecchie, le quali Stadelle, ovvero Misure, Bilancie, e Pesi non fossero bollate dalla Bolla del Bolladore, debbano esser perdute, oltre le solite pene contenute nel Capitolare de' Signori Cavalieri di Comun; ed a scampo delle fraudi, che pur troppo a pregiudizio del Prossimo vengono commesse, a tutti, e cadauno delli suddetti resta espressamente proibito, ed interdetto l'uso de' Pesi di Stagno, o Piombo, quali in avvenire dovranno essere di Ottone, e bollati come sopra.

Facendo pure sapere, che non siavi alcuno Stadellaro, Fabbro, Calderaro, o altri, che ardiscano di vendere, o far vendere Stadelle di sorte alcuna, vecchie, e nuove, che non siano prima bollate dal suddetto Bolladore, e Pesadore, in pena di Ducati ven-

ticinque; come pure, che niuno possa sotto la medesima pena pesare a' Mercanti, fuorchè il pubblico Bolladore, acciò non venga fatta alcuna fraude; come pure li Comuni, e Persone particolari del Territorio debbano all'arrivo del pubblico Bolladore far bollare li loro Pesi, e Misure.

Dovendo le Comunità, Comuni, e Terre in ordine al sempre praticato somministrare con prontezza al Bolladore medesimo quella quantità di carbone, che si rendesse necessaria per il suo ministero, e l'imprestanza di quella quantità di Biada, di cui abbisognasse per l'incontro delle Misure stesse in pena ad arbitrio; il qual Bolladore dovrà al tempo, che si porterà in Marostica, portarsi anco nel Comun di Valstagna per bollare cadauna sorte di Bilancie, Pesi, e Misure tanto di quelle di esso Comune, che degli altri due Comuni di Olierò, e Campolongo, in ordine al Capitolo sesto della Supplica di essi Comuni, ed accettata da SS. SS. Illustriss. con Terminazione 8. Marzo 1780.

Ed in caso di contraffazione possano essere castigati come sopra, e levata la solita pena giu to il Capitolare de' Sigg. Cavalieri di Comun, e sarà contro gl'inobbedienti mandato il Capitan di Campagna a levar loro i Pesi, e Misure, ed assicurare per la pena prescritta dalle Leggi.

Si

Si aggiunge ad universale notizia, che durante la presente Deliberazione della suddetta Bolla Pesì, e Misure al suddetto Francesco Antonio Silvestri pubblico Bolladore, e Pesadore per anni cinque continui dal giorno della pubblicazione della presente, sarà in libertà di chi si sia, dopo che saranno seguiti li soliti Bolli di Stadelle, Bilancie, Pesì, e Misure portarsi a piacere dal pubblico Bolladore per farle rivedere, ed incontrare senza soggiacere per li soli detti replicati incontri ad alcuna immaginabile spesa; perchè al caso di qualche mancanza in detti Pesì, e Misure non possano mai fingere ignoranza, ma sempre abbiano loco gli effetti di Giustizia.

Ordinando che il presente sia pubblicato, stampato, ed affisso ad universale notizia, ed intelligenza.

Vicenza 30. Giugno 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Alvise Squarzi Dott.
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Girolamo di Thiene
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. C^{re}.*

Addi Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

LI NOBILI SIGNORI
 CONSOLI
 RAPPRESENTANTI

IL CES. REGIO MAGNIF. MAGGIOR CONSIGLIO
 DI BELLUNO.

UNiformandosi alla determinazione di questo Ces. Reg. Comando Militare

Fanno pubblicamente intendere, e sapere, Che, come resta assolutamente vietata da questo momento l'introduzione, e la vendita in questa Città, e Borghi di qualunque sorta di frutta immature, sempre pericolose, e nocive; così con egual efficacia si proibisce risolutamente la vendita delle così dette *More Bianche*, giudicate, e riconosciute dannose in sommo grado alla salute degli Uomini.

Solo scopo di tale provvidenza essendo quello, che siano preservati gli Abitanti, e i Soldati di questa Guarnigione dai mali, che dall'uso di tali frutta necessariamente derivano; chiunque oserà contraoperare al presente Divieto, oltre la perdita delle frutta, verrà assoggettato a quei castighi esem-
 pla-

plari, che dal Militar Comando verranno stabiliti.

Ed il presente, perchè sia a cognizione di tutti, sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Borghi, e diffuso pel Territorio, onde serva di direzione ai Villici, ed ai suburbani.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città li 27. Giugno 1798.

(Fabio Pagani q. Antonio Console.

(Carlo Alpago Console.

(Gio: Alpago q. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITÀ

D I V E N E Z I A

LE asseveranze, che sono derivate a questo Regio Supremo Tribunale di Sanità della sistemazione data agli Offizj di Sanità della Corsica, perchè non succedino in avvenire quelle commescolanze in Bastia con li Legni in Corso, che ponevano in continuo azzardo la umana salute, persuasero il Tribunale medesimo di decretare, e comandare. Che sia ripristinato il Commercio con l'Isola di Corsica, togliendo così la Contumacia di giorni 21. imposta col precedente Decreto de' di primo Maggio ultimo passato all'Isola stessa, ed alle Imbarcazioni in esso indicate.

Il presente sarà stampato, e pubblicato, e si trasmetteranno degl'esemplari agli Stati Oltremare di S. M. Imper., e Reale, Nostro Augustiss. Sovrano, a regola, ed agli Esteri corrispondenti per lume; Et sic &c.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 4. Luglio 1798.

- (*Zampiero Grimani* Cons. intimo attuale Presidente
- (*Leonardo Dolfin* Aggiunto
- (*Marco Malin* Aggiunto
- (*Mattio Zambelli* Aggiunto
- (*Zan Domenico Almorò Tiepolo* 1. Aggiunto

Gio: Vincenzo Misolini Notaio

JACOPO CO: DI CAMPANA

C A V A L I E R E &c.

Capitano d'Agorda, e Vicegerente di Polizia.

TRA i principali oggetti, che impegnano le più gelose attenzioni della Sovranità, venendo dal R. General Governo considerate le riduzioni de' Pubblici Corpi, ha esso conferita cogli obblighi della maggior responsabilità al Capo del R. Tribunal Civile la spezial soprintendenza alle medesime, assoggettando i Corpi tutti per la unione, e definizione de' loro affari alla total dipendenza del Capo stesso come commissionato di Polizia.

Investito però per quello che riguarda questo Capitaniato non solo dell' autorità, che era vigente in questo proposito nell' anno 1796, ma di quella della Rappresentanza del Cesareo Regio Consiglio de' Nobili di Belluno, dichiarato amministratore della Provincia, non che della Vicegerenza con apposito mandato dello stesso Capo di Polizia; ad oggetto che resti adempita una così risoluta Sovrana volontà, in consonanza alle av-

vol. 7. N.º VIII.

H

ver-

vertenze, ed istruzioni demandate, facciamo pubblicamente intendere e sapere pubblicamente

I. Ogni qualunque volta, che cadauna Regola, o Comune si particolar, che generale, e cadauna Scuola Laica, e Confraternità di questo Capitaniato avrà a convocarsi in Vicinia, o Riduzione, sarà obbligo dei Rappresentanti essi Corpi di presentarsi all'Office di questa Cancelleria, esponere i motivi della convocazione, e qualora sembreranno conciliabili coi pubblici riguardi, e colle Leggi, verrà accordata la Riduzione, nella quale però non potranno proporsi, nè deliberarsi altri affari fuorchè quelli, che saranno compresi nella Licenza, in pena a chi contravenisse d'essere severamente punito, oltre la nullità di quanto fosse stato preso, e deliberato.

II. Resta imposta a chiunque, in pena come sopra, la maggior moderazione, ed il più esatto contegno in tali unioni, e nessuno si faccia lecito di eccitare tumultuazioni, nè prorompere in parole ingiuriose, e sentimenti contrarj alla più sommessa sudditanza.

III. Sarà dovere de' Rappresentanti essi Corpi di rassegnare alla Carica non solo le Parre prese per la loro approvazione, ma altresì riferire qualunque altro progetto, ed emergente, che in tale incontro fosse stato ultroneamente alle ottenute licenze trattato, o in altro modo eseguito, in pena di essere gra-

veniente costetti in caso di mancanza a questo risoluto ordine.

IV. Ad oggetto di ovviare possibilmente agli inconvenienti si prescrive, che vengano osservate nelle preaccennate Riduzioni, e Vicinie le Leggi in proposito di quelli, che hanno ingresso nelle medesime, cioè ch'entrino il solo Capo di famiglia, o in caso di legittimo impedimento, un sostituto, e non altri, purchè abbia compiuta l'età d'anni 18, e di rapporto alle unioni delle Scuole Laiche, e Confraternite dovrà osservarsi il metodo voluto dalle Leggi.

V. Riputando poi conveniente di agevolare a' Villici per le loro Riduzioni, e Vicinie l'obbligo della dipendenza dalle mentovate licenze, dichiara che restano dispensati da tali licenze ne' soli casi, che debbano prestarsi all'esecuzione di qualche ordine degli Uffici Militari, di Sanità, o istantaneamente di competenza pubblica Autorità, a condizione però che si tratti del modo d'esecuzione, non già di contraponere a detti ordinamenti, e in pena come nel primo articolo in caso di contravvenzione.

Ed il presente affine abbia a riportare la sua inviolabile esecuzione, ed osservanza in materia così gelosa, ed importante, sarà stampato, e pubblicato da tutti i Parrochi, ed affisso ne' luoghi soliti, ed alle porte delle

X 60 X

Chiese di questo Capitaniato ad universale
notizia. Agordò dalla Cancellaria di questo Capi-
taniato il 30. Giugno 1798.

Il Cav. Conte Campana Capitano

Bernardin Vallada Cancellario

LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

IL CES. REGIO MAGNIF. MAGGIOR CONSIGLIO

D I B E L L U N O .

F Anno pubblicamente intendere, e sapere.
Che tutti quelli, che avessero fatta ven-
dita d'Animali soggetti al Dazio di questa
Città, e Territorio del Piano, debbano en-
tro il termine di giorni otto dopo la pub-
blicazione del presente denunziare appresso il
Nob. Sig. Fabio Pagani q. Giulio Procura-
tore del Dazio stesso tutte le vendite fatte,
in pena di tutte le pene comminate ne' Capi-
toli del Dazio medesimo; e quelli, che fat-

ta

se le donazioni fossero difettivi del pagamento del Dario, debbano questo effettuare appresso esso Nob. Sig. Fabio entro il termine suddetto; altrimenti le saranno senza altro avviso rilasciate l'esecuzioni.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per le Pievi del Territorio a universale notizia.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città il 30. Giugno 1798.

(Fabio Pagani q. Antonio Console.

(Carlo Alpago Console.

(Gio: Alpago q. Francesco Console.

*Ottavio Corte Scontro della
Magnif. Città &c.*

IL

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO
DI BELLUNO
E PER ESSO

DEI NOBILI SIGNORI
GIURATI DI GIUSTIZIA
INFRASCritti.

INerendo al Proclama del giorno 18. Marzo prossimo decorso dei loro Precessori Giurati di Giustizia, e per l'effetto, che riportino esecuzione le ordinazioni col Proclama stesso prescritte, e non abbiano a seguir defraudi all' interesse di alcuno per l' abuso, che dall' altrui ingordigia venisse fatto col venderli Commestibili, Vino, ed altro con Misure non bollate, e non riconosciute, o col venderli Vino senza esse prima limitato a norma delle Leggi; fanno col tenor del presente intendere, e sapere quanto segue.

I. Che se vi fosse alcun Venditore, Mercante, o Bottegajo sì di questa Città, come del Territorio, che non avesse finora fatto riconoscere, e bollare dal pubblico Bollador, Bilancie, Stadiere, Marchi, Pesi, Misure di

di qualunque sorte soggette alla pubblica Marcazione, debba entro il termine di giorni 15. portare al pubblico Bollador le dette Bilancie, Stadiere, ed altro come sopra, per essere tostamente riconosciute, e bollate, in pena all'inobbediente di L. 24., e maggiori &c. d' esserli irremissibilmente levata, e da applicarsi &c.

II. Non dovrà alcun Oste, o Canevaro di questa Città, e Borghi vender Vino, nè porne in vendita nelle loro Osterie, o Caneve senza che sia prima riconosciuto, e limitato dai Giurati di Giustizia a norma delle Leggi, e della vigente pratica, in pena di L. 24., e maggiori &c.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso ad universale intelligenza in Belluno dall' Offizio de' Spp. Giurati di Giustizia li primo Luglio 1798.

(Gaetano Doglioni Giurato di Giustizia.

(Domenico Co: Miari Giurato di Giust.

(Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia.

(Francesco Giuseppe Paganì Giurato di Giustizia.

Dionisio Doglioni Cans.

LA

LA REGIA
COMMISSIONE CAMERALE.

Acordato da questa Regia Commissione Camerale alla Presidenza del Consorzio Bressana col Decreto 16. Maggio prossimo passato la continuazione dell' Imposta Quadrennale di Lire due per Campo fissata l' anno 1795., ed approvata dal fu Senato, si stabilisce:

•Primo. Che il pagamento del Campatico sia diviso in due Rate eguali, la prima verificabile nel mese di Luglio prossimo venturo, e la seconda nel mese di Marzo susseguente, e così nel periodo, che resta degli anni quattro.

•Secondo. Che li pagamenti siano eseguiti o nelle mani del Contador del Dipartimento Acque Giuliano Girardi, o in mano dell' Esattore Mattio Venturini, dal quale saranno rilasciate ai Contribuenti le Ricevute a stampa segnate progressivamente, restandoci accordato il Don del dieci per cento ai puntuali Contribuenti, e comminata la perdita del Dono, e la pena del dieci per cento a quelli che negligeranno il pagamento nel fissato periodo di tempo.

•Terzo. Che non siano ammessi ricorsi, o

pretesti valevoli a sospendere, o ritardare tale esazione, quando prima non segua il Deposito dell'intero importar del debito.

Quarto. Che li Debitori renitenti siano astretti alla soddisfazione di quanto loro incombe col mezzo delle esecuzioni.

Quinto. Che qualunque Possessore compreso nel Consorzio Bresaga esente, e non esente, privilegiato, e non privilegiato, debba soggiacere all'imposto Campatico.

Sesto. Che alli Debitori de Resti delle Rate decorse di esso Campatico, sia per atto d'indulgenza concesso di pagare tutto l'importar del loro debito egualmente diviso nelli due venturi mesi di Settembre, e Dicembre col beneficio del Don del dieci per cento. Spirati i quali mesi saranno contro di essi praticate le esecuzioni proporzionate alla loro renitenza.

La presente Deliberazione dovrà essere stampata, e pubblicata in questa Città, nella Città di Rovigo, e nelle Terre di Cavarzere, Astria, e Loreo ad universale notizia.

Venezia dal Dipartimento Aequo il 18. Giugno, 1798.

Francisco Donato Presidente.

Francisco Edoardo Enri Relator.

Gio: Antonio Pagan Regio Segg.

IL DIPARTIMENTO

ALL'ESAZIONE DELLA TANSA, E TAGLIONE
DALLE ARTI DE VENEZIA, E CORPI OB-
BLIGATI, DISPONIBILITA' DELLE LIBERTA'
DA TRAGHETTO DI VENEZIA, E TERRA-
FERMA, ED ESTIMI 1796.

CONsono all'Imperial Regia volontà di Sua Maestà Nostro Sovrano riconoscere il diritto de' Possessori delle Libertà de' Traghetti di Fuori, perchè con regolar metodo abbiano a procedere tanto le particolari Investiture degli Individui, quanto la contribuzione de' Regj Imperiali Tributi, sì per conto de' Laudemj al caso della cessazion delle Vite degli Investiti, che per il pagamento dell'annua Tansa Insensibile dovuta dalle Fraglie della Terra-Ferma. Il Dipartimento Nostro fa sapere.

Che tutti quelli, che possiedono Libertà negli infrascritti Traghetti di Fuori debbano nel termine di Mesi tre dal giorno della pubblicazione del presente produrre nelle mani del Ministro destinato dal Dipartimento stesso li Titoli, e Investiture, in forza de' quali possiedono dette Libertà, e insieme giustificare di Vita, giusto le Leggi, col pro-
dur-

durre unitamente alli Titoli stessi la Fede autentica, e legalizzata comprovante la sussistenza della Vita, sopra la quale fosse posta cadauna delle suddette Libertà, e così successivamente, rispetto alle Fedi di Vita, farne la presentazione di anno in anno, come provvidamente prescrivono le peculiari Leggi nel proposito vigenti la primo Gennaio 1796., altrimenti, spirato il suddetto periodo di Mesi tre, sarà proceduto contra li Contumaci a senso delle Leggi medesime, e li Trasgressori, per quelle Libertà, che rappresentassero per Vitalizio acquisto, saranno soggetti alla perdita delle stesse esecutivamente al Proclama del Nostro Dipartimento 31 Maggio prossimo passato, e quanto alli privilegiati Investiti incorreranno nella pena della sospensione dall'esercizio delle loro Libertà, per essere quindi devoluto il tratto de' profitti, che avessero a percepire al Turno delle Volte, a beneficio della loro Fraglia, e convertito a pagamento della Regia Imperial Cassa di Finanza per conto Debiti di Tansa Insensibile delle rispettive Fraglie medesime.

all'Dovranno li Gastaldi delle Fraglie tutte esattamente invigilare all'esecuzione del risolto romando, in pena della loro responsabilità al caso fossero scoperti in defraudo.

Ed il presente sarà pubblicato in cadauno degli infrascritti Traghetti, ed ivi affisso a

AcB

1 2

chia.

chiara intelligenza di ciascheduno per l'inviolabile sua esecuzione.

SEGUONO LI TRAGHETTI.

Burchj da Molin detti 40. Casarotti	Pollesella.
Burchj suddetti detti 25.	S. Zuanne di Padova.
Fusina.	Este.
Miran.	Moncelese.
Piove.	Portello di Padova.
Treviso.	S. Maria in Vanzo.
Pordenon.	Porto-Gruer.
Porto-Buffolè.	Rovigo.
Meolo.	Albaredo.
Palma.	Fossetta.
Mestre, e Malghera	Verona.
Gondole, e Peote.	Badia.
Vicenza.	Pescantina.
	Legnago.

Data dal Dipartimento suddetto li 15. Giugno 1798.

(Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Deputato .

(Niccolò Erizzo 2.º Deputato .

Giacomo Pittarini Canc.

Publicato li 5. Luglio 1798.

LA

LA REGIA
DIREZIONE GENERALE
DI POLIZIA.

Riconoscendo tra gli oggetti della più attenta, ed efficace vigilanza l'estirpamento di una osservabile inverecondia, per cui non poche Donne obbliando i principj di una onesta educazione, e le convenienze ancora della nascita, fanno libera Pompa nel loro Vestiario di una scandalosa nudità, e oltraggiando in più detestabile forma la stessa Cattolica Religione, non sentono rimorso in presentarsi con lo stesso scandaloso corredo al Tempio Santo di Dio, e volendo nella più assoluta maniera assolutamente prescritto da questa Città di Venezia, e da ogni altra Città, e Luoghi di Terra-Ferma sì detestabile abuso, inerendo ai giusti eccitamenti avuti per il medesimo oggetto dall'Imperiale Regio Governo, e dai zelanti Vescovi di questo Dominio, fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che le Donne di qualunque età, grado, e condizione esse siano, presentandosi, e trattenendosi nelle Chiese, escluder debbano assolutamente qualunque abbigliamenti, e vestito, che o per una già abbastanza nota seducente configurazione, o per un equi-

equivoco , e perciò immodesto colore , e per una troppo libera nudità della persona , spiega la più abominevole irriverenza nella Casa stessa di Dio , e però debbano esse comparirvi in tutta la persona onestamente vestite , e specialmente col viso , e petto decentemente coperti .

II. Fa intendere in oltre , che a proporzione la stessa modesta decenza debba osservarsi dagli Uomini di qualunque età , grado , e condizione , escluse non solo certe forme di vestiario notoriamente immodeste , ma ogni sorte di esteriore irriverenza nelle posture , cicalaggj , e altre abominevoli indecenze dalla Legge di Dio , e della Santa Chiesa meritamente detestate , e proscritte .

III. Restano perciò seriamente incaricati , e in caso di colpevole , sebbene non presumibile , inosservanza , responsabili a questa Direzione i Parrochi , Sagrestani , Superiori , ed altri Religiosi , e Inservienti di qualunque Chiesa , tanto Parrocchiale , quanto di Regolari dell'uno , e dell'altro sesso d'invigilare all' esatta osservanza di questa prescrizione , intimando subitamente in Pubblico nome ai trasgressori di uscire immediatamente di Chiesa , e rendendo prontamente informata in Venezia questa Nostra General Direzione , e nella Terra-Ferma i rispettivi Delegati della Polizia , tanto di qualunque resistenza nei trasgressori , quanto di qualun-
que

que irriverente maniera usata avessero, non curando, o offendendo in qualunque modo il loro carattere, e persone nell' esercizio di questa sì rispettabile incombenza ad Essi in Pubblico nome affidata, onde venir si possa a quelle esemplari correzioni, che saranno riconosciute a misura delle notificate trasgressioni le più efficaci, ed opportune.

IV. Fa parimenti sapere, che tanto le Donne, quanto gli Uomini indistintamente, niuno eccettuato, non debbano presumere, che tolto il massimo scandalo della indicata immodestia entro le Chiese, possano poi liberamente farne pompa fuori di Esse con offesa enorme della Pubblica onestà, e però le sopraindicate forme d' inverecondo vestiario, restano a tutti in ogni tempo, e in ogni Pubblico luogo, e in ogni incontro di Pubblica comparsa severamente proscriette.

V. E perchè utilissima si crede la istallazione già seguita dei Direttori di Polizia, nei sei Sestieri di questa Città, e nell' Isola della Giudecca, è però questa Generale Direzione disposta ad aggiungere quei maggiori presidj, che si riconoscessero più efficaci; e ben certa della zelante loro cooperazione ad un oggetto così interessante la Pubblica onestà del costume, assicura, che saranno impiegare le sue più attente osservazioni, ed accolte ancora le segrete Délazioni, e remunerati i Delatori, che tenuti segreti ne ri-
por-

porteranno anche in danaro la giusta ricompensa a proporzione della maggiore, o minore gravità della denunziata trasgressione, e alla condizione della Persona egualmente denunziata, confidando, che la stessa indefessa attenzione, sia per ottenere per parte dei Delegati di Polizia in Terra-Ferma.

VI. Dichiaro finalmente, che confidando di avere con questa prima intimazione riscossi a pronta emendazione dei divisati disordini quei sentimenti di onestà, e di Religione, che non possono suppersi in tutti affatto estinti, si riserva però in caso di pertinace disobbedienza di procedere a più severa correzione con l'uso di pene più esemplari, per cui si ponga una volta freno, a un disordine tanto offensivo la Pubblica onestà, la costumata educazione, e la stessa Religione base primaria della felicità dello Stato.

VII. Ed affinchè nessuno possa mostrarne inscienza, sarà il presente stampato, pubblicato in questa Città, e in quelle della Terra-Ferma, diffuso per i Territorj, e affisso alle Porte delle Chiese Parrocchiali, dei Regolari, e di Monache, non meno che promulgato dai Parrocchi in giorno Festivo, e nelle ore del maggior concorso per la immancabile esatta sua osservanza.

Venez. dalla Dizez. Gener. di Polizia li 4. Luglio 1798

(*Zuanno Zusto.*

(*Girolamo Ascanio Molin.*

Francesco Alberti Segr.

LA

LEA
 DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale
 di Padova.

PER togliere li disordini, le fraudi, e l'estorsioni che potrebbero veni coltivate nella materia delle Vettovaglie, e per garantire l'esistenza de' generi con prezzi discreti a comodo, ed utile di questa Popolazione richiamando alla loro esecuzione le discipline corse per quanto sono applicabili a' tempi presenti, viene interinalmente ordinato, e stabilito quanto segue.

I. Che le incombenze d'invigillare al diverimento delle fraudi nella materia delle Vettovaglie colle più accurate inquisizioni, e con visitare più volte alla Settimana, ed occorrendo anco ogni giorno li Pubblici Mercati, e le Piazze, e con frequenza le Botteghe de' Venditori de' Commestibili, ed ogni altro luogo che facesse bisogno, debbano essere esercitate dalli Cavalieri di Comun eletti dal Consiglio Nostro coll' intervento degli Officiali per le esecuzioni che occorressero.

II. Che per levare l'origine di perniziosissimi abusi, che potessero introdursi dalle segrete intelligenze tra li Officiali, e Botte-

ga) Venditori di Viveri così della Città, come del Territorio, resti proibito ad essi Officiali il poter da se soli a loro arbitrio far le inquisizioni, e visite spettanti alla Presidenza Nostra delle Vittuarie, e Cavalieri di Comun; dovendo bensì servire l'una, e gli altri quando per tale oggetto si portassero per la Città; ed altrimenti s'intenda nulla e ritrattata qualunque operazione con tale disordine proceduta.

III. Che allora soltanto possano gli Officiali inquirire, e far visite da se soli o in Città, o fuori quando ne avranno l'ordine o permissione in quei casi, e per quelle occorrenze che fossero credute proprie, in un Mandato a stampa sottoscritto da tutta la Presidenza alle Vettovaglie, che dichiarisca li giorni, per il corso de' quali potrà esser valido, e debba essere ostensibile a quelli che visitati lo ricercassero.

IV. Che li Cavalieri di Comun eletti dal Consiglio Nostro debbano far portare tutte le Denunzie delle Trasgressioni che saranno ritrovate alla Camera di Riduzione della Presidenza Nostra alle Vettovaglie, dalla quale saranno formati, e spediti li Processi, salva la disposizione delle Leggi quanto alle pene, e quanto alle Appellazioni.

V. Che nelle Trasgressioni di poco momento, quali non meritassero formazione di Processo, possa la Presidenza suddetta fare a'

Col-

Colpevoli summarariamente quella correzione che meritasse l'errore, e ciò per minor aggravio del Popolo.

VI. Siccome poi le Leggi permettono a' Ministri libero l'Offizio suo nelli Casi del flagranti crimine, così dovranno le stesse osservarsi; per esempio: ritrovando per le Strade così della Città, come del Territorio cosa alcuna, che in forza di Legge, o di Proclama fosse soggetta a contraffazione, sarà permesso agli Uffiziali il fermo coll'obbligo della relazione alla Presidenza alle Vettovaglie, salvo il prescritto nel Capitolo Secondo per levare qualunque ostacolo agli oggetti dell'ubertà, e del ben Nazionale, al cui fine è diretta l'Ordinazione presente.

VII. Sarà aperto l'adito a cadauno di portare le proprie querele alla Deputazione Nostra sopra ogni punto di Trasgressione alle discipline stabilite, da cui verrà conosciuto, e disposto per l'inviolabile esecuzione delle medesime.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, non che diffuso per il Territorio ad universale notizia.

Padova 11. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Francesco Tagliaferri V. Cancell.

K 2

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

F A S A P E R E

CHE il Regio Governo Generale col Decreto 4. Maggio corrente ha approvato le proposizioni fatte dal Consiglio di Conselve per l'aumento del Soldo da farsi al Vicario, perchè abbia sul Luogo lo stabile Domicilio; ed abilita lo stesso Vicario a giudicare nella via summaria e definitiva per le Cause che nellà estimabilità non eccederanno il valore di L. 300. Avrà pure la Giurisdizione per espellere un Affittuario dalla Casa a termini di ragione, la facoltà di sequestrar effetti di un debitore, che volesse trasportarli fuggendo a danno de' proprj creditori, e di provvedere in somma coi mezzi giudiziarij in tutti que' casi per i quali riescirebbe inutile l'implorare l'Ufficio del Giudice di Padova attesa la distanza.

Quanto al Criminale spetterà al Vicario la stessa Giurisdizione ch'è dichiarata di competenza.

petenza del Giudice di questa Città destinata per le Cause Criminali da trattarsi a definirsi summariamente.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa ne' luoghi soliti di questa Città, e dovunque occorresse del Territorio a lume, e regola universale.

Padova 14. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese Canc. dell'Inclita Città
o sia del Consiglio Generale.*



NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Essendosi provveduto colla Notificazione 7. del corrente mese al mantenimento delle Carni in questa Città, lasciandone libera l'introduzione, e vendita, come è stato approvato dal Regio Governo Generale, questa Deputazione desiderosa di assicurare il mag-

maggior comodo, ed il vantaggio della Popolazione, mentre invigila dal canto proprio con ogni sollecitudine su quest'oggetto importante, anima in pari tempo l'industria, e l'attività di chiunque ad approfittare di una tal concessione, che può conciliare col pubblico bene l'interesse rispettivo, salve le discipline accennate nella suddetta Notificazione 7. corrente.

Padova li 15. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

(Alvise Camposanpiero Deputà.

Il Cancellier Allegri.



NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

AVendo determinato il Regio Governo Generale, che l'Amministrazione Ordinaria della Giustizia Criminale debba essere sostenuta da un solo Giudice, ha eletto col De-
cre-

creto 15. Maggio corrente, dietro la proposizione fattagli da questo Generale Consiglio di due Soggetti forniti di capacità e di probità, il Dott. Niccolò Boerio, che riportò la pluralità de' Voti, con tutti gli onori, prerogative, ed emolumenti inerenti alla Carica stessa. Saranno perciò immediatamente dallo stesso Dott. Niccolò Boerio assunte le incombenze della detta Carica per esercitarle con quell'impegno, e premura, ch' esige un Ufficio così importante, e che gli meritò la pubblica confidenza.

Nel caso poi ch' Egli per qualche legittimo titolo non potesse accudire alle incombenze del proprio Istituto supplirà il Giudicante, e così pure l'anzidetto Giudice Criminale dovrà prestarsi, allorchè il Giudicante o non potrà, o dovrà astenersi dal conoscere, e dal pronunziare Sentenza sopra qualche Causa portata al di lui Giudizio.

La presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa a' luoghi soliti di questa Città, ed ovunque occorresse ad universale notizia. In quorum &c.

Padova 16. Maggio 1798.

Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.
NO.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale

di Padova.

Soppressa dal Regio Governo Generale tutto le Giurisdicature di prima istanza di questa Città, comunque siano esse denominate, ha determinato, che l'Amministrazione della Giustizia Civile sia invece commessa ad un Giudice, il quale debba attenersi ai metodi stabiliti dalla vegliante legislazione, da essere coadiuvato da due altri che si chiameranno Luoghi Tenenti.

Quindi essendosi fatta dal Collegio de' Giurisperiti la nomina a tali Cariche fra gli altri del Nob. Dott. Stefano Veronese, del Nob. Dott. Antonio Marchetti, e del Dott. Girolamo Faccioli, che accoppiano i requisiti tutti di probità, di sapere, e della pubblica confidenza, il Regio Governo Generale con Decreto 15. corrente si è compiaciuto di eleggere il primo in Giudice Civile di prima istanza, e gli altri due in Luoghi Tenenti, con tutti gli onori, prerogative,

ed emolumenti alle Cariche stesse inerenti. In conseguenza essi si metteranno senza ritardo all'esercizio delle loro ispezioni per sostenerle con quell'attività, e con quel zelo di cui sono forniti, e che hanno accompagnata loro destinazione.

Tutte le petizioni si dirigeranno ad esso Giudice, dal quale con una ragionevole proporzione verranno ripartiti i Libelli fra i detti Luoghi Tenenti, ciascuno de' quali pronunzierà la propria Sentenza, dichiarandosi per maggior intelligenza, che il Giudizio non deve essere Collegiate, ma bensì d'un solo Individuo, e che lo stesso Giudice dovrà ritenere per se quelle Cause, che crederà di riservare al proprio giudizio.

Quando sarà stato rimesso il primo Libello ad uno de' Luoghi Tenenti, non sarà più in facoltà del Giudice o di avvocare a se la Causa, o di destinarla all'altro Luogo Tenente; ma si dovrà lasciare, che il primo cui fu rimesso il Libello debba progredire, e ricevere gli Atti tutti, ed abbia pure a proferire la Sentenza. Soltanto il Giudice risultando qualche legale impedimento, per cui il Luogo Tenente non possa riconoscere, e proferire Sentenza sopra la Causa dovrà sostituire per la decisione l'altro Luogo Tenente, oppure passare egli stesso alla Sentenza.


La presente sarà stampata, pubblicata, ed
vol. 7. N.º XI. L affis-

affissa a luoghi soliti di questa Città, ed ovunque
 que occorresse. In quorum &c.

Padova 16. Maggio 1798.

(Francesco Maria Coq Cittadella Deputa-
 to Delegato, e Collegato)

Il Cancelliere Allegri



LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALL' ADIGE, FIUMI,

ACQUE ec.

A Ssentito con Rescritto del Regio Com-
 missario Pellegrini 29. Marzo prossimo pas-
 sato di poter trarre un Gettito di Campatico
 su li possidenti Beni, e senzienti beneficio
 nell' intrapresi lavori nel Circondario deno-
 minato Brentella, Bacchiglion, Tesina, Ge-
 reson, ed Arzere della Regina per ritrarre
 l'accordata Somma di L. 50m., e interes-
 sando a questa Presidenza, che disposto sia
 l'aggravio del Campatico suddetto in pro-
 porzione del maggior, o minor beneficio,
 che a risentito ne verranno li possidenti ha
 incaricato l'abile Francesco Masoppe alla for-
 ma-

mazione di un Catastico di tutto il Circondario suddetto, onde differenziare nell' imposta le due Classi di Beni, alti, e Bassi. Ad oggetto pertanto, che sia con tutta giustizia rassegnato il preciso numero de' Campi racchiusi nel Circondario, con la reale indicazione de' Proprietarij, e per quel numero, che senza equivoco possiedono, veniamo col presente a far noto alli Possidenti tutti Agenti, o Affittuali di dover con tutta verità rassegnare all' indicato nostro Commesso Francesco Maceppe il numero preciso de' Campi, che possiedono, o lavorano.

E siccome potrebbero esservi de' Renitenti ad adempiere a queste necessarie nostre prescrizioni, e de' maliziosi nel far supporre minore il numero de' Campi a loro spettanti; così prescriviamo in pari tempo, che non ommessa dall' Offizio nostro ogni ricerca a dilucidazione della verità saranno questi costretti al pagamento del doppio per quel numero de' Campi che non avessero dati in nota, oltre il dover supplire a tutte quelle spese, che occorrer potessero per il necessario rischiarimento.

Padov. 16. Magg. 1798. dall' Offic. Adig. Fam. Acq. ec.

- (Carlo Grampo Pigafetta Presidente.
- (Francesco Gusella Presidente.
- (Marto Regolo Sambonifacio Arciprete Presidente.
- (Alessandro Carlo Borromeo Canonico Presidente.

Antonio Maria Zabeo Neg. Coll. Canc.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Representante il Consiglio Generale di Padova

PER ESSA

LI PRESIDENTI ALL' ADIGE, FIUMI,
ACQUE ec.

A Provato dal Regio Governo Generale con Rescritto in data 7.º Marzo prossimo passato il Gettito di un Campatico per li Lavori già effettuati nelle tre Ghiaviche sul tener di Vigodarzere due poste nell'Argine destro del Muson, ossia Vandura, e la terza nell'Argine sinistro di Brenta vecchia, venne susseguentemente prescritto con nostro Proclama a tutti li Possidenti Beni dentro gli Argini di Brenta, Muson, ed Arzarón sino alli confini di Saleto, non che a quelli tutti pure, che inondata restano dalle Acque, e dalle Rotte di Muson di dovere entro il termine di giorni quindici pagare il fissato Campatico in ragione di L. 3: per Campo nelle mani di D. Domenico Giacomelli destinato Esattore.

Riflessibile perciò la renitenza di alcuni debitori all'adempimento di tali necessarie disposizioni, e dopo una tanta dilazione di tempo lasciata correre oltre la prescrizione,

tro-

trovasi in necessità l'Ufficio nostro di far pubblicamente intendere, e sapere, che non accorda alli debitori, che il periodo di giorni tre al pagamento, passato il qual termine, saranno caduti in pena del dieci per cento, e spese in tutto, e per tutto, e che contro li renitenti saranno praticate le esecuzioni sopra li Beni.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e nelle Ville di Vigodarzere, e Saleto, e sarà consegnata una Copia sul Inoco de Beni a ciascuna Ditta debitrice, o suoi Rappresentanti, onde ignorare non possano le deliberazioni nostre, e per la inalterabile sua esecuzione. Padova dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque ec. li 16 Maggio 1798.

- (Francesco Gusella Presidente)
- (Antonio Dottori Presidente)
- (Alvise Dott. Bottelli Presidente)
- (De' Colombano Colossis Presidente)
- Antonio Maria Zabeo Not. Coll. Conc.

LA

LA REGIA
CONGREGAZIONE DELEGATA

E PER ESSA

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE

FA S A P E R E,

Che da oggi in avvenire fino a nuove
Nostre deliberazioni la Carne di Manzo tan-
to da ZARA, come NOSTRANA non po-
trà essere venduta a maggior prezzo di Soldi
DIECIOTTO la Libbra.

Venezia 7. Luglio 1798.

- (Z. Francesco Correr Deputato alle Carni .
- (Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Deputato .
- (Zuanne Pesaro Deputato .

Francesco del Dose
Cancell. alla Deput. alle Carni.

REGIA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE

La Deputazione alle Vettovaglie ha deliberato che da oggi in avanti la Carne di Manzo tanto da ZARA, come NOSTRANA non potrà essere venduta a maggior prezzo di Soldi DIECIOTTO la Libbra.

LA

X 17 X

A T T O
L A

DELEGAZIONE DI POLIZIA

DI PADOVA.

PER li riguardi dovuti alla pubblica decenza resta vietato assolutamente a qualsivoglia persona di andar a nuotare nei Canali interni della Città. Si prescrive però all'Ispettore di Polizia d'esser vigilante per l'esecuzione del presente divieto, facendo arrestare, e condur nelle Carceri chiunque osasse contravvenirvi.

Padova dalla Delegazione di Polizia 20.
Maggio 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato)

Giuseppe Galvan Segr.



LA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE MILITARI.

Riconoscendo essere imminente la Raccolta de' Nuovi Fieni, ed occorrendo di provvedere alla fissazione de' Prezzi di questogenere-

nere, tanto per le future consegne a questi Imperiali Regi Magazzini, quanto per le somministrazioni da farsi nelli Castelli, Comunità, ed altri Luoghi di questa Provincia, fa col presente a comune intelligenza sapere gli Ordini di S. E. il Supremo Signor Generale Comandante OLIVIERO Co: di WAL-LIS nella seguente conformità.

Primo. Il Fieno non legato da consegnarsi agl' Imperiali Regi Magazzini in Padova per la Sussistenza della Cesarea Cavalleria, averà il prezzo di 42. Carantani valuta di Vienna, che corrispondono a L. 3. : 10 Valuta di Venezia per ogni Centinajo di Cento Funti di Vienna, che corrispondono a Libbre Centodiciasette, e mezza Peso grosso di Venezia.

Secondo. Le Consegne da farsi nelle Comunità, Castelli, ed altri Luoghi della Provincia, ove restano acuartierate Truppe di Cavalleria, dovranno essere di Fieno legato in Porzioni di Libbre dieci di Vienna che corrispondono a Libbre undici, e mezza Peso grosso di Venezia per li Cavalli da servizio, dal Sargente in giù, e di Funti otto Viennesi, ovvero Libbre nove, e mezza di Venezia per li Cavalli degl' Uffiziali; ed in tal modo sarà ragguagliato il Prezzo del Fieno a Carantani quarantacinque valuta di Vienna, che corrispondono a L. 3. : 15 valuta di Venezia per ogni Centinajo di cen-
to

to: **Furtis**, dal ragguglio come sopra si è
dato per ordine. **L. 1798** **ib** **ovorg** **oz**

Terzo delle **Consegne** in tal modo, ed in
tal prezzo si cominceranno il primo del
prossimo **stunturo** **Giugno**, ed a quell' **Epoca** si
non verrà fatta distinzione veruna dal **Fieno** di
di **taglio** **Vecchio** a quello di **taglio** **Novo**,
vo, e come si è sempre praticato da questa
Deputazione che verrà regolarmente eseguito
l'immediato pagamento dietro le **Consegne**.

All' oggetto suindicato la **Deputazione** sem-
pre intenta a combinare il buon andamento
della **Cosa** **Pubblica** coll' interesse de' **Partico-**
lari, ha meditato un **Piano** facile, e sicuro
da eseguirsi col mezzo de' **Reverendi** **Pas-**
chi, **Degani**, ed **Uomini** di **Comune**, il
quale appoggiato ai principj di **soda**, e di
tributiva **giustizia**, farà risultare un equo ri-
parto sulla **quantità**, che dal **bisogno**, verrà
prescritta, e toglierà ogni **pretesto** alla **delu-**
sione della **Legge**, ed alle **occultazioni**, ed
inchiestre de' sagaci **speculatori**.

Padova dalla **Deputazione** suddetta il **20**
Maggio **1798** **ib** **ovorg** **oz**

Gianfrancesco **Marchi** **Bia** **Deputato**
di **alle** **Sussistenze** **Militari** **ib** **ovorg** **oz**
G. Dalla Libreria Segra on
vol. 7. N.º XII. **M** **LA**

X 90 X

L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R E S S A

LI PRESIDENTI ALLE VITTOUARIE.

COnoscendo analogo al pubblico bene, che li Sensali tutti da Biave di questa Città, e Territorio eletti ad un tal gelosissimo Carico con le provide forme già praticate, e con i metodi dalle Leggi prescritti abbiano a munirsi di un nuovo Libro cartato a stampa col Regio Impronto, per eseguire quelle prescrizioni, e regole, che pur a stampa sono annesse al Libro medesimo, e ciò coll' oggetto di divertire quelle pessime conseguenze, che possano derivare da correggibili concerti, e dannati monopoli.

Si fa pubblicamente intendere e sapere, Che tutti li Sensali suddetti nel termine di giorni otto debbano comparire alla Camera de' Nobili, e Magnifici Presidenti alle Vittuarie a munirsi del Libro suddetto, che sarà loro consegnato giusto al solito dal Mi-
ni-

nistro Deputato all' Offizio Biave, e come fu stabilito dall' Ordinazione primo Settembre 1767. dall' Autorità competente; al che mancando s' intenderà rinunciato al Carico stesso.

Nell' atto della loro comparsa per ricevere il Libro come sopra dovranno presentar il legittimo Titolo, con il quale esercitano detti Sensali una tal Arte, e ciò per quelle annotazioni, che sono necessarie, onde precisamente riconoscere il numero, e qualità delle Persone, che si esercitano in questa Città, e Territorio in qualità di Sensali.

Restando col presente richiamate alla sua esecuzione tutte le Leggi, e provvidenze emanate, e vigenti all' Epoca Primo Gennaio 1796. in questo argomento.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e Territorio per la sua esecuzione. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vîtuarie li 22. Maggio 1798.

(Niccola Mussati Presidente.

(Francesco Venezzd Presidente.

(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segr.

M 2 000 000 LA

L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

E P E R E S S A

LI PRESIDENTI ALLE VITTOUARIE.

PER mantenere la riputazione, e buona regola delle Fiere Mercati degli Animali di questa Città, e per accertarsi possibilmente della buona scelta delle Persone capaci d'occuparsi nella mediazione delli Contratti, non che disciplinare le Mansioni, e Mercedi alle stesse spettanti, inerentemente al sistema già praticato di versare nel tempo presente in questo geloso argomento, Si fa pubblicamente intendere e sapere: Chiunque volesse esercitarsi nel carico di Sensale da Cavalli, Cavalle, Muli, e Mule, e d'altri Animali da Soma dovrà nel termine di giorni otto dal dì della pubblicazione del presente darsi in nota all'Ufficio Nostro delle Vettovaglie, e produrre nel tempo stesso Fedi giurate, ed autentiche di buoni costumi, di saper leggere, e scrivere, e
d'es-

d'essersi esercitato nel governo e custodia di tali Animali, passato il qual termine dal numero degli Aspiranti saranno dalla Presidenza trascelti quelli che avranno maggiori documenti di fede e capacità, all'esercizio del Mestiere suddetto, e quindi muniti di relativo Mandato a stampa da riprodursi ogni anno dentro il Mese di Maggio all'Ufficio suddetto per la sua rinnovazione coll'oggetto di riconoscere se sussistano le persone medesime legittimamente destinate senza clandestina sostituzione, o cambio, che non potrà mai aver luogo.

Avranno obbligo li Sensali subito seguita la loro destinazione di provvedersi di un Tacuino col pubblico Impronto, e numerato, nel quale saranno in preciso debito, sotto pena di essere sospesi dall'esercizio di Sensale, di descrivere li Contratti tutti di volta in volta che li facessero tanto di Cavalli, e Cavalle, che di Muli e Mule, ed altri Animali da Soma colla data del giorno, mese, ed anno, coll'indicazione dell'animale, suo prezzo preciso, e condizioni del contratto, col Nome, Cognome, e Patria tanto del Venditore, che del Compratore; dovendo corrispondentemente nel modo stesso, e colle indicazioni medesime denunziare in iscritto all'Ufficio suddetto li Contratti tutti fatti col loro mezzo a scanzo di qualunque inganno, non che a propria garanzia de Sensali, e per conoscere, e di-

e dichiarare fondatamente nelli ricorsi, che per avventura accadesero tra li Contraenti in pena di L. 25., e sospensione del Carico.

Dovranno parimenti essere attenti li Sensali per far conoscenza delle Persone, che col loro mezzo volessero far vendita, o cambio di tali Animali, onde evitar la frode a danno de' Compratori, mentre se fossero conosciuti rei di colpevole negligenza, o collusione, saranno sospesi dall' esercizio, e puniti a norma della delinquenza.

Non potrà quindi alcun' altra persona, che non fosse legittimamente destinata in Sensale ingerirsi a far verun Contratto di detti Animali non solo nelle Fièrè, e Mercati di questa Città, ma neppure in alcun altro luogo privatamente. Così egualmente tanto li Compratori, che li Venditori non potranno servirsi ne' loro Contratti d' altre persone, che dei Sensali come sopra legittimamente destinati, mentre non sarà accolto verun reclamo per professati gravami in essi Contratti, qualora non fossero seguiti colla mediazione delli medesimi.

Se però alcun Compratore, o Venditore di tali Animali volesse servirsi di qualche sua privata persona per essere da essa assistito nella Compreda, Vendita, o Cambio delli medesimi, potrà farlo a condizione per altro, che v' intervenga sempre il Sensale legittimo.

Non potranno li Sensali come sopra eletti

ti pretendere, o conseguire per loro Mercede di qualunque Contratto più di Lire due L. 2. per Cento tanto dal Compratore quanto dal Venditore quando uno solo fosse il Sensale per tutti due li Contraenti; e se v. interverrà un Sensale per il Venditore, e un altro per il Compratore ognuno di essi Sensali non potrà esigere più di Lire due L. 2. per Conto da quello solo, per cui avrà maneggiato il Contratto.

All' osservanza delle Ordinazioni prescritte veglierà la Presidenza Nostra con ogni cura, onde prestarsi ne' casi di contravvenzione alle determinazioni necessarie per rendere integrale l' esecuzione delle medesime.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed a' soliti luoghi affisso.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie
li 27. Maggio 1798.

(Niccola Mussati Presidente.

(Francesco Venetze Presidente.

(Antonio Marchetti Presidente.

Gior. Battista Foppa Segr.

PRO-

P R O C L A M A
DELLA COMMISSIONE ALLA REVISIONE
DE' CONTI

Della Città, e Provincia di Padova.

A Bbenchè mirasse ad un' oggetto così importante, qual si è quello di conoscere il vero, ed il giusto, il Proclama di questa Commissione 26. Aprile prossimo passato, con cui si eccitavano tutti gli Abitanti, o Possessori di questa Città, e Provincia a produrre entro il periodo di un Mese li Documenti, o sian Ricevute, Istrumenti, ed altro d'ogni Pubblico Pagamento sì ordinario, ch'extraordinario nelle forme, e modi agevoli, e solleciti già spiegati nel Proclama medesimo, pure tarda, e lenta ce ne comparisce l'esecuzione con conseguente inutilità di effetto, e di servizio di materia: Quindi è che nell'atto di dichiarare, che restà prorogato a comodo di tutti il tempo della presentazione di tali Documenti a tutto il venturo Mese di Giugno si fa contemporaneamente noto ad universale notizia, che passato il Mese stesso, di quelli i quali non avranno adempito alla presentazione medesima, sarà fatta partecipazione alle Autorità Superiori per

per quelle penalità, che oltre la responsabilità già spiegata nell' antecedente Proclama surriferito, saranno riputate opportune.

Il presente Proclama sarà stampato, ed intanto diffuso in questa Città, e Provincia; affisso nelle Pubbliche Piazze; consegnato a Reverendi Parrocchi per la di lui pubblicazione *inter Missarum Solemnia*, raccomandandosi efficacemente al Loro zelo d' inculcarne a loro Parrocchiani l' esatto adempimento, e accompagnato per questo stesso effetto con Lettere alli Nobili Vicarij, e Giudicenti della Provincia medesima, risservando la di lui pubblicazione in tutti quegli altri Luoghi, che fossero in seguito ritrovati appartenere alla Nostra Commissione.

Padova dalla Commissione alla Revisione de' Conti suddetta li 22. Maggio 1798.

- (Gio: Battista Zabarella della Commiss.
- (Francesco Forzadura della Commissione.
- (Gio: Francesco Trotti della Commiss.
- (Francesco Venetze della Commissione.
- (Gaspero Negri della Commissione.

Giuseppe Camerata Ragion. Revis.

DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

Intendendo al Decreto della Regia Commissione Camerale di Venezia del giorno 16 Maggio corrente, hanno ordinato la stampa, e pubblicazione del medesimo in questa Città, ed ovunque occorresse. Affine ec.
Padova li 23. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.

1798. 16. Maggio.

LA Regia Commissione Camerale ratifica le Parti della Fraglia de' Callegheri di Padova ammesse già dai Deputati di quella Città, ed approvate dal fu N. H. Capitano, e V. Podestà li 19. Gennaio 1794. Li Nobili Deputati attuali di quella Città sottoscriveranno il presente Decreto ai Capi della Fra-

Fraglia stessa, ed invigileranno all'esecuzione delle Parti surriferite.

GIACINTA BIZZI
(Francesco Donato Presidente della R. C. C.
(Antonio Cappello 1.º Cav. Referente.

Gio: Antonio Gabriel Seg. Reg.



LA DEPUTAZIONE ATTUALE
Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

L'Uso della Caccia nella corrente stagione è stato anche per lo addietro dalle Leggi sempre vietato, perchè distrugge le Specie dei Volatili, e Lepri nel suo riprodursi, e ne impedisce la propagazione, da cui deriva l'affluenza, e l'abbondanza alla matura stagione.

Quindi volendo la Deputazione provvedere dal canto proprio alla preservazione, ed aumento di un oggetto, che pur ha una parte nel pubblico comodo, e provvedimento

F A S A P E R E,

Che d'or in avanti, e sino a tutto il prossimo mese di Luglio si proibisce a qual siasi

N 2 per.

persona di far preda o con Archibugio, o con Reti, o in qualunque altro modo di qualunque Specie di Volatili, e delle Lepri: e se ne vieta egualmente per tutto il suddetto tempo la vendita così in questa Città, che nel Territorio, sotto le pene si agli uni, che agli altri trasgressori, che si riputeranno convenienti al caso. Saranno esclusi dalla presente inibizione gli Uccelli di Valle, de' quali s'intenda permessa la Cacciagione, e la vendita a chi ne ha giusto diritto in qualunque tempo dell'anno.

I Ministri de' Luoghi rispettivi, e le Pattuglie de' Comuni in attività dovranno invigilare, perchè sia eseguito il presente Ordine, denunziando i Contravventori.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e diffuso a comune notizia per l'intera sua esecuzione. Tanto &c.

Padova 24. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri

LA

LA DELEGAZIONE DI POLIZIA

DI PADOVA.

Rendendo palesi quest' Ufficio le sue determinazioni sugli equivoci sorti nel senso delli due Proclami 23. Febbraro scaduto della Presidenza destituita, e 3. del corrente dell'attuale Magnifica Deputazione, essenzialissimi nell' argomento, poichè riguardano al Culto della Cattolica Religione, risolutamente comanda:

Primo. Che senza altri pretesti al contrario tutte le Osterie, Bettole, Locande, e Botteghe di qualunque sorte, non comprese le Medicinali, nelle Domeniche, ed altri giorni Festivi debbano trovarsi chiuse, durante l'Estiva stagione, quando suonano le ore tre dopo il mezzo giorno, e star continuamente chiuse sino alle ore sei, ch'è lo spazio di tempo, in cui d'ordinario si compiono nelle Parrocchie la Dottrina Cristiana, e le susseguenti Sacre Funzioni.

Secondo. Nell'intervallo medesimo delle ore tre alle sei Pomeridiane, s'intenderanno interdetti anche sulle Strade, e nelle Piazze li posti fermi di Fruttajoli, ed altre Vittuarie, non che li suoni, li canti, li giuochi, e qualunque altro chiasso, divertimen-

mento, e spettacolo, come distrazioni alle Chiese.

Torzo. Mentre sono, chiuse, come sopra, le Osterie, le Locande, e le Bettole, dovranno anche i Particolari cessare nelle proprie Cantine dal vender Vino al Minuto, affinchè lo scandalo escluso da un luogo non subentri in un'altro.

Quarto. Non s'intenderà però derogato nel presente alla pia costumanza, che nelle maggiori Solennità vuol chiusa ogni Bottega per tutto il corso del giorno.

Quinto. La pena dei trasgressori Osti, Locandieri, Botteghieri, Fruttajoli, e Particolari sarà di Ducati 20. correnti per volta, e degli altri, che fossero trovati chiasar, e giuocar sulle Strade, e nelle Piazze, di Arresto personale, di che s'incarica l'Ispectore, che dovrà esser vigile per la debita esecuzione.

Padova dalla Delegazione suddetta li 25. Maggio 1798.

Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Giovanni Segt.

alle incantabile - tempo - ecclesiastica e - oimem
L I Chiesa

DEPUTATI, E SOPRAINTENDENTI

*Alle Cause Pie, di Padova, e Provincia
in Conferenza.*

Oggetti di buon Governo delle Confraternità, Scuole, e Congregazioni Spirituali di questa Città, e Provincia, impegnano la Deputazione alle Cause Pie, a richiamare alla sua osservanza le Leggi di disciplina, le quali vigevano all' Epoca Primo Gennaio 1796, ed a provvedere, che siano possibilmente allontanate da essi Corpi, le occasioni di diffidenze, le quali frequentemente turbano la loro tranquillità, e si oppongono alla Religiosità della loro Istruzione: viene perciò col presente ordinato.

Primo, che in adempimento delle Leggi, le quali prescrivono la elezione in ogni anno de' Presidenti denominati Bancalli, ed Amministratori, debbano tutte le Confraternità, Scuole, e Congregazioni di questa Città, e Provincia convocare previa Licenza della Deputazione, il loro Corpo per far, la così detta, nuova Banca, e divenire all' elezione di Soggetti, li quali si prestino a tenor delle ispezioni de' loro Offizii al Governo, ed Amministrazione di esse Pie Unioni.

Se-

Secondo, che risultando frequenti gli Argomenti di dissidio nelle occasioni delle convocazioni per prender patti, o perchè inconsulte spesse volte derogano le stesse Leggi, o inveterate consuetudini del Corpo, o perchè imperitamente estese somministrano argomento di sinistre interpretazioni, e differenze di opinioni, debbano in avvenire li Superiori; o Guardiani di dette Confraternità, Scuole e pie Congregazioni, prima di far qualunque convocazione, assoggettar a questa Deputazione l'argomento da trattarsi nel futuro Capitolo, e chiedere la Licenza; come provvidamente si pratica anco dalle Fraglie delle Arti di questa Città soggette alle rispettive autorità competenti, dichiarando irrita, e nulla qualunque deliberazione, e parte, che fosse presa in avvenire senza questo precedente requisito.

Padova li 30. Maggio 1798. dalla Cancellaria della Magnifica Deputazione ad Pias Causas in Conferenza.

- (Emmanuele Mussato Dep. alle C. P.
- (Luigi Maria Fantini Deputato alle C. P.
- (Pietro de' Dottori Sanson Dep. alle C. P.
- (Paolo Trotti Deputato alle C. P.
- (Stefano Veronese Deputato alle C. P.

*Antonio Dott. Piazza Nod. Coll. e Cam. della
Magnifica Deputazione in Conferenza*

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Essendo stato nominato dall'Intendenza Generale delle R. I. Finanze il Signor Pietro Sanavio in R. Pro-Intendente Provinciale di Finanza, in via però interinale, in questa Città e Provincia, a senso della Notificazione già pubblicata di detta Generale Intendenza 10. Maggio cadente.

Si fa nota universalmente la destinazione di detto Signor Sanavio, onde debba essere riconosciuto come R. Pro-Intendente Provinciale così da tutti gl'Impiegati di Finanza nella Provincia, che da qualunque altra persona in tutti i rapporti delle Finanze alla di lui Amministrazione appoggiati,

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e Provincia a comune notizia. In quorum &c.

Padova li 15. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Vol. 7. N.º XIV.

Il Cancellier Allegri.

O

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE.

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Approssimandosi la mattina del Giovedì 7. corrente Giugno per la Processione del **SANTISSIMO CORPO DI CRISTO** da verificarsi dalla Religiosa Pietà di questa Cattedrale.

Ordina ed espressamente comanda in ordine alle Leggi, e discipline vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796. a tutte le Scuole Spirituali, e Fraglie Temporali, ch' esser debbano precedentemente a qualunque altro Corpo all' ora prescritta nella detta Chiesa per succeder, ed esser incamminate secondo il Rollo, dopo li due Ospitali, dovendo con prontezza dipendere da' Reverendi Direttori destinati alla regolazione, ed al buon ordine della detta Sacra Funzione, senza causar con altercazione frapposizione alcuna, in pena anco afflittiva ad arbitrio. Dovendo insieme cadauna delle Fraglie Temporali aver la Persona che deve precederle decentemente vestita, portar dovendo appunto la rispettiva sua Insegna.

Commette in oltre, che per tutto il tem-

po

po della Processione medesima siano chiusi li Magazzeni, Locande, Osterie, Botteghe di Merci, e di Caffè non che cadaun' altra anco per uso di qualunque Vettovaglia dal primo tocco fino all'intero termine delle Campaner, così della Cattedrale, che della Torre Pretoria, in pena sempre proporzionata alla qualità del trascorso.

E la presente sarà stampata, pubblicata, affissa a' luoghi soliti, e notificata non solo alli suddetti Corpi, ma anco intimata a cadauna delle Botteghe suddette, Magazzeni, ed Osterie, affine &c. In quorum &c.

Padova 2. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese Canc. dell' Inclita Città
o sia del Consiglio Generale.*



L I

PROVVEDITORI ALLA SANITA'

D. I. P. A. D. O. V. A.

E Ssendo stato permesso col Proclama dei 7. Maggio passato della Nobile Deputazione rappresentante il Consiglio Generale di Pa-

dova per le cause in esso addotte a tutti indistintamente di poter introdurre in questa Città, tanto Bovi ad uso del Macello, quanto Carni per venderle a comodo della Popolazione; e potendo essere questa ingannata rispetto alla qualità delle Carni medesime nelle presenti Epizootiche malattie, per essere esse nella loro introduzione in Città mancanti di legati requisiti, che comprovino la loro salute, e che perciò potrebbero esporre gli Abitanti ai pericolosi effetti, che nascono dall'uso di carni malaticcie, e viziate, perciò ordinano.

Che tutti quelli i quali volessero introdurre Carni di Animali in genere, debbano essere premuniti di una Fede del Deputato di Sanità della Villa in cui fu fatto l'acquisto, che assicuri essere tali Carni di sana, e perfetta qualità. Questa Fede dovrà essere legalizzata dal Reverendo Parroco della Villa, e sigillata coll'Impronto della Chiesa.

Sarà perciò dovere delli Terrieri Deputati di esaminare le Carni, e di rilasciare la Fede ai ricercanti ogni qual volta fossero ritrovate sane, e li R.R. P.P. di firmarla col proprio nome, e come sopra; e tanto li R.R. P.P. quanto li Deputati di Sanità dovranno farle *Gratis*.

Li Custodi alle Porte saranno obbligati di chiedere a tutti quelli che introducessero tali Carni le Fedi di scorta, e se fossero man-

can-

canti, dovranno essere asportate, e dichiarate irremissibilmente fiscate, e presentate in questo Ufficio. Sarà in oltre preciso dovere di detti Custodi di portar tali Fedi di giorno in giorno in quest' Ufficio di Sanità.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, affisso in questa Città, e spedito circolarmente nei soliti Luoghi, onde passi a comune notizia, non che consegnato ai Custodi della Porta, per la inviolabile sua esecuzione. Tanto &c. In quorum &c.

Padova dall' Ufficio di Sanità li 2. Giugno 1798.

Antonio Co. Pimbiolo degli Engel-fredi Provved.

Michiele Cav. Amai Provveditor.

Gasparo March. Buzzacarin Gonzaga Provved.

Antonio Marchetti Provveditor.

Camillo Bonmartini Cancellier.

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Relativamente a Lettera del Nob. Sig. General MITTROWSKY Comandante in questa Città

SI FA SAPERE.

Ch'è inibito a qualsisia persona il portarsi da questi Stati Ex-Veneti in alcuna Provincia Austriaca, tanto meno nella Città di Vienna, senza essersi munito di un Passaporto sottoscritto da S. E. Comandante Generale dell' Armata, da cui non sarà rilasciato un tal Passaporto quando chi lo domanda non abbia un attestato sottoscritto tanto da questa Deputazione, che dalla Delegazione di Polizia, che provi la necessità di portarsi in alcuno dei suddetti luoghi.

Il presente sarà comunicato alla Delegazione di Polizia per suo lume, ed esecuzione, e sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e per tutta la Provin-

vincia ad universal intelligenza, e regola.
In quorum.

Padova 3. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella De.
putato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



IL REGIO.

TRIBUNALE DI APPELLO

DI PADOVA.

Rende note le regole seguenti prescritte dal Regio Tribunal Revisorio ad oggetto, che sia ovunque data una uniforme, ed espedita esecuzione all'Articolo 47. del Proclama d'Organizzazione 31. Marzo passato, intorno le vertenze sopra provisionali alimentarj, e difensivi.

Essendo per l'Articolo 27. del Proclama suddetto circoscritta la concessione di provisionali alimentarj e difensivi nel solo caso, che la questione verta sopra il più, o il meno, e considerar quindi potendosi come suffragj, però le vertenze di tal natura verranno espedite con le forme dettate dall'Arti-

articolo 44 della predetta Organizzazione, abilitando la Parte attrice a produrre un Memoriale contenente la sua pretesa, con i relativi documenti, quale intimato alla Parte Rea dovrà nel termine di giorni otto rispondere. Spetterà al Capo o Presidente del Tribunale il pronunciare sopra detti allegati il Giudizio, ma nel caso di gravame potranno le Parti ricorrere al Corpo, e dove li Tribunali sieno di un unico Giudice, competerà il ricorso per gravame al Regio Tribunale di Appello.

Padova dal Regio Tribunale di Appello li
3. Giugno 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Presidente .

(Ascanio Co: Feniçio Giudice del Regio Tribunal di Appello .

(Antonso Panciera Giudice del Regio Tribunal di Appello .

Giuseppe Galvan Segr.

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

SEcondando le giuste istanze appoggiate alle Leggi vigenti all'Epoca Primo Gennaro 1796. prodotte alla Deputazione Nostra dalli Nobili Signori Presidenti al Prato della Valle, che dirette sono alla conservazione di un'opera di tanto decoro a questa Città resta ordinata l'integrale osservanza delli seguenti Capitoli.

I. Non sarà permesso ad alcuno di qualunque grado, e condizione essersi voglia di occupar con Animali Cavallini, Bovini, Pecorini Porcini, e di cadauna altra sorta niuna eccettuata tutti li Marciapiedi, e Sottoportici esistenti nel Prato della Valle tanto all'occasione della prossima Fiera del Santo, quanto in cadaun giorno di Fiera del Santo o Mercato, in sommo pregiudizio delli Scelciati, e del libero transitò de' Passeggerisotto pena di Ducati dieci correnti da esser ripartiti tra il denunciante e li Ministri esecutori del lievo di detta pena.

II. Sarà inibito ad ognuno in qualunque tempo, ed in qualunque ora d'introdur al Pascolo nel Prato suddetto Animali Bovini, Cavallini, Pecorini, e Porcini sotto qualun-

vol. 7. N.º XV.

P

que

que colore o pretesto in pena di perder irremissibilmente gli Animali stessi il ricavato de' quali sarà diviso metà per vantaggio del Prato suddetto, e metà a vantaggio di quello, che li averà sorpresi.

III. Resta inibito a chiunque di attaccar Corde per asciugar la Bugara, o sia Liscia, e di esercitarsi nei Giuochi di Pallone, Trucchetto da Terra, o sia Zuccoli, Palle, e Tamburini; come Giuochi che impediscono il libero transito, e ciò in pena ad arbitrio.

IV. Intollerabile parimenti essendo l'abuso, che arditamente da alcuni viene praticato di asportare nei giorni di Mercato Franco, e delle Fiere i Ledami, che si raccolgono dall' Affittuale della Nobil Presidenza, e che formano una parte integrante della dote del Prato stesso, e però resta inibito un tal abuso in pena di Ducati cinque correnti disponibili dalla Nobil Presidenza suddetta.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi consueti a chiara intelligenza di ognuno, e per l'inviolabile sua esecuzione. Sic &c.

Padova 4. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese D. Canc. dell' Inclita Città
e sia del Consiglio Generale.*

IL

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO

D I P A D O V A

Ricercata istruzione al Regio Tribunale Revisorio sull'Articolo del pagamento delle Tasse, e spese nel caso di divenirsi da Tribunali Civili a Sentenza *visis juribus*, instando una Parte, e l'altra rimanendo assente, trovò giusto di pronunziare la seguente decisione comunicata con sua Nota 2. Giugno corrente a questo Tribunale di Appello, quale la rende a commune notizia per la sua osservanza.

La Parte, la quale instarà per la spedizione della Causa, sarà obbligata, non solo a fare il deposito delle Tasse per i Giudici, e Ministero, che le spettasse, ma anche della quota incumbente alla Parte assente, con riserva di essere da questa risarcita; e quanto alle misure, dovranno osservarsi provvisoriamente quelle fissate dalla Tariffa vigente all'Epoca primo Gennaio 1796.

Padova dal R. Trib. di App. li 4. Giug. 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Presidente.

(Ascanio Co: Fenicio Giud. del R. Trib. d' Appello.

(Antonio Panciera Giud. del R. Trib. sudd.

Giuseppe Galvan Segr.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VITTOUARIE.

L' Ordinato sistema che avea il suo corso all' Epoca del Primo Gennaro 1796. nella materia de' Viveri, proprio a promuovere e mantenerne l'ubertoso provvedimento, e con la giusta convenienza de' prezzi la libera, e facile circolazione loro a beneficio di questa Città, non che a garantirla dalle pratiche maliziose esercitate dalla cupidigia dei Revendigoli ossia Compravendi, richiamandosi dalla Presidenza Nostra ad esatta osservanza, sui punti di maggior interesse nello stato, e forma delle cose presenti, fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Importando di riconoscere le Persone per dichiarare ne' casi di trasgressione, e per ogni altro buon fine, ed effetto, dovranno tutti li esercenti l'arte del Revendigolo o Compravendi di qualunque genere comparire nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente alla Camera della Presidenza nostra alle Vettovaglie, ed ivi dar

dar in nota i proprj loro nomi, cognomi, contrada, e luoghi di loro abitazione, e saranno inoltre tenuti portar sempre indosso in sito visibile il solito prescritto segno di Panno Rosso, onde esser chiaramente distinti, al che mancando alcuno incorrerà nella pena di L. 25. oltre l'asporto del genere.

II. Non debba alcun Revendigolo, o Revendigola di qualunque condizione comprare sotto alcun pretesto o per se, o per altri, nè per interposte persone alcun genere di Commestibili spettante al vivere, ed uso degli Uomini come degli Animali, se non dopo suonato il mezzo giorno di Palazzo, eccettuati li Fruttajuoli, a' quali è permesso il comperare dopo Terza in virtù d'accordo con la Magnifica Città approvato dall' Autorità competente sotto il giorno 31. Maggio 1777., ma sopra le Piazze soltanto, e Mercati di questa Città restando loro proibito di comprar tai generi per le Strade, e Borghi della medesima, così anche fuori delle Porte per lo spazio tutto dei Termini in pena in caso di cadauna contravvenzione di L. 25 oltre l'asporto della robba comperata.

III. Perchè resti per quanto è possibile intercluso l'adito alle contravvenzioni, sarà espressamente vietato a cadauno de' Revendigoli suddetti di girare per le Piazze, e sopra i Mercati, e così pure d'introdursi nelle Botteghe, o altri luoghi che abbiano vicini.

nanza, o contiguità alle Piazze nelle suddette ore rispettivamente prefisse ancorchè non comprassero cosa alcuna, e ciò sotto le pene tutte sopraesprese, restando con tal Legge inibito a qualunque Venditore d'ogni sorte de' Viveri il venderne nelle ore vietate, e tener coi medesimi Compravendi, o Revendigoli alcuna precedente rea intelligenza in delusione di quanto si prescrive.

IV. Si vuole inoltre espressamente, e in pena come sopra che tutti li Venditori di qualunque genere di Vettovaglie sì quelli di prima mano, che li Compravendi, o ossiano Revendigoli debbano piantarsi, e stare nell'esercizio delle loro vendite ne' siti, e stazi destinati a ciascuna categoria di essi rispettivamente dal Proclama 10. Novembre 1792. e in generale li Venditori di prima mano nella Piazza dell' Erbe, e li Compravendi, e Revendigoli nell'altra Piazza vicina al Peronio, e ciò sotto la pena per ciascuno de' Venditori, e Revendigoli medesimi per ciascuna volta, che si trovasse innobediente di Lire 25. oltre la perdita della robba.

V. Tutti li suddetti Venditori e Revenditori di Pollame, Uccelli, Ova, Erbaggi, e Frutti, e qualunque altro genere dovranno tenere la loro robba esposta facilmente a pubblica vista, e cognizione, in vista dell'universale sotto pena di L. 25., e perdita del-

della mercanzia in qualunque luogo o modo nascosta.

VI. Riconoscendosi, che molti Venditori di Frutti, come non obbligati al continuato mantenimento, con la sola vista del maggior loro interesse, ora esercitino l'arte, ed or desistano, e sia costretta questa Città da tale loro maliziosa direzione di dover soffrir talvolta penuria di un genere, di cui anzi dovrebbe essere in ogni tempo abbondantissima; si prescrive che tutti quelli che s'attrovano attualmente descritti nell'Arte di Fruttaroli, e che intendessero di continuare nell'Arte stessa, debbano nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente darsi in nota alla Camera della Presidenza nostra, ed obbligarsi di tener sempre aperte, e ben provvedute in ogni tempo durante l'interinale sistemazione le loro Botteghe d'ogni specie di frutti, che sono proprj delle rispettive stagioni, ciò che dovranno immancabilmente eseguire in capo a cadaun'anno tanto gli attuali Fruttaroli suddetti, come quelli che di tempo in tempo verranno ascritti all'Arte medesima, e mancando della notifica, o degli impegni assunti s'intenderà cassato dalla Fraglia senza poter essere ripristinato, che con un previo esborso alla medesima di Lire 50.

VII. Perchè resti a beneficio, e comodo di questa Città, e Popolazione un maggior
pe-

periodo di tempo a provvedersi di Erbaggi, e Frutti si vuole nella sua esatta osservanza quanto fu stabilito nel Capitolo Primo dell' Accordo 2. Dicembre 1776. seguito tra questa Magnifica Città, e la Fraglia de' Fruttajuoli, e decretato dalla pubblica Autorità li 31. Maggio 1777., che non possano cioè essi Fruttajuoli fino all' ora di Terza presentarsi sulla Piazza, nè in qualunque altro luogo di Mercato di questa Città, e così alle Porte della medesima, e dentro i Termini a far alcun Contratto, o acquisto de' generi spettante alla loro Arte, in pena a cadaun' inobbediente, e ciascuna volta, che vi sarà colto in contraffazione di L. 25. oltre l' asporto del genere acquistato, o contrattato.

VIII. Che possano li Fruttajuoli descritti in Fraglia per uso delle proprie Botteghe, contrattar, e provveder Frutti fuori di Città nei luoghi dove nascono, ma con Fede de' li Reverendi Parrochi delle Ville sopra la giurata asserzione almeno di uno del Comun, e di stagione in stagione, portar la Fede stessa dell' acquisto, per presentarla nella Camera della Presidenza nostra alle Vetovaglie in riscontro della verità, e a lievo d' ogni contraffazione in pena a chi fosse per contraffare della perdita de' Frutti, e di L. 25.

IX. E perchè talvolta capitano in questa Città alcuni Compravendi per provveder Frut-

Frutti da esser portati nelle Ville suburbane, così a questi sarà solo permesso il comprar da Fruttajuoli dopo la Campana del mezzo giorno e non prima in pena della perdita della robba.

X. Arrivando in questa Città i Chiozzotti, o altri di que' Littorali coi loro Erbaggi, Frutti, ed altro dopo l'ora di Terza, o in qualunque altra posteriore del giorno, o della sera, non possano essi sotto simile pretesto far verun Contratto, o vendita de' loro generi a' Fruttajuoli, ed Ortolani, nè ad altra persona sotto qualunque colore; rimosso anche il delusorio pretesto di aver condotto di que' generi per conto, o per commissione altrui, se non dopo averli esposti in Piazza la mattina fino all'ora prescritta di Terza, potendo soltanto vender essi medesimi in Persona ne' posti ad essi assegnati al minuto a provvedimento e comodo degli Abitanti; al che contraffacendo incorrerà ciascun inobbediente, e per ciascuna volta nella pena di L. 25. oltre la perdita della robba, e genere in contraffazione venduto, o contrattato.

XI. Ad oggetto di allontanare la facilità delle frodi, e indebiti aggravj, che possono essere inferiti massime a' poveri Compratori dall'avidità, e malizia de' Botteghieri, e de' li Venditori di Carnami, ed altri Comestibili assoggettati a fissazione de' prezzi co-

rispettivi Calamieri, sarà dovere de' Bottegghieri, e Venditori stessi di tenere esposti nelle loro Botteghe, o Stazj, e in sito e modo cospicuo, e visibile i detti Calamieri in ciascun tempo correnti, onde possa essere da chiunque osservato, e riscontrato il prezzo di ciascun genere in pena mancando di L. 25., nella qual pena incorrerà chiunque de' Bottegghieri e Venditori predetti che ardisse di alterare nella Vendita rispettiva de' generi il prezzo da' Calamieri fissato, o commettesse frode, e gabbo nel peso, o misura nell'atto di praticarne la vendita in danno, ed aggravio de' Compratori.

XII. Chiunque porterà comestibili, e generi di qualsivoglia sorte sulle Piazze, e Mercati di questa Città, non possa maliziosamente nè sotto alcun indebito pretesto negarne la vendita a chi che sia, e sempre a prezzi comuni, e discreti analoghi alla natural copia de' generi stessi, dovendo astenersi da qualsivoglia ingorda pratica, e artificio diretto a rialzarli eccedentemente, e trarne incompetente guadagno. Sarà pur dovere de' medesimi Venditori de' Comestibili non partire da quel sito, e stazio, che averà occupato se non dopo levata la Banderuola, o suonato il mezzo giorno di Palazzo, quando non abbia prima smaltito intieramente il genere, che avesse portato in vendita.

XIII.

XIII. Perchè sia rimosso l'abuso de' Lotti, che talvolta si formano costituendone il premio in Frutta, Erbaggi, Uccellami, Pesce, e di altri generi de' Comestibili, e che circolano in Città per il loro esito, e compimento, da' quali oltre gli altri mali effetti che si vogliono troncati, ne deriva eccedente incarimento de' prezzi, alletando, e nutrendo l'avidità, e ingordigia de' Venditori, e possessori a proccacciarne per tal via lo smercio con esorbitante rialzo, e guadagno della più scelta, e miglior parte dei generi stessi, incettandola, e raccogliendola con apposite separazioni a tal fine, col sottrarla al naturale, e libero provvedimento, e ricerca de' Compratori, si dichiarano vietati, e proscritti tutti i Lotti di qualsivoglia sorte di Comestibili, onde non vi sia chi ardisca di praticarli in veruna forma, mentre trovati, e colti che siano i Lotti stessi, saranno irremissibilmente asportati dalli Ministri i generi, ossia premj, de' quali fossero fermati, da distribuirsi, ed applicarsi ad arbitrio della Giustizia.

XIV. Per togliere finalmente ogni intelligenza, con cui li Uffiziali colluder possano co' Botteghieri, e Venditori di Comestibili a sovvertimento delle buone discipline in tale argomento, e con danno della Popolazione in onta alle Leggi, resta vietata, e proscritta ogni benchè minima somministrazione

ne di mancia o altra simile contribuzione in pena di Ducati 50. tanto agli Officiali se ne riceveranno, quanto alli Botteghieri, e Venditori se ne somministreranno da essere applicati, e disposti a beneficio de' Monasteri, e Luoghi Pii di questa Città.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti, non che consegnata Copia a' rispettivi Capi delle Fraglie, ed ai Chiozzotti soliti a capitare cogli Erbaggi, onde non vi sia al caso di scoperta contraffazione adito alcuno a pretesti, e scuse, dovendo gli Ordini presenti essere integralmente eseguiti. In quorum &c.


Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie
li 4. Giugno 1798.

(Niccola Mussati Presidente .

(Francesco Venetze Presidente .

(Antonio Marchetti Presidente .

Gio. Battista Foppa Segr.



PER la prossima consueta Apertura nel Teatro Nuovo della Fiera del Santo restano per ordine, e con intelligenza di chi Comanda fissate l'infrascritte Discipline, che si ren-

rendono Pubblicamente note per l'esatta loro osservanza.

Li Signori Ufficiali, che saranno destinati all'Ispezione anderanno intesi colla Nobile Presidenza per la distribuzione delle Sintoninelle, per mantenere il buon ordine, e la quiete nel Teatro.

Sarà vietato a chiunque di qual si sia condizione, e grado d'entrare in Teatro con Torcie a vento accese.

Non potrà alcuno neppur con Torcie accese di Cera ascendere le Scale, ed entrare nei Corridori, essendo riserbata tal distinzione soltanto a chi rappresenta il SOVRANO.

E' parimenti inibito risolutamente l'uso della Pippa in qualunque luogo del Teatro.

Non saranno accordate le Repliche senza le competenti permissioni, ed Assensi.

Per allontanare ogni confusione, ed irregolarità, e perchè non sia impedita a chiunque la vista, non potrà alcuno trattenersi in piedi fra le file de' Scanni, non potendo essere occupati, che da quelli che avranno li Biglietti.

L'ingresso nella Scena è proibito a chiunque senza la permissione della Nobile Presidenza, escluse da tal inibizione le sole Persone necessarie, ed occorrenti al servizio.

In Platea non potrà entrare alcun Servo
in

in Livrea se prima non supplirà al pagamento dello Scanno.

Se accaderanno Violenze, Disordini, Fisci, battimento di Scanni, ed altre ingrate Emergenze, potrà la Nobile Presidenza prestarsi alle opportune istantanee provvidenze, ed ordinare coll'intelligenza delli Signori Ufficiali d' Ispezione gli arresti, che convenissero di qualunque individuo, e così pure al caso di violente, ed arbitraria apertura di qualunque Palco, semprechè non fosse addetto al Militare, soggetto alla competente Autorità.

Alle ore 9 e mezza Pomeridiane averà immancabilmente principio la Recita.

Durante la presente Apertura sarà chiuso il Teatro ne' giorni di Venerdì, ed altro giorno per Settimana, che sarà creduto conveniente dalla Nobile Presidenza.

Padova 5. Giugno 1798.

(Gio: Battista Giusto Co: Bolis Presidente Cassier .

(Gio: Battista Scudolanzoni Presidente .

(Giulio Cesare Co: Dottori Presidente .

Andrea Dorigbello Nod. Coll. Cancell.

STRI.

S T R I D O R E

LA PRESIDENZA ALL' ADIGE, FIUMI,
ACQUE ec.

Relativamente agli Ordini della Regia Commissione Camerale si fa pubblicamente intendere, e sapere, che sono sospese le Riduzioni delli due Consorj denominati Motta, e Ritratto Monselice, che erano stabilite per il giorno dieci del corrente.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso a pubblica cognizione.

Dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque li 8.
Giugno 1798.

(Francesco Gusella Presidente .

(Alvise Dott. Bottelli Presidente .

(D. Colombano Colossis Presidente .



LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Rende nota colla stampa la seguente Lettera della Regia Commissione Camerale da essere pubblicata nelle Ville della Provincia Pa-

Padovana, nelle quali occorresse, a comune notizia, e per l'esecuzione a chi spetta.

Padova li 3. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



Venezia 4. Giugno 1798.

LA Regia Commissione Camerale per esecuzione del proprio Decreto 5. corrente commette, che nei luoghi soliti sia da chi spetta pubblicato, che per il giorno 3. Luglio prossimo venturo gl' Individui del Consorzio delle otto Ville quattro Padovane, e quattro Vicentine abbiano ad intervenire a questa parte nella solita Sala degli ex-Auditori Novi alle ore quattro Pomeridiane, per devenire all' elezione di nuovi Presidenti, e trattar altri affari del Consorzio medesimo, e colla solita clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo. Si attende-
ran-

ranno sollecitati riscontri della presente esecuzione.

(*Francesco Donato* Presidente dalla R. C. C.
(*Paolo Bembo* Referente.

Gio: Antonio Gabriel Segr. Reg.



L A

DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

VEnendo rappresentato a questa nostra Deputazione per parte dei R. R. Monaci di S. Giustina di questa Città che da alcuni vengano inferiti gravissimi danni nelle loro Possessioni tanto arative, quanto vallive, soggette alla tenuta di Corezzola: e ciò turbando i diritti di proprietà preservati anche dagli Editti di Massima di questo Governo.

Si prescrive risolutamente inerendo pure a quanto fu a favor del Monistero ottenuto sotto l'ex-Veneto Governo, e che vigea all' Epoca 1796., che nessuno abbia ardire di portar danni di sorte alcuna nei Beni suddetti, e singolarmente colla Pesca negli Acque-
vol. 7. N.º XVII. R dot-

quedotti, Fossi, acque circondarie, o intermedie, tanto nelle situazioni arative, e prative, quanto nelle basse, e vallive, nè di ponere reti, o ferme per il Pesce, nè di adoperare le cose dette Negosse, o altro ordigno da prender Pesce, nè di fermare con esse il corso dell'acque; salvo il caso che avessero licenza in iscritto da quel Reverendo Padre Cellerario, in pena ai trasgressori di esser assoggettati a formazione di Processo, e a quei castighi, che saranno trovati corrispondenti alla rispettiva colpa del competente Giudice Criminale, al qual effetto restano espressamente incaricati i Comuni di portar le relative Denonzie, e di praticar il fermo di qualunque trasgressore.

Ed il presente stampato che sia, sarà pubblica o *inter Missarum Solemnia*, e affisso ovunque occorresse a pubblica notizia, ed affinché da alcuno non se ne infinga ignoranza.

Padova 9. Giugno 1798.

Francesco Maria Co: Cittadella, Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.

LA

DELEGAZIONE DI POLIZIA

DI PADOVA.

PER la prossima Fiera del Santo potendo essere più frequente il concorso, e il ricapito di Forastieri in questa Città, sopra i quali l'Ufficio Nostro è incaricato di una particolare sopravveglianza, si ripete in risoluta forma ai Locandieri, Osti, Bettolieri, Affittaletti, e a chiunque particolare l'obbligo loro imposto con precedenti Proclami di doverli prontamente notificare a quest'Ufficio sotto le pene già cominate al caso di trasgressione, e a questa medesima notifica dovranno pur essere obbligate le Comunità Religiose al caso dell'arrivo di qualche loro Individuo, od altra figura qualunque di Estero Stato.

Padova dalle Delegazioni di Polizia li 10.
Giugno 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Seg.

NOTIFICAZIONE.
LA PRESIDENZA ALL'OFFIZIO
ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

In esecuzione al Decreto 11. Maggio prossimo passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli ordini della stessa del giorno 5. corrente rilasciati a questa Presidenza

Fa pubblicamente intendere, e sapere
Che gl'individui del Consorzio della Sesta Presa di Brenta abbiano nel giorno 23. Luglio prossimo venturo ad intervenire alla riduzione del Consorzio fissata nella solita Sala delli Ex Auditori Novi in Venezia alle ore quattro Pomeridiane per divenire all'Elezione di quattro nuovi Presidenti, ritenendone due della Presidenza spirata, e per trattar degli affari del Consorzio medesimo, e colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Al quale oggetto saranno anche dispensati dalla persona incombenzata li soliti inviti.

Data dall'Officio Adige, Fiumi, Acque ec. li 11. Giugno 1798.

- (Angelo de' Lazara Presidente
 - (Francesco Gusella Presidente
 - (Alvise Dott. Bottelli Presidente
- Antonio Maria Zabvo. Not. Coll. Campi*

LA

LA PRESIDENZA DELL' OFFICIO

CONTROLLI ANDECI

ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

REnde nota colla Stampa la seguente Lettera della Regia Commissione Camerale da essere pubblicata, e diffusa per la Provincia Padovana a comune notizia, e per la inalterabile esecuzione.

Padova li 11. Giugno 1798.

(Francesco Gusella Presidente .

(Alvise Dott. Bottelli Presidente .

Antonio Maria Zabeo Not. Coll. Cam.




Venezia 5. Giugno 1798.

LA Regia Commissione Camerale stabilisce, che li Presidenti, che erano in Offizio nel 1796. di tutti li Consorzi in qualunque Provincia situati, debbano rientrare nell'esercizio delle loro funzioni nelle Presidenze. Sarà dovere di essi Presidenti rimessi, se fossero fuori del tempo dalle Leggi prescritto, di convocar fra un Mese li Consorzi coi soliti metodi per l'elezione di nuove
Pre-

Presidenze; e quelli poi, che cessassero o per Legge di tempo, o per elezioni posteriori al 1796, dovranno render conto esatto della loro Amministrazione.

Il Francesco Donato, Presidente della R. C. C.
e Paolo Bembo Referente.

Gio: Antonio Gabriel Segr. Reg.



NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.

DAI Ricorsi prodotti venne a riconoscere questa Deputazione agli abusi introdotti nel pagamento delle Decime, e Quartesi dovuta ai Loro legittimi Possessori, e però ad oggetto di togliere i medesimi, e di ripristinare le relative Leggi, e Consuetudini vigenti all' Epoca Primo Gennaio 1796. fa pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che dovrà ogni Proprietario, Livellario, Lavoratore, ed Affittuale pagare a chi s'aspetta tutto ciò ch'è dovuto in qualità, e quantità per ragion di Decima, e di Quar-

Quartese tanto delli **Fruimenti**, e **Biade**, come delli **Formentoni**, **Miglio**, **Sorgo Rosso**, **Uva**, **Minuti** d'ogni genere, ed altri prodotti a norma delle **Leggi** predette, e **lo**do-
voli **consuetudini**.

Secondo. Che a tale oggetto, secondo gli antichi metodi, non potrà esser permesso a chiunque obbligato a **Decima** o **Quartese** di trasportare dai **Campi** le **Crosette** di **Formento**, o altre **Biade**, se prima non sarà dai **Decimali**, e **Quartesimali** riconosciuto il loro numero, e contrassegnata la parte dovuta alla **Decima**, e **Quartese**, dovendo però essi **Decimali**, e **Quartesimali** esser pronti, e solleciti a fare il riconoscimento, e contrassegnazione predetta tosto che ne saranno avvisati.

Terzo. Non potrà esser vietato in verun modo alli suddetti **Decimali**, e **Quartesimali**, di far riconoscere a tempi opportuni col mezzo di persone **Perite** il **Verbe** degli altri prodotti soggetti a **Decima**, e **Quartese**, onde siano prevenuti, e possano più facilmente riconoscere le **contravvenzioni**, e li **defraudi**, alle quali in proporzione della riconosciuta gravizza, saranno, oltre il risarcimento dei danni, inflitte le meritate pene dai rispettivi **Giudici Criminali**.

Sarà la presente pubblicata, ed affissa ad universale notizia, e letta dai **R. R. Parrochi** all'Altare nel maggior concorso di **Popolo**.

lo, onde non ne possa alcuno allegare ignoranza per la sua inviolabile esecuzione.

Padova dalla Camera della Deputazione suddetta li 11. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato .

(Giacomo Maggioni Deputato .

(Alvise Camposanpiero Deputato .

(Benedetto Trevisan Deputato .

Il Cancell. Allegri.

UA-

CIRCOLARE

ALLI NOBILI
DEPUTATI DELLA TERRA-FERMA
CAPI DI PROVINCIA.

A Togliere qualunque equivoco, con cui alcuni Corpi della Terra-Ferma mal interpretarono il Proclama del Regio Governo Generale 31. Marzo decorso per quello riguarda le mansioni appoggiate alla Regia Commissione Camerale, per cui ad essa fu trasferita la sopravveglianza ad alcune discipline, che prima della sua istallazione erano state dal Proclama 6. Febbraro ritenute al Regio Governo Generale, la Regia Commissione predetta per espresso comando del Regio Governo Generale medesimo in Decreto in data 28. del decorso commette ai Nobili Deputati di di considerare da ora in avanti dipendente dall'autorità di essa qualunque deliberazione di massima, e qualunque decisione sui particolari ricorsi relativi ad argomenti concernenti gli oggetti descritti nell'Articolo XI. del suddetto Proclama 31. Marzo decorso.

Essi dunque niente deliberando con De-
vol. 7. N.º XVIII. S cre-

creti o Proclami senza l'assenso della Regia Commissione Camerale, eserciteranno il loro zelo, ed animeranno quello degli Offizj Civici a porgere alla Regia Commissione Camerale predetta li ricorsi dei privati, e dei Comuni del loro Territorio, accompagnati da tutti i lumi necessarij ad illustrare la materia, e col riputato loro parere; siccome pure produrranno quanto la locale esperienza suggerirà loro di vantaggioso al pubblico, e privato interesse, relativamente a ciascheduno degli oggetti medesimi.

Quello che la Regia Commissione Camerale sarà per deliberare nelle materie predette sarà da' Nobili Deputati senza ritardo eseguito, purchè non vi fossero Decreti in contrario sospensivi, e regolativi del solo Governo, al quale in qualunque caso sarà sempre aperto l'adito ad essi Nobili Deputati di portar i loro ricorsi, quelli solo per altro, che dalla Regia Commissione Camerale si fosse creduto di licenziare o in totalità, o in alcuna sua parte.

E come per gli Articoli VII. VIII. IX., X. devono mandar al Regio Governo Generale li documenti delle cose seguite nelle loro Sessioni, così d'ora in avanti dovranno mandarle contemporaneamente alla Regia Commissione Camerale; la quale per onor proprio, per dovere al Regio Servizio, e per premura del possibile sollievo e disagi-

gravio delle Popolazioni si presterà con tutto l'impegno ad approfittare dell'opera de' Nobili Deputati predetti.

Venezia dalla Regia Commissione Camerale li 3. Luglio 1798.

(*Francesco Donado Pres. della R. C. C.*

Gradenigo Segr. Reg.



SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE EFFETTIVO DI
STATO DI S. M. I. R. AP.

PRESIDENTE ALL' ARSENAL,

*E Comandante dell'ex-Marina Veneta,
e di quella Imperial di Trieste.*

NEl riflesso che i doverosi tributi de' Sudditi verso il Sovrano sono stati in ogni tempo i mezzi con li quali ogni Nazione è corsa a' piedi della Pubblica autorità per il buon esser di se stessa, e per solidamente mantenersi in tutti gli attivi rapporti dello Stato, venendo di riconoscer da quest'immi-

menti oggetti, che furono sempre la più ferma base dell'economica legislazione sopra ogni genere di Pubblico peculiare diritto, che dalle circostanze de' tempi, e dal monopolio sono stati questi feriti, e dalla mala inclinazione d'alcuni Uomini infranti, con la manifesta introduzione in questo Stato, Circolazione, ed Uscita, che tutt'ora va continuando nella Terra-Ferma, e nelle Provincie Oltremare de' Canevi grezzi Esteri, di Cavi, Gomene, Menali, ed altre Manifatture, e ritrovando di dover poner remora ad ogni ulterior dannoso progresso, volendo sacri i diritti tutti di questo Ramo di Regia Finanza, e corretti tutti quelli, che li violassero, vigile nell'esercizio dell'autorità dall'Augusto Nostro Sovrano a lui clementemente accordata nell'indiminuta verifica-zione di tutti li sublimi oggetti al di lui solo zelo commessi, inerendo alle Deliberazioni in varj tempi dal Governo dell'Arsenale emanate nel proposito, e specialmente alla Legge 1788. 24. Maggio, richiamando il Suddito al suo dovere, ed all'obbedienza delle Leggi l'Estero stabilisce:

Che qualunque Negoziante di Canape, o altra Persona si Suddita di Sua Maestà che Forestiera non possi introdurre Canapi grezzi Esteri, nè vender li stessi nella medema da qualunque luogo provengano sì da Mar che da Terra d'Ingresso, se prima con Quadri

dri a stampa di scorta da levarsi alle Cancellerie, e Pallade non saranno questi stati rassegnati nell' Imperial Regia Tana di Venezia, nè far circolare ne' Luoghi alla medesima adjacenti, e per lo Stato li medesimi, nè far uso delli stessi senza che siano accompagnati delle legali prescritte Bollette con il pagamento de' Pubblici Dazj d' Entrata, ed Uscita, alli quali si vuole abbia a sottostare anche l' Estera Stoppa, proibendosi severamente ad ogni uno d' introdurre in Venezia, e nello Stato Canapi Esteri, lavorati in Granzuoli, e Lasegneti, in Resti-Filli, Spaghi, Stoppa, Cordami, Sartiami, Cavi d' Acqua, ed in qualunque altro immaginabile Lavoro, come pure Canevi di Ligadure, e forme differenti da quel Paese da dove saranno stati raccolti, dovendo tali Canevi esser scortati da una Fede giurata del Parroco, o d' altre autorità del loco da dove fossero li Canevi stessi provenienti, nella qual Fede sarà descritto il numero de' Fassoni del Canevo, e il suo peso, perchè ritrovando li Canevi senza che siano accompagnati dalli prescritti requisiti, e Bollette, con le Legature differenti dalla loro originaria provenienza saranno giudicati di Contrabbando, ed il genere colto in contraffazione sarà assolutamente confiscato.

Tutti li Canapi Esteri grezzi che con la prescritta scorta saranno introdotti in questa
Re-

Regia Tana, e saranno grezzi, o lavorati dritti per Ponente con qualunque Bandiera goderanno l'Esenzione delli Dazj d'Ingresso, e d'Uscida, e del solo Dazio d'Uscida tutti li Canevi Esteri, come sopra introdotti e Lavorati, che con Sudditi Bastimenti solamente saranno estratti da Venezia per l'Istria, Dalmazia, Golfo, Bocche di Cattaro, e Levante.

Non vi sia in Venezia, nè nello Stato Costruttur di Cavi, e Gomene, o altri Cordaggi, ch'ardisca d'impiegar nel Lavoro degli stessi Canape, che non sia stato Estratto dalla detta Tana, e che dal Bollo con il quale deve esser contrassegnato, non si riconosca che abbia supplito alli prescritti Dazj d'Entrada, e d'Uscida; E siccome fu in ogni tempo sotto le più severe pene proibito il Lavoro di Corde, Rigani, Forzini, e di qualunque altra Manifattura di simil genere, e di qual si sia peso di Cavi, Gomene, e Cordami vecchj disfatti prima, e ridotti in Stoppa, così ritrovandosi circolare per lo Stato Generi della sorte suddetta, doveranno esser questi fermati come dannati da tutte le Leggi per esser irremissibilmente fiscati, senza che le possa esser fatta grazia, assoggettando il Contrabbando a tutte quell'altre pene, che meritasse la qualità della colpa.

Qualunque Padron di Barca, ch'imbarcas-

casse Canevo grezzo Estero, non dovrà caricarlo, se non a condizione di condurlo *recto tramite*, e senza distrazione all'Imperial Regia Tana di Venezia; perchè abbia a pagar li comandati Dazj, mentre mancando a quanto le resta ingionto, oltre alla perdita del Canevo caricato, e al dover pagar in oltre la pena di Duc. 5. per ogni Fasso del medesimo, le sarà confiscata la Barca per la sua trasgressione.

Ogni Barca, Carro, Carretta, o altra Vettura che sarà ritrovata transitare per il Stato con Canevo grezzo Estero, o Cordaggi di qualunque genere senza che siano accompagnati dalle Bollette di scorta di questa Imperial Regia Tana, e venisse arrestata; sarà accordato al Detentore Soldi dieci per ogni Libbra Veneta grossa del detto Genere in premio della di lui diligenza, restando fiscato il Genere, e Manifatture fermate.

Affinchè però le presenti prescrizioni, cautele, e disposizioni siano come si vuole costantemente eseguite, sarà dell'attenzione, e premura di tutti li Rappresentanti delli Governi della Patria del Friul, e specialmente delli Governi di Verona, Vicenza, Padova, Bassan, Castelfranco, e Cittadella, per li quali luoghi da quanto risulta sono più frequenti le Contraffazioni, e Contrabbandi per la via di Carpi, e Castagnara, e
per

per le altre Strade del Vicentino, Veronese, e Bresciano, che hanno comunicazione col Bolognese, come pure alli Governi, e Consigli della Dalmazia, ed Albania per quello sia al comodo facile alle Condotte per Mare, di estendere tutti gl'ordini, e distribuirle occorrenti custodie necessarie a divertimento d'ogni dannosa introduzione, promettendo a Denonzianti, o Accusatori, che saranno tenuti secreti, e che conseguiranno il beneficio sopra stabilito in premio de' Dettentori ogni qual volta seguirà il fermo, e sarà confiscata la roba fermata, devenendo dietro le Riferte a quell'Inquisizioni, onde liquidare la reità dandosi il merito di partecipare il risultato a questa Presidenza, onde si possi deliberare perciò che spetta alla Giustizia, e sarà creduto d'ordinare nel proposito.

Si presteranno pure tutti li Deputati, Sindici, Ministri delle Comunità, e Feudi, e così in generale tutti li Territorj dello Stato, non meno che le Famiglie di Giustizia; e le Squadre di Finanza, che scoprendo, o incontrando Barche, Carri, Carrette, o altre Vetture, che fossero caricate con Canavò Grezzo Estero, Cordaggi, o altro senza li prescritti requisiti, come Cavi refatti proibiti da tutte le Leggi, che si vuole risolutamente proscritti, di farne il fermo assoggettando alli consigli Generali della Provincia

cia dove questo succedesse la Relazione per dipender da quanto le venisse ordinato.

Sarà del zelo d'essi Consiglj, eguali nel sentimento di prestarsi con ogni fervore al maggior servizio, ed interesse del nostro Augusto Sovrano, come delli Governi Generali darsi il merito ogni fermo che seguisse d'anzar le partecipazioni a questa Imperial Regia Presidenza per le ulteriori Deliberazioni, e per quell'altre disposizioni, che si rendessero necessarie per la traduzione del Canevo, o Cordaggj fermati a questa Imperial Regia Tana di Venezia per esser impiegato tutto ad utile, e servizio del Sovrano, ogni qual volta fosse giudicato il genere stesso reo dalle Leggi, e di Contrabbando.

Ed il presente sarà spedito in tutti li luoghi dello Stato da Terra, e da Mar, onde non vi sia alcuno che finger possa ignoranza, e perchè riportar abbia l'intiera sua esecuzione restando nel tempo stesso generalmente pubblicato ne' luoghi soliti per la sua intiera osservanza.

Dat. dall'Imperial Regio Arsenal di Venezia li 4. Luglio 1798.

(*Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni Nod.,
e Scrivan Grande.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. AP.

PRESIDENTE ALL' ARSENAL,

*e Comandante dell' ex-Marina Veneta,
e di quella Imperial di Trieste.*

Rendendosi sommamente incomodo, e pericoloso all' andata, e ritorno dei Legni Imperiali, ed alle necessarie Marine Evoluzioni l' ingombro, ed il disordine, col quale sono situati li Legni Mercantili, ed altre Barche nel Canal di San Marco, ed essendo necessario di richiamar la buona disciplina nel proposito, viene destinato il Capitano Z. Antonio Tiozzo in Provisionale Capitano del Porto.

Dovranno dunque tutti gli Uffiziali, e Direttori dei Legni Imperiali adattarsi a quanto per parte di questa Presidenza verrà ad essi da lui ordinato, e dovranno li Capitani, o Direttori dei Bastimenti Mercantili, e di altri Pubblici Legni, li Gastaldi d' ogni Traghetto, e qualunque altra Persona, che
con

con Barca propria, o di altri prendesse posto in questo Canale di S. Marco, ricónoscere il Capitano del Porto suddetto, come incaricato da questa Presidenza, e Comando di Marina all'esercizio dei doveri ad esso ingiunti, ed ubbidirlo in tutto ciò, che loro comandasse relativamente alla stazione dei Legni privati, sotto quelle pene militari, a chi contravenisse, che saranno trovate di Giustizia dalla Presidenza, e Comando medesimo.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e diffuso a comune intelligenza, ed intimato alle figure suindicate.

Data dall'Imperial Regio Arsenal di Venezia li 5. Luglio 1798.

(*Querini Presidente Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.

C A P I T O L I

Per il Dazio Pesce Fresco al Palo da eseguirsi tanto nella Città di Venezia, che nella Città di Chiozza deliberato dall' Imperiale Regia Intendenza Generale alle Finanze con Decreto 10. Luglio a Dom. Giovanni Battaglia qu. Donà per una Condotta d'Anni Otto, quali avranno il loro principio il dì 20. Luglio 1798., e termineranno li 19. Luglio 1806., con li patti, obblighi, e condizioni seguenti.

I. **C**Autar dovrà il Conduttore il Regio Erario della Somma, per cui a titolo di Canone sarà deliberato il Dazio suddetto con Deposito in effettivo contante in Cassa Regia per l'importar d'un Quadrimestre del Canone annuo; qual Deposito dovrà esser effettuato entro giorni otto dopo emanato al Decreto di Deliberazione, e restar fermo fino al terminar della Condotta, nè potrà esser girato dal Conduttore, che a pagamento dell'ultime quattro Rate mensuali; e non venendo effettuato detto Deposito nel termine come sopra, sarà incantato il Dazio a tutte spese del Conduttore, con obbligo di rifare tutti li danni, ed interessi verso la Regia Cassa.

II.

II. Contribuir dovrà il Conduttore suddetto l'annuo Canone, che sarà come sopra convenuto con riparto di Rate dodici verificabili nell'Erario Regio di Mese in Mese posticipato per Cassa, ed in buona Valuta di giusto peso, ed al corso delle Gride; e mancando al pagamento d'una sola Rata gli verrà girato l'equivalente importar del Capitale esistente in Deposito, come sopra, qual Deposito non venendò entro giorni otto reintegrato, sarà posto all'Incanto il Dazio suddetto a spese, e danni dell'Abboccatore.

III. Sarà in facoltà della Sovrana Autorità in corso di Condotta di far tutte quelle regolazioni, e discipline, che crederà esser opportune per il Dazio stesso; ed anche potrà in corso, come sopra, avvocar a sè il Dazio suddetto previo avviso di Anno uno, senza che possa il Conduttore, come altresì per qualunque impensato caso, o pretesto, aver diritto a bonificazione, o risarcimento alcuno, tanto per le cause sopra espresse, che per qualunque altra, niuna eccettuata, dimodochè abbia l'Abboccatore a pagar sempre indiminutamente l'annuo Canone, come sopra convenuto, eccettuato però il caso d'avvocazione.

IV. Sarà, e s'intenderà soggetto a questo Dazio il Pesce Fresco, Galume, o sia Pesce armato, proveniente tanto dall'Istria, e Dalmazia Suddita, quanto da altri Luoghi
non

non Sudditi, e Valli Forestiere, nonchè dalle Comunità, Luoghi, Valli del Dogado, come infra sarà dichiarato.

V. Sarà debito de' Conduttori del Pesce di levar le loro Bollette nelle solite Cancellerie del Lido, Malamocco, e Chiozza, contenenti la vera quantità del peso, e del numero, per poi licenziati che siano dalla Sanità, condurlo *recto tramite* al Palo, ed ivi tutto esporlo in Vendita secondo le Leggi dell'Arte de' Compravendi.

VI. In relazione al precedente Capitolo resta proibito non solo a' Conduttori di occultar qualsisia quantità di Pesce, o di venderla fuori di Palo sotto la pena di Ducati venticinque da pagarsi irremissibilmente; ma anche a chi si sia di accostarsi alle Barche de' Conduttori per levarne il Pesce in pregiudizio del Dazio, e dell'Arte de' Compravendi, a cui soli, sin tanto che sussisterà la stessa Arte, compete la legal compera al Palo, e rivendita nelle Pubbliche Pescarie; e detti Compravendi non potranno neppur essi abordar le Barche del Pesce di qualunque si sia genere dipendente dal Dazio sotto pena come sopra, ma solamente sarà permesso questo al loro Gastaldo, alli due Periti, e Pesatori, ed al Governatore del Dazio con suo Assistente, per il che saranno al caso prestare quelle custodie, che fossero necessarie.

VII.

VII. Stabilita la massima, che il Dazio sull'introito, e consumo del Pesce tanto in Venezia, che nella Città di Chiozza proveniente come sopra tanto dall'Istria, e Dalmazia Suddita, che da altri Luoghi, e Valli non Suddite, Comunità, Luoghi, e Valli del Dogado non più abbia ad esigersi secondo l'antecedente pratica il 26. per Cento sul valore di detto Pesce venduto all'Arte de' Compravendi, ma invece si debba regolare il Dato sul peso del Pesce stesso, che verrà condotto alle Pubbliche Pescarie, ed esposto alla Vendita, così per semplificare possibilmente l'esazione di detto Regio Diritto, sarà osservata in avvenire per il suo pagamento da ogni Conduttore, e Compravendi Pesce la Tariffa posta in fine di questi Capitoli, nella quale resta specificata l'importanza del Dazio a Libbra per le diverse qualità, e specie di Pesce soggetto al medesimo, la quale importanza dovrà essere pagata metà dal Proprietario del Pesce, e l'altra metà da' Compravendi secondo il metodo solito praticarsi in passato.

VIII. Sarà obbligo del Daziere di pagar a' Conduttori del Pesce il prezzo del Pesce stesso, da loro venduto a' Compravendi, e ciò entro il termine di un giorno, trattendosi unicamente sul prezzo stesso l'importar del Dazio per la metà loro spettante, e mancando al pronto pagamento, come sopra,

ta, potranno li Conduttori del Pesce, presentata Fede della Vendita, levar Mandato reale, e personale contro il Daziere debitore senz'alcuna previa intimazione.

IX. Come nelle compre al Palo non devono da Compravendi eccedersi i prezzi limitati dalle Tariffe per la rivendita nelle Pubbliche Pescarie, così al caso, che da Compravendi venissero offerti a Conduttori i prezzi indiscreti, e non convenienti, saranno li Conduttori stessi in libertà di vender da se medesimi il Pesce condotto nelle Pubbliche Pescarie, sempre però al Minuto, a Peso, ed a Tariffa, nel qual caso dovranno essi pagar al Daziere l'intero Dazio indicato nella Tariffa.

X. Li Compravendi saranno obbligati di settimana in settimana pagar integralmente al Daziere tutto quello anderanno verso di lui debitori sì per conto del Pesce comprato al Palo, e da lui pagato, che per ragion di Dazio, dovendo dar buone, ed idonee Pieggerie con formale relativo Costituto, e sarà in facoltà esso Daziere di poter summaramente astringer i Pieggi, e levar Mandato reale, e personale contro i Compravendi debitori, facendolo eseguire senz'altra intimazione, oltre di che ad ogni richiesta di esso Daziere potrà esser sospeso il Compravendi debitore dalla facoltà di comprar al Palo, nella qual facoltà non potrà esser rames-

nesso, se non sarà saldato, e accordato con il Daziere medesimo.

XI. Esenti li Proprietarij del Pesce pescato, e preso nelle Acque del Dogado, così quello delle Valli stesse, ed ultimamente per Decreto 1760. 29. Settembre le Orade delle medesime dal pagamento del Dazio, potrà ognuno di detti Proprietarij vendere il suo Pesce sopra la propria Banca nelle Pubbliche Pescarie, o col mezzo di que' legittimi Venditori, che verranno, come in passato, da essi assegnati, espressamente intendendosi, che se detto Pesce sarà acquistato da' Compravendi, o da altra persona per rivenderlo, dovranno questi pagare quell' imposta sul peso del Pesce stesso, che nella infrascritta Tariffa viene appositamente dichiarata a qualità per qualità sopra il Pesce di tal provenienza, coll'obbligo ad essi Compravendi, ed altre Persone di dover di giorno in giorno pagare al Daziere l'importar di detto Dazio, il quale, in difetto, avrà la facoltà di far escludere dalla Superiore Autorità il Compravendi, ed altri dalle compresi in Palo, che fuori di Palo sino a tanto che avrà saldato, o si sarà accordato come sopra.

XII. Preservato il Privilegio all'Arte de' Compravendi di poter acquistar il Pesce da' Proprietarij Pescatori, o Mercanti, e venderlo sulle proprie Banche nelle Pubbliche Pescarie, sarà inibito a chi che sia Sbazze-

ro, od altro Individuo fuori della detta Arte di poter acquistar per vendere qualunque genere di Pesce, nè per le Strade, nè per le Pubbliche Pescarie sotto pena di Ducati venticinque, oltre la perdita del genere; alla qual pena sarà soggetto lo stesso Venditore, se contro la Legge venderà Pesce a dette figure, che si vogliono escluse per ogni riguardo. Sarà ogni Compravendi, così pure ogni Venditore di Tratte, Bragagne, e Venditori delle Comunità Pescareccie, Venditori di nuove Compagnie, Vallesani, Venditori di Valle, e delle Comunità del Dogado tenuto di munirsi di un Mandato, che sarà rilasciato dal Daziere per autorizzarlo alla compera, e vendita del Pesce, senza del qual Mandato non potrà chi che sia azzardarsi di vender Pesce sotto pena come sopra da essere irremissibilmente eseguita.

XIII. Gl' Institutori di nuove Compagnie Pescareccie, Vallesani, Comunità del Dogado, ed altri come sopra, per goder il beneficio dell' esenzione del Dazio dovranno essi pure vendere il loro Pesce al Minuto sulla propria Banca, o col mezzo de' loro Venditori, venendogli accordata una sola Banca per ogni Valle, Comunità, e Compagnia Pescareccia, altrimenti vendendolo a Compravendi per essere rivenduto, dovrà il Compravendi pagare l' intero Dazio a tenor dell' indicata Tariffa. Se li suddetti Institutori di
nuo-

nuove Compagnie, Vallsani, e Venditori delle Comunità suddette venderanno Pesce, che non sia di sua Compagnia, Valle, e Comunità, dovranno pagare il Dazio giusto alla predetta Tariffa.

XIV. Permessò essendo a Pescatori Chiozzotti da Decreto 1682. 13. Maggio di valersi degli altri Originari Chiozzotti, loro Compagni, e Confratelli descritti nella Scuola di S. Andrea di Chiozza per la Condotta, e Vendita del loro Pesce in Venezia esente da Dazio, allorchè venga per essi venduto al Minuto, dovranno perciò eseguirsi le condizioni, e requisiti tutti apposti nelli Capitoli in tal proposito approvati a tutela del Dazio con esso Decreto 1682. 13. Maggio.

XV. Per il Pesce, che viene comprato in Chiozza per condursi a Venezia, e così pure per il Pesce Dolce delle Valli dello Stato, che si compra egualmente per esitarlo in queste Pubbliche Pescarie dovrà aver luogo l'Esenzione accordata col Decreto 1760. 29. Settembre.

XVI. E perchè sotto pretesto dell'esenzione, che godono le Comunità del Dogado, e le Valli dello Stato vi sono alcuni, che con defraudo non meno del Dazio, che dell'Arte de' Compravendi vendono il Pesce da loro comprato nell'Istria, e nelle Valli Forestiere, così sarà tenuto Processo aperto d'Inquisizione dall'Intendenza Generale per

rilevare i Contumaci Contraffacenti, quali, oltre la perdita del Pesce, cadranno in pena del doppio Dazio. Per questo medesimo effetto sarà fermato il Pesce, che venisse introdotto nelle Pubbliche Pescarie, o altrove, e constando col mezzo di Perizie, che dovranno farsi con giuramento, qualor non abbiano il legal documento della derivazione del Pesce stesso, che il Pesce sia realmente d'Istria, e Valli Forestiere sottratto dal Dazio, e dal Palo, dovrà esser irremissibilmente confiscato, e caderà il Contraffacente in pena di doppio Dazio, come sopra, dovendo in tutti li casi essere rassegnati alle rispettive Intendenze Provinciali li generi asportati per Contrabbando.

XVII. Non potrà chi che sia fuorchè quelli, che saranno autorizzati con Mandato rilasciato dal Daziere spedir, portar, e vender Pesce di qualunque sorta in Terra-Ferma per approvisionnement di quelle Città, o per inoltrarlo nell'Estero sotto pena della perdita del Genere, Barche, Animali ec., come era il praticato nel 1796., devoluta metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Daziere; e qualor devenisse il Conduttore a far delle Subaffittanze per la Terra-Ferma, dovranno queste essere rassegnate all'Imperiale Regia Intendenza Generale per la loro approvazione.

XVIII. Li suddetti Provigionieri saranno ob-

obbligati di pagar Soldi quattro per Libbra di Peso per il Dazio Transitò sopra il Pesce di qualunque sorte, che verrà estratto per la Terra-Ferma, e potrà anche l'Abboccatore discendere a degli Accordi per il pagamento del detto Dazio Transitò sopra qualunque sorte di Pesce, che fossero dal suddetto come sopra autorizzati d'innoltrare nelle Piazze, e Territorj della Terra-Ferma, e Dogado niuno eccettuato, dovendo rassegnarsi alli rispettivi Cedolari di Venezia, e di Chiozza col relativo genere, il qual Daziere resta pure incaricato dell'impianto di tale azienda, e sua disciplina, anche per la Città di Chiozza, ove affluisce il genere del Pesce, e si disperde in Consumo per la Terra-Ferma, volendo che resti sistemato, e disciplinato conformemente alla Città di Venezia anche la parte di questa Finanza, che riguarda la Città di Chiozza per l'Introito, consumo, e Transitò tanto del Pesce d'Istria, che delle Comunità, Luoghi, e Valli del Dogado, che in quella Città di Chiozza introita, si consuma, ed esce.

XIX. Saranno egualmente soggetti a questo Dazio tutti gli Uccellami, che dall'Estere Valli vengono introdotti per vendersi in questa Città, e Chiozza, dovendo gl'Introduttori munirsi della Bolletta, che a maggior cauzione del Dazio, sarà istituita.

tuita alli Cedolari di Chiozza, e Malamocco, in cui dovranno descrivere la vera quantità dell' Uccellame introdotto, e saranno tenuti pagar gl' Introduttori il Dazio a norma del consueto del 26. per Cento sopra il valore, intendendosiela con il Daziere, e ciò a suo maggior comodo, e utilità.

XX. Sarà tenuto il Daziere di supplire pontualmente al pagamento degli Stazj de' Compravendi verso i Padroni, e Proprietarij de' medesimi.

SEGUE LA TARIFFA.

TA-

T A R I F F A

Per l'esazione dell'Imposta sul Pesce Fresco, tanto proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Luoghi Esteri, che dalle Acque, e Valli del Dogado, esigibile in Venezia, e Chiozza sul peso di detto Genere, diviso nelle seguenti Classi.

PER L'INGRESSO, E CONSUMO.

PRIMA CLASSE PESCE NOBILE.

Proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Luoghi Esteri.

ogni Libbre
una di Peso.

SOLDI

T On, Palamida, e Pesce Spada	5
Brancini, Dental, e Corbeto —	9
Sfogli in sorte —————	4
Lanzardi —————	4
Orade —————	5
Sturioni, e Copese —————	9
Cani —————	3
Squaene —————	3
Rombi —————	9
Astesi in sorte, e Granzeole da Latte ogni Numero 100. Li- re 10. che sono Soldi due l'uno.	

Pro-

Provenienti dall' Acque, e Valli

del Dogado

ogni Libbre
una di Peso.

	SOLDI
Anguille _____	8
Brancini _____	9
Boseghe, e Volpine _____	6
Copese _____	8
Corbetti _____	7
Lissa _____	8
Orade dalla Corona _____	7
Porcelle _____	9
Rombi oltre Libbre 5. di peso _____	9
Sturion _____	9
Sfogli da Oncie 6. in su _____	6
Trie da Oncie 4. in su _____	9

SECONDA CLASSE PESCE MEDIO.

*Proveniente dalle Acque, e Valli
del Dogado.*

ogni Libbre
una di Peso.

	SOLDI
Asià, e Morona _____	1
Baicoloti _____	1
Bisatti Femenali da Libbra in su _____	1
Caostelli _____	1
Detregani _____	1
Lovi grossi oltre le Oncie 6. _____	1
Oradelle _____	1
Rombati meno delle Libbre 5. _____	1
Sombri _____	1
Verzelate _____	1

TERZA

**TERZA CLASSE PESCE MINUTO ESENTE
DI DAZIO.**

Proveniente dalle Acque, e Valli del Dogado.

Arbori	Goatte
Angusigole	Gambari
Anguelle	Granzi
Anzoletti	Granzeole
Baosa	Ganzarioli
Baracola	Lucerne
Bisatti Marini	Lovi meno delle On-
Bisatti Femenali me-	cie sei
no di Libbra	Menuagia
Bottoli	Molli
Bobbe	Moleche
Bocche in Cao	Menole
Baracole	Ostreghe
Barboni	Papaline
Barboncini	Pedochj
Chieppe	Paganelli
Canocchie	Passere, e Passarini
Caramali	Ragni
Cape di qualunque	Rospi
sorte	Soazi
Caparozzoli	Scampi
Folpi	Sardelle
Figghi	Sardoni
Garizzi	Sardelline
Gò	Scarpene

vol. 7. N.º XXI.

X

Sam-

Sampieri	☿	Schille
Sepe, e Seppoline	♄	Sachetti
Suri, e Suretti	♃	Zirolì

Proveniente dall'Istria, Dalmazia,
e Luoghi Esteri.

Angusigole	☿	Och'ade
Barboni	♄	Oradelle sino On-
Bottoli	♃	cie 3.
Cievoli	♂	Ombrelle
Caostelli	♁	Salpe
Granzi	♂	

E qualunque altra Specie di Pesce Fresco non nominato nelle due prime Classi.

Il suddetto Dazio dovrà esser pagato giusto la Legge stabilita a norma dell'antica pratica; cioè, per il Pesce proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Luoghi Esteri metà dal Proprietario Conduttore del Pesce, e l'altra metà dal Compravendi; e per quello proveniente dalle Acque e Valli del Dogado dalli Compravendi, e da qualunque altra Persona che compra per rivender sulle Pubbliche Pescarie; riconfermandosi l'Esenzioni alli Privilegiati del Dogado, Pescatori, e Proprietari di detto Pesce, se volessero venderlo da loro stessi al minuto sulla propria Banca.

PER,

PER IL TRANSITO.

Per il Dazio di Transito dovranno pagarsi dagli Estragenti Soldi 4. per ogni Libbra di Pesce di qualunque sorte che verrà estratto per la Terra-Ferma.

Venezia li 6. Luglio 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

NOTIFICAZIONE.

A norma delle benefiche intenzioni dell'Augustissimo Sovrano, le mire della presentata Amministrazione delle sue Imperiali Regie Finanze in questo Stato dovendo essere dirette, meno all'accrescimento de' prodotti, quanto che a semplificare l'esazione delle imposizioni per regola più sicura de' Contribuenti, ed alleggerirne il peso a favore della Classe la più bisognosa, l'Intendenza Generale delle prefate Imperiali Regie Finanze, nel prendere in considerazione l'atto

riale sistemazione del Dazio sul Pesce Fresco, non ha potuto che trovarla difettosa non solamente perchè l'esigenza regolata sul valore sempre variabile del Pesce, determinato per mezzi d'Incanti, non ha niente di stabile, e può dipendere, da una facile Collusione con conseguenze anche peggiori, ma di più, perchè cade non meno sul Pesce Comune, e di poco valore inserviente alla sussistenza la più ordinaria delle Persone poco commode, quanto che sul Pesce riservato alla Tavola de' Ricchi.

Per rimediarvi la prefatta Intendenza Generale, in virtù delle facoltà affidate alla medesima da S. M. I., ha creduto di dover modificare l'attual'esazione del Dazio suddetto restringendola a quelle sole specie di Pesci di maggior prezzo, e regolandola sopra una base stabile, quella cioè del Peso secondo la seguente Tariffa, nella quale due Classi distinte specificano il Pesce soggetto a Dazio con l'importanza graduata del medesimo per le diverse qualità di Pesce, e la terza indica le Specie assolutamente esenti a favore, e beneficio de' più poveri Consumatori.

Quindi si fa pubblicamente noto, che a cominciar dal giorno 20. di questo Mese da chiunque porterà, comprerà, e venderà Pesce tanto in Venezia, che nella Città di Chiozza, e così pure dalli preposti all'esigenza del Dazio, dovrassi esattamente osservare

essere quanto viene prefisso nell' infrascritta
 Tariffa per le diverse Classi e qualità di
 pesce soggette a detto Dazio, o dichiarate
 essenti dal medesimo; il tutto a norma dei
 Capitoli stampati a parte, e diffusi ovunque
 conviene; Salve tutte le disposizioni della
 Regia Congregazione Delegata perciò che
 riguarda le sue ispezioni circa l' Articolo
 delle Vetrovaglia, alle quali dovrà pure pre-
 starsi l' Abboccatore in ciò che concerne det-
 to Articolo.

TARIFFA

Per l'esazione dell' Imposta sul Pesce. Fre-
 sco ecc. Vedi sopra a pag. 159. e seg.

CA-

CAPITOLI

Onia Polizza d' Incanto per l' Appalto complessivo del Dazio, Fabbrica, e Vendita dell' Olio di Lino, e Noci di Venezia, Dogado, Mestre, Treviso, e Territorio, Bassano, Conegliano, Ceneda, Belluno, e suoi Territorj, abbracciando tutta la Marca Trivigiana, Udine, e tutta la Patria del Friuli con suoi Contadi, e Castelli, nonchè di Verona, e suo actual Territorio, Legnago, e Porto, Vicariati, e Giurisdizioni attualmente annesse, e finalmente delle Città di Padova, Vicenza, e Rovigo con li rispettivi loro attuali Distretti.

SI Affitta al Pubblico Incanto dalla Imperial Regia Intendenza Generale alle Finanze l' Appalto complessivo del Dazio, Fabbrica, e Vendita dell' Olio di Lino, e Noci di Venezia, e Dogado, Mestre, Treviso, e Territorio, Bassano, Conegliano, Ceneda, Belluno, e suoi Territorj, abbracciando tutta la Marca Trivigiana, Udine, e tutta la Patria del Friuli con suoi Contadi, e Castelli, nonchè di Verona, e suo actual Territorio, Legnago, e Porto, Vicariati, e Giurisdizioni attualmente annesse, e finalmente delle Città di Padova, Vicenza, e Rovigo con li rispettivi attuali loro Distretti.

I.

I. Il Partito, sive Appalto suddetto durarà per il corso d'Anni otto, che avranno il loro principio il primo Settembre 1798, e termineranno li 31. Agosto 1806., durante il qual Partito goderà il Conduttore il Jus privativo della Fabbrica, e Vendita suddetta, e non potrà in detto tempo Persona alcuna, sia di che grado, o condizione esser si voglia, fabbricar, o far fabbricar, vender, o far vender, introdurre, o in altra forma contrattare in dette Città, Territorj, e Luoghi sunnominati Olio di Lino, e Noci, e Farinelle, ossia Pannello senza la permissione, ed assenso dell'Abboccatore medesimo in pena di Contrabbando, ed altre che verranno stabilite dal Proclama, che a tutela di questa Regalia sarà pubblicato, e diffuso.

II. L'Offerta dovrà farsi in mano della Regia Intendenza Generale suddetta in quel giorno, che prevj li soliti Avvisi sarà destinato dall'Intendenza medesima, col mezzo di Polizza a stampa, che sarà ad ognuno data *Gratis* unitamente alli presenti Capitoli a stampa, perchè ne' vacui della medesima Polizza possa prima scriversi il Nome, Cognome, e Professione dell'Offerente, poi la Somma in Lettera, ed in Abbaco, che intenderà esibire, oltre le legali Sportule che in passato erano a carico degli Abbocatori di tale Appalto, e nel giorno come sopra destinato, si verrà alla Deliberazione con tutti

ti li patti, modi, condizioni, ed obbligazioni contenute nell'presenti Capitoli. A chi avrà esibita maggior Summa, se si troverà conveniente al Regio interesse. A.
 III. La Persona dell' Offerente, che dovrà essere un Causidico approvato di questo Foro, dovrà nel termine di giorni tre, compreso quello della Deliberazione, dichiarare alla Imperiale Regia Intendenza Generale il Nome, Cognome di quello, o quelli, per li quali avrà prodotta la sua Polizza, che dovranno esser Sudditi Imperiali, e non altrimenti, e mancando nel detto termine a tale dichiarazione, sarà punito, come lo sarà egualmente se la Persona, o Persone da lui dichiarate non compariranno lo stesso giorno all' Imperial Regia Intendenza Generale ad annotar Costituito di Accettazione del predetto Partito colle condizioni nella presente Polizza d' Incanto, e Capitoli espressi; nei quali casi o di non adempita Dichiarazione, o di non effettuata Accettazione, oltre il rigor del castigo sarà a spese, e danni del Causidico reincantato il Partimento a norma delle Leggi nel proposito.

IV. Dovrà l' Abboccatore per tutto il tempo del suo Abboccamento contare, ed esibire per Cassa la Somma offerta in ragione d' Anno, e per cui gli sarà stato deliberato l' Appalto, divisa in quattro uguali Rate di

ne in tre Mesi anticipate, scontando la prima Rata nel Cominciar della Condotta; e così di Trimestre in Trimestre fino al terminar dell' Appalto stesso; e quanto potrà la Somma equivalente alle legali Spertule come sopra, dovrà questa dall' Abboccatore esser esborsata per intero entro giorni tre dalla Data della Deliberazione.

VI. Ad pubblica cauzione della Regalia, che avrà offerita, e per la quale sarà stato deliberato l' Appalto suddetto, dovrà esborsare l' Abboccatore entro giorni otto dalla Deliberazione in via di Deposito in Contante nella Cassa Regia dell' Imperiale Intendenza Generale in Venezia l' equivalente importar di Mesi quattro col ragguglio dell' Offerita stessa; e mancando entro il prescritto termine, sarà reincantato il Partito a spese, danni, ed interessi dell' Abboccatore medesimo; qual Deposito dovrà rimaner fermo a pubblica cauzione durante l' Appalto suddetto, e potrà soltanto esser girato dall' abboccatore a pagamento degli ultimi Mesi della Condotta stessa.

VII. Ad uso del suddetto Appalto sarà obbligato l' Abboccatore ad ogni prescrizione della Regia Intendenza di estrarre colli metodi soliti da Venezia Stara novemille Semenza di Lino col pagamento del Dazio Urcita, avuta però in riguardo la maggior, o minor affluenza del Genere stesso.

ann. 7. N. XXII.

Y

VII.

VII. Dovrà esser dal competente Ministro appostato Debitore il Partitante di tempo in tempo delle Rate, che anderanno maturando, e sarà contrapposto il Credito de' Pagamenti, che anderà facendo; mentre in caso di difetto, o ritardo sarà posto nell'Estratto de' Debitori, e saranno verso di lui incamminate le esecuzioni necessarie, oltre l'immediato giro di parte, o di tutto il Deposito suddetto per il pubblico rimborso; e qualora entro giorni tre non venghi reintegrato il Deposito stesso, sarà nuovamente incantato il Partito medesimo a spese, danni, ed interessi dell'Abboccatore.

VIII. Sarà in preciso debito l'Abboccatore suddetto di tener sempre provvedute le Città, Terre, Luoghi, e Territorj soggetti al suo Abboccamento degli Oj suddetti, facendone a comodo universale praticar la Vendita in Posti opportuni, e ciò con le solite giuste Misure, ed al prezzo del Galamiere, che sarà stabilito dalle Autorità competenti.

IX. Potrà l'Abboccatore sublocare ad altri le Città, Territorj, e Luoghi subordinati al di lui Appalto, ritenuti però sempre in lui gli obblighi tutti espressi nell'i present'i Capitoli; concedendo a' Subconduttori la facoltà, che gli paresse, non eccedente però quella, ch'egli ha, con condizione espressa, che tanto esso Abboccatore, quanto li Subconduttori presentati debbano alle rispettive

In-

Intendenze Provinciali le Locazioni, o Scritture autentiche, che fossero fatte, per essere registrate, e resituite.

X. Siccome dal presente Partito resta escluso per ora il diritto di esiger Dazio sopra l'Olio di Noci del Territorio di Vicenza, così anche per quello riguarda alla Città d' Udine, e Patria tutta del Friuli, dovrà egli per ora vender l'Olio di Lino, e Noci per patto espresso a Soldi due meno la Libbra di quello risulterà il prezzo de' Calamieri suddetti.

XI. Dovrà esser fatto dal competente Ministro dell' Autorità a cui spetterà il Conteggio inserviente alla formazione d'essi Calamieri col fondamento delli Contratti delle Semenze di Lino, che saranno stati fatti dal Partitante suddetto, e notificati all' Autorità competente, come sopra, e come si pratica per li Calamieri dell' Olio d' Olivo dichiarandosi che dovrà giusto il consueto, esser calcolata la Rendita della Semenza un Miro d' Olio per ogni Staro, senza che venga ammessa alcun' altra pretesa di bonificazione; salvo però sempre qualunque altro metodo, e disciplina, che fosse creduta istituirsi sull' Articolo de' Calamieri dall' Autorità competente.

XII. Volendo l' Abboccatore introdurre, e estrarre Olio di Lino, e Noci, Farinelle, ossia Pannello, e Semenza di Lino, possa far-

lo senza pagamento di Dazio, e senz' alcun
altro aggravio, e circolar liberamente potendo
denaro le Provincie del suo Abbecamento,
scortati però esser dovendo il Generi sud-
detti da legale Mandato a stampa, che do-
vrà esser anche sottoscritto dalle rispettive
Intendenze Provinciali.

XIII. Sarà obbligato l'Appaltatore di pa-
gar l'Affitto di tutti li Torrioni, Macine, ed
Edifizj esistenti ne' Luoghi, e Territorj dell'
Appalto, quando questi siano stati eretti con
pubblica permissione, quantunque di essi non
intendesse servirsene ad uso di Fabbrica.

XIV. A carico d'esso Abbecatore sarà
l'invigilare a sue spese alla difesa del Dazio-
senza pubblica garanzia, sicchè oltre l'assi-
stenza della Superiore Autorità per gli op-
portuni suffragj non possa mai pretendere bo-
nificazione alcuna per qualunque escogitabile
caso; nè potrà per qualsivoglia pretesto
nemmeno di istituire giudiziarie Pendenze
da lui, o da altri, ritardar il pagamento
delle convenute Rate.

XV. Sarà in dovere l'Abbecatore di sot-
tostare a tutte quelle Regolazioni, che in
corso della Condotta credesse di fare la So-
vrana Autorità sopra l'Appalto suddetto, ed
anche allorchè credesse di avvocare a se il
Partito medesimo, previa però notizia d'An-
no uno, senz'chè possa pretendere alcun
immaginabile risarcimento, o compenso.

XVI.

XVI. L'Olivo di Lino, e Noci, la Semenza, che si troverà in essere, come pure gli Edifizj, ed Utensili tutti di ragione dell'Abboccatore restoranno per condizione espressa anzianamente obbligati, ed ipotecati al Regio Erario, e perciò non potranno essere fermati, o sequestrati a pregiudizio del Regio interesse per qualunque escogitata causa, *etiam* di Dotali Pretese.

XVII. Nel caso di penuria sarà preferito l'Abboccatore all'Acquisto delle Semenze ad ogni altro Acquirente, ed in caso di discordia avranno le rispettive Autorità competenti a decidere qual più crederanno giusto, e conveniente in tale materia.

XVIII. Ad effetto, che non resti sprovvisto l'Appalto della Semenza necessaria saranno pubblicate in apposito Proclama le necessarie Provvidenze, come pure comminate in Esso le pene contro quelli, che estraessero Semenza di Lino dalle Provincie comprese nel presente Appalto in altre conterminanti, e così parimenti contro gl'Introduttori d'Olivo di Lino, e Noci fabbricato in Estero, Venditori, ed altri Contraffacenti.

XIX. Per divertimento de' Contrabbandi saranno dalle rispettive Intendenze Provinciali ricevute le Denunce Segrete, e convinti che restino li Contraffacenti, saranno puniti con adequate pene in riflesso alle Persone, e delinquenze loro, dovendo perciò

in tutti li casi venir rassegnati alle rispettive Intendenze Provinciali li Generi asportati per Contrabbando.

XX. Nell' incominciar dell' Appalto sarà tenuto esso Abboccatore comprar le Macine, Torcoli, ed Utensili necessarj a Stima di Periti, come pure dovrà convenire col vecchio Partitante dell' Olio, che fosse rimasto invenduto, e non accordandosi, sarà in libertà il vecchio Partitante dell' Olio di far quello estrarre, e condurre in qualunque altro luogo non compreso nell' Appalto presente oppure potrà rivogliersi all' Autorità competente per quelle Provvidenze, che nel concreto de' casi conoscerà eque, e convenienti, ed a pari obblighi e condizioni sarà tenuto l' Abboccatore, che succederà al presente Appalto.

XXI. Tutta la materia di tali Oli, loro Appalto, e cose annesse sarà dipendente dall' Imperiale Regia Intendenza Generale delle Finanze per quelle ulteriori Regole, e Discipline, che trovasse di aggiungere a salvatezza del Regio interesse, dell' Abboccatore, e della Giustizia.

Li presenti Capitoli dovranno esser stampati, e diffusi, non che consegnati all' Abboccatore, ed alli competenti Ministri per la loro immancabile esecuzione.

Venezia li 9. Luglio 1798.

DE LOTTINGER.

A V.

Integrità delle Finanze, e per il bene di tutti
 A V V I S O.

Si rende pubblicamente noto qualmente dalla Regia Intendenza Generale dell' Imperiali Regie Finanze in Venezia nel giorno 30. Luglio corrente si verra all' Esperimento per la Deliberazione all' Asta ossia al Pubblico Incanto dell' Appalto Complessivo del Dazio Fabbrica, e Vendita dell' Olio Lino, e Noci di Venezia, e Dogado, Mestre, Treviso, e Territorio, Bassano, e Conegliano, Ceneda, Belluno, e suoi Territorj, abbracciando tutta la Marca Trivigiana, Udine, e tutta la Patria del Friuli coi suoi Contadi, e Castelli, non che di Verona, ed attuale suo Territorio, Legnago, e Porto, Vicariati, e Giurisdizioni attualmente annesse, e finalmente delle Città di Padova, Vicenza, e Rovigo con li rispettivi attuali loro Distretti, e ciò per una Condotta d'Anni otto, che avranno il loro principio il di primo Settembre prossimo venturo, e termineranno li 31. Agosto 1806., con li patti, obblighi, e condizioni tutte espresse, e dichiarite nelli Capitoli a Stampa dall' Intendenza Generale suddetta decretati sotto il giorno 9. Luglio corrente, e che saranno a chiunque consegnati *Gratis*, colla relativa Polizza d' Offerta pagamenti a Stam-

Stampa, sopra cui dovrà esser posto il No-
me dell' Offerente, che dovrà essere un Cau-
sidico approvato del Foro Veneto, e la re-
lativa Somma scritta in Lettera, ed in Ab-
baco; e diverrà l'Intendenza Generale alla
Deliberazione dell' Appalto suddetto se si
troverà conveniente al Regio interesse.

Venezia li 10. Luglio 1798.

L'Intendente Generale dell'Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER

MILANO PER M. G. L.

DELL'ILLUSTRISSIME SIGNORE
 D. E. P. U. T. A. T. I
 ALLE COSE UTILI
 DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

Rilevato avendo con sommo rammarico Sue Signorie Illustrissime, che il Calamiere fissato per la Roba Porcina Insaccata, e reso a pubblica notizia col Proclama 27. Marzo scorso era stato stabilito sopra errori notabili di conteggio a grave danno della Popolazione; hanno con l'altro Proclama 6. Giugno passata formato nuovo interinale Calamiere con significante ribasso de' Prezzi a sollievo de' Compratori, riservandosi per altro di stabilire in seguito un Calamiere, che procedesse con dovuti riguardi di equità, e giustizia.

Avendo quindi Sue Signorie Illustrissime estesi li propri studj, ed applicazioni sull' importante argomento, onde conciliare possibilmente l'interesse del Popolo con quello de' Venditori, riconobbero di giustizia essere indispensabile la rinnovazione del Calamiere sopra la Roba insaccata, il quale quantunque
 Vol. 7. N.º XXIII. Z re-

rispettivamente all' Capi vendibili diverga maggiore dell' ultimo interinalmente stabilito, risulta nulla ostante molto minore del già pubblicato il 27. Marzo come sopra; e però fanno pubblicamente sapere, ed intendere:

Che cadaun Casolino, o altro Venditore di detta Roba Porcina non ardisca di venderla a' prezzi maggiori delli qui sotto descritti, nè in poca, nè in molta quantità; altrimenti contraffacendo nella più piccola quantità sarà irremissibilmente mandato alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Dovrà il presente Calamiere esser osservato tanto in questa Città, come ne Borghi, e Colture, con espresso ordine di esser tenuto affisso di continuo all' Balconi delle loro Botteghe a vista di tutti, sotto pena a chi contraffarà di Lire dieci de' piccoli per cadauna volta, ed altre maggiori ad arbitrio.

Nel Territorio poi dovranno essere venduti tutti gl' infrascritti Capi un soldo almeno di degrado per cadauna Libbra degli stessi.

Segue il Calamiere.

Cal di Lonza interi alla Libbra — Sol. 44
 Detti in fette alla Libbra ——— Sol. 45
 Mortadelle Cremonesi alla Libbra — Sol. 42
 Musetti, e Codicini alla Libbra — Sol. 42

Sa-

Saladi alla Libbra Sol. 40
 Bndelli Zentili, e Sopressade alla Lib. Sol. 41
 Bondole, e Vescighette alla Libbra Sol. 42
 Presciutto intiero alla Libbra Sol. 36
 Detto in fette alla Libbra Sol. 45
 Panzetta, Lardo, e Colà alla Libbra Sol. 39
 Saladi con l'Aglio alla Libbra Sol. 34

Vicenza 7. Luglio 1798.

Nomi di Sua Signorie Illustrissime,

- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Tiene qu. D. Leonardo
- (D. Scipion Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta

*Giuseppe Maria Colletti
Rasen. Mand. Vca*

Addi 8. Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec., così riferendo Brunello Guardia.

3. 022818 2014/01/16
 G. D. ILLUSTRISSIME SIGNORA

D E P U T A T I

MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

ESecutivamente alle ossequiate Lettere 5. Luglio corrente di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano attuale di S. M. I. R. A., Generale d' Artiglieria, Proprietario d'un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec. Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente intendere, e sapere, che avendo S. E. riconosciuta come ubertosissima la nuova raccolta, e l'abbondanza di Paglia, ha stabilito il prezzo nuovo proporzionato, e generale in tutte le Provincie di questa Terra-Ferma di Lire una Soldi quindici, ossia Carantani ventuno al centinajo di Vienna per la Paglia occorrente, che verrà consegnata anche in questa Provincia nei Magazzini Militari, o somministrata alle Truppe da principiarsi col giorno primo del mese di Agosto prossimo venturo.

GA

Ed

Ed il presente sarà pubblicato, affisso, e
trasmeso a luoghi soliti ad universale cogni-
zione; in quorum &c.

Vicenza 7. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signaria Illustrissime.

(D. Gio: Battista Orazio Porto

(D. Pompeo Giustiniani

(D. Scipione Capra

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Francesco Maria di Thiene qu:
Leonardo

(D. Marc' Antonio Trissino

(D. Leonardo Ferramosca

(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta:

*Pietro Antonio Borgo primo Rason:
della Magnif. Città Mand. &c.*

— Addi 9. detto pubblicato da Domenico Pa-
nigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti,
premeso ec. molti presenti ec.; così rife-
rendo Brunello Guardia:

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

IL dannato abuso introdotto in questo Prato della Valle da alcuni Nolezini, Postiglioni, Carrozzieri, ed altre Persone guidatrici di Cavalli di correr a precipizio per il Prato stesso, particolarmente nel tempo di un Nobile moderato Corso di Carrozze, ed altri Legni; vietato dalle Leggi vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796., meritando li più seri riflessi di questa Deputazione, quindi che viene la Deputazione stessa all'estesa, e pubblicazione della presente Notificazione anco in vista delle istanze prodotte dalli Nobili Signori Presidenti al Prato stesso nonchè da altre Nobili Persone, le quali desiderano allontanato ogni pericolo.

Resta però espressamente vietato alli Nolezini, Postiglioni, Carrozzieri ed altre Persone guidatrici in qualunque modo di Cavalli il poter correr a precipizio per il detto Prato della Valle particolarmente nel tempo del Nobile Corso delle Carrozze, ed altri Legni, ma tutti dovranno andar con quella moderazione atta, e necessaria ad impedir

- 200 -

qua-

qualunque funesto pericolo, e che attivo sia ad interromper il corso, o passaggio delli sopraindicati, Legni, e Carrozze.

Resta pure intieramente vietata l'introduzione in detto Corso di Uomini semplicemente a Cavallo, o di Cavalli sciolti, intendendo con ciò di allontanare qualunque pericolo in cui potrebbero incorrere quelle Persone, che a piedi assistono al detto Corso, che dovrà esser verificato in una o più File con un debito spazio di terreno a scanso delli temuti, e preveduti pericoli, e così pure non sarà lecito, nè permesso ad alcuno il girar al contrario della maggior parte degli altri Legni o Carrozze.

Se qualche Legno, o Carrozza si volesse fermare, potrà farlo ad una debita distanza in modo, che non venghi interrotto il corso suddetto, ed in pari tempo arreccar non possi danno, o pericolo di sorte alcuna agli astanti, che a piedi si ritrovano a goder del Corso medesimo.

Resta poi espressamente inibito alli Spettatori di fermarsi in luogo ad interrompere l'ordinato Corso di Legni, e Carrozze, ma dovrà tenersi in quella proporzionata distanza, che allontanasi se stessi dal temuto pericolo.

Al caso della trasgressione della presente Notificazione saranno sul momento arrestati quei Nolezzini, Postiglioni, Carrozzieri, e

Con-


Conducenti di Cavalli, esseranno castigati oltre l'arresto anco con pene pecuniarie, che saranno applicate al Prato medesimo, con quei riflessi di Giustizia, che alla Deputazione stessa sembreranno i più vevoli ad intieramente estirpare l'abuso surriferito.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa alli Luoghi soliti, e consueti ad universale notizia, e per la sua inalterabile esecuzione. In quorum &c.

Padova 14. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese Dott. Canc.
dell' Inclita Città o sia del Cons. Gener.*



NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

IN conseguenza degli Ordini di S. E. General Comandante Conte di WALLIS, comunicati alla Deputazione con Lettere di oggi del Nobile Signor General Baron di MI-

MITTROWSKY e riconfermandosi quanto è stato prescritto colla Notificazione 14. corrente rapporto al Corso del Prato della Valle.

Si rende noto, che alcuna Persona di qual si sia condizione non possa correre di Carriera con Cavalli, o con Legni per la Città, e molto meno dinnanzi le Guardie, e Sentinelle mentre tutti i Posti hanno l'ordine preciso d'impedire simili precipitose pericolosissime corse.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti, e più frequentati di questa Città, ed ovunque occoresse. In quorum &c.

Padova 16. Giugno 1798.

Il Francesco Maria Co: Cittadella Depu-
to Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Relativamente a Decreto della Regia Commissione Camerale.

Resta incaricato chiunque avesse ottenuto dall'Ex-Magistrato alle Rason Vecchie Investiture per l'apertura di Fori, o erezione di Case attaccate alle Mura Vecchie di questa Città, di dover nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente produrre nel Regio Ufficio del Deputato al Cinque per Cento di Padova le Investiture medesime, onde si possa riconoscere il nome degli Investiti, il rispettivo Annuo Canone a cui sono obbligati, ed i resti, dei quali sono in debito.

Così pure quelli, che avessero abusivamente aperti Fori, ed erette Case nelle Mura stesse, dovranno nello stesso termine presentarle nell'Ufficio suddetto le rispettive notizie per le necessarie conoscenze.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed


X 187 X

affisso ai luoghi soliti di questa Città, ed ovunque occorresse.

Padova 17. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.



NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

DEsiderando questa deputazione, che intieramente siano osservate le Leggi vigenti all'Epoca Primo Gennaio 1796. a tenor del Proclama Legislativo del giorno 6. Febbrajo decorso emanato dalla Suprema Autorità di S. E. il Signor Co: di WALLIS Comandante Generale dell'Armata Imperiale, e Regia d'Italia.

Quindi è, che la Deputazione medesima commette a cadaun Nodaro ad Instrumenta tanto di questa Città, quanto delle Castella di Cittadella, Camposanpiero, Piove, e Castelbaldo, net non delle Vicarie di Consel-

A a 2 ve,

ve, Mirano, Oriago, Teolo, Arquà, ed Anguillara di dover nel periodo di giorni quindici per quelli della Città; e di un mese per quelli delle Castella, e Vicarie dal contarsi dal giorno in cui la Deputazione sarà riscontrata della consegna fatta di un' esemplare del presente a cadaun Nodaro produr nelle mani dello Sp. Cancellier di questa Incilita Città, o sia del Consiglio Generale, tutti li loro Protocolli dall' Epoca dell' ultima Revisione, ad oggetto, che dal medesimo sia fatta osservazione, se sianb stati notificati tutti li Testamenti, Codicilli, ed altre ultime volontà delli Testatori aperti, e pubblicati dall' ultima Revisione a questa parte, come viene prescritto dalle Leggi suddette.

Dovranno inoltre li Protocolli medesimi dopo fatta una tale Revisione esser sottoposti ai riflessi di questo Onorando Collegio delli Spettabili Signori Nodari, all' oggetto che l' Onorando Collegio medesimo possi esso pure prestarsi ad esaminar li detti Protocolli dal giorno dell' ultima verificata Revisione, onde osservar se dalli Nodari stessi siano state eseguite le Leggi tutte riguardo alle stipulazioni disponenti.

Cadaun Nodaro il quale mancasse all' obbedienza di quanto viene prescritto dalla presente Notificazione, che si vuole intieramente, ed inviolabilmente eseguita sarà, e s'inten-

tenderà sul momento sospeso dalla Deputazione dell' esercizio Notariale, per quel tempo, che verrà riputato necessario dalla stessa ad espiar la di Lui inobbedienza.

Ed il presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa ai Luoghi soliti, e consueti in questa Città, Castella, e Vicarie, e consegnata a cadaun Nodaro ad Instrumenta, perchè niuno addur possa scusa d'ignoranza. Et sic &c.
Padova 29. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese D. Canc. dell' Inclita Città
o sia del Consiglio Generale.*



NOTIFICAZIONE.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova:

Affinchè la Revisione dei Conti della passata Provvistoria Amministrazione riesca possibilmente pronta, agevole, e suscettibile di quella chiarezza di risultato, che l' Autorità del Regio Governo Generale ha contempla-
to

to nell'istituzione della Commissione destinata a verificarla; si conosce necessario anche sull'esempio di altre Città della Terra Ferma; e dietro gli assenti dello stesso Governo Regio d'impedire frattanto tutte le novità; che venissero ad alterare l'identica configurazione de' Beni, e Fabbriche di Pubblica Ragione in qualunque modo alienate;

QUINDI SI FA SAPERE,

Che durante la suddetta rilevazione de' Conti, e perchè non abbia luogo alcun malizioso divisamento; che mirasse a deludere i voluti riconoscimenti; nessuna persona; o Corpo; che per qualunque titolo avuto dalla Provvisoria abolita Amministrazione possedesse Beni, Case; o altre Fabbriche in questa Provincia; Mani Mortè, Pie Istituzioni; e di qualunque altro Corpo; non potrà praticare la minima novità alterante la costituzione de' Beni, e Fabbriche stesse; mentre in caso diverso saranno li trasgressori considerati come cooperatori colpevoli al disordine; alla confusione; e al raggiro in pregiudizio de' Pubblici diritti; e soggetti a tutte quelle pene; che il Regio Governo sarà per dichiarare contro di essi a norma de' casi; che potranno emergere.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che diffuso per tut.

X 191 X

tutta la Provincia a lume, ed intelligenza universale. Et sic &c.

Padova 20. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.



LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

E PER ESSA

LI PRESIDENTI ALLE VITTOUARIE.

Riconoscendo che l'integrale giurata de-
posizione de' prezzi delle Biade tanto in po-
ca, come in molta quantità, che corrono in
questa Piazza, e pure un massimo appoggio
alla conformazione de' Calamièri del Pane,
e delle Farine; entrò in grave pensiero so-
pra alcuni casi ultimamente successi, rileva-
ti con ingratisimo senso, di Pistori, e Fa-
ritati che si servono di Figure illegittime al-
te mansioni di pubblici Sensali, di Altre che
maneggiano li Contratti senza veste legale,
e di alcuni Sensali, che prezzolati esibiscono

il

il giuramento senza essere intervenuti nelli Contratti medesimi.

Quindi con il presente fa pubblicamente intendere, e sapere,

Che non vi sia alcun Pistore, nè Fonticaro, nè Mercante di questa Città, che possi fare Contratti di Biade nè in poca, nè in molta quantità senza la mediazione de' pubblici Sensali a ciò destinati, e muniti de' legali requisiti in pena di Duc. 10. che saranno irremissibilmente levati a cadaun' inobbediente per ogni volta che scoperta fosse la Contravvenzione.

Che sia inibito a cadaun' Individuo esercente il Carico di Pubblico Sensale di Biade di prestar il suo nome, o comparir a deponere li Contratti che non fossero stati conclusi col di lui mezzo, e personale intervento, dovendo in tal caso soltanto, e non altrimenti comparire all' Ufficio Nostro in persona, e deponerli con giuramento, in pena contravvenendo dell' immediata rimozione dal Carico di Sensale, e di esser levato dal Catalogo delli Sensali custodito dal Ministro incumbente.

Non potrà essere ricevuta nella soggetta Materia deposizione alcuna fiduciaria de' prezzi corsi, che non fosse stata dai Sensali legittimi personalmente, e con giuramento prestata, al qual oggetto viene incaricato il Ministro all' Ufficio Biade di confrontar sempre la
de.

denonzia col Registro del Sensale, ed esigere dal medesimo la propria sua firma sul Libro pubblico delle denonzie esistente in Ufficio.

Sarà dovere del Deputato alla Dogana di non rilasciar Biglietto per la Macina a' Pistori, o Fonticari, quando non preceda la produzione ad esso del solito Mandato a stampa rilasciato dall' Ufficio Nostro, per cui consti, che il Contratto dell' acquisto de' Grani seguì coll' intervento di Pubblico Sensale, e che se ne verificò la legale notifica. E sarà tenuto il medesimo ad ogni richiesta della Presidenza Nostra di produrre li Mandati rilasciati per li necessarij confronti, e per quelle indagini, che successivamente occorresse- ro affine di scoprire qualunque collusione, od arbitrio tentato in questa gelosa materia.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, non che diffuso per le cinque piazze, dalle quali ci derivano le cognizioni de' prezzi corsi per quelle provvidenze, che si reputassero convenienti ne' rispettivi Uffizj ad universale vantaggio.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie
li 21. Giugno 1798.

(Nicola Mussati Presidente .

(Francesco Venezze Presidente .

(Antonio Marchetti Presidente .

Giò Battista Foppa Segr.

vol. 7. N.º XXV.

B b

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

D' ORDINE DELLA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE

D I V E N E Z I A

Fa pubblicamente intendere, e sapere,

CHE la Fiera del Zocco della Giurisdizione del N. H. s. Ferigo 4to Girolamo Priuli fù di s. Ferigo solita farsi ne' tre giorni fissati dal Decreto 11. Agosto 1685. sia aperta secondo il consueto con tutti li Diritti, e Privilegj posseduti dal N. H. Ferigo Priuli 4to., e nella medesima forma, come fù in progressione eseguito, e come trovavasi all' Epoca 1796.

Sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso ove occorresse ad intelligenza di ognuno.

Padova li 21. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.

N. D.

NOTIFICAZIONE.

DOvendosi rimettere in esazione tutti li rami di Finanza come lo erano all'Epoca del Primo Gennaio 1796. la Regia Provinciale Intendenza relativamente alle commissioni che le pervennero dalla Imperiale Regia Intendenza Generale 20. Giugno corrente.

F A' S A P E R E,

Che il Dazio imposto al Pesce fresco dolce Padovano, e Veneziano comincerà ad esegersi in questa Città, e Provincia dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione con li metodi, e misure prescritte dalla Tariffa, e sotto le discipline determinate dalle Leggi vigenti all'Epoca suddetta, a norma delle quali sarà proceduto ne' casi di rilevate contrafazioni, al quale effetto restano incaricati li Ministri delle Regie Finanze per la loro esecuzione.

E la presente sarà stampata, e pubblicata in questa Città, e nella Provincia a comune notizia, onde non sia addotta inscienza.

Padova dalla Regia Intendenza Provinciale delle Finanze li 25. Giugno 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente Provinciale.

NOTIFICAZIONE

LA PRESIDENZA DELL'OFFICIO

ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

IN esecuzione agli Ordini della Regia Commissione Camerale del dì 12. Giugno corrente, e relativamente al Decreto della stessa del giorno 5. Giugno corrente.

Fà pubblicamente intendere, e sapere,

Che gl' Individui del Consorzio della Val grande abbiano nel giorno 20. Luglio prossimo venturo ad intervenire alla riduzione del Consorzio stesso fissata nella solita Sala delli Ex-Auditori Novi in Venezia alle ore quattro Pomeridiane per devenire all' elezione di nuòvi Presidenti, e colla solita Clausola che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, delibererà la Regia Commissione Camerale.

Al quale oggetto saranno anche dispensati dalla persona incombenzata li soliti inviti.

Data dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque Padova 25. Giugno 1798.

(Girolamo Grompø Pigafetta Presidente.

(Angelo de' Lazara Presidente.

(Alvise Dott. Bottelli Presidente.

(D. Colombano Colossis Presidente..

Antonio Maria Zabeo Nod. Coll. e Canc.

NO-

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE MILITARI

DI PADOVA.

CHE per il corso di circa cinque Mesi dall' Epoca felice dell' Entrata in questa Città, e Provincia delle Imperiali Regie Truppe, ha potuto combinare mediante, l' indefessa opera sua il buon Servizio dell' Augusto suo SOVRANO IMPERATORE, e RE per l' approvvigionamento di quanto occorre alli bisogni delle Truppe stesse, con li riguardi di convenienza, anco per il Privato; Si trova di presente nell' affannosa amarezza di vedere ritardata la consegna de' Fieni, articolo tanto interessante, e che riguarda un Genere di prima necessità per l' uso delle Imperiali Regie Truppe suddette, e che a fronte di un' operazione equa, e di giusto riparto per tutti, meditata, ed eseguita, a fronte di un Annata tanto ubertosa in questa Provincia fertilissima di tal Genere, e finalmente a fronte di un prezzo di pagamento ragionevole, che dall' Augusto Sovrano, per li Fieni stessi viene corrisposto, come col
Pro.

Proclama del dì 20. Maggio 1798. ne fu avvertito il Pubblico, e che sul momento viene impreteribilmente da questa Deputazione con l'effettivo denaro sonante soddisfatto, si trovi chi mal intenzionato a fronte di tali innegabili verità, cerchi di fraporre degl'ostacoli, e porre a campo discorsi lontani da ogni buon principio; e quindi obblighi quasi violentemente questa pacifica Deputazione a ricercare della forza Militare per condurre gl'indiscreti speculatori al loro dovere.

Si crede in necessità per tanto di rendere palese a Tutti, che la Lettera delli 18. Corrente Giugno di S. E. il Supremo Generale Comandante l'Armata d'Italia Oliviero Coudé Wallis prescrive di formare una ripartizione proporzionata de' Fieni sul Territorio di questa vasta Provincia incaricando sotto la precisa responsabilità di questa Deputazione ogni, e qualunque mancanza derivare ne potesse al bisogno dell'Imperiali Regie Truppe suddette.

Un tale rissoluto Comando richiama la stessa Deputazione a garantirsi dalla artificiosa malizia di tanti Ricredenti, e tanti Inchietatori prendendo le più robuste, e sode misure, e quando occorra abbandoni francamente la sua tranquillità, ed usi di quel rigore necessario all'esecuzione della Legge. Ella è però sicura, che la buona intenzione dei

dei fedeli Sudditi verso l'Augusto loro Sovrano, non v'è dubbio produrrà l'effetto immancabilmente necessario di provista de' Fieni sufficienti, e toglierà a chi ha l'onore di servire il suo Benefico Imperatore, e Re, la sua diletta Provincia quei motivi di forza, che sono totalmente contrarii alla placidezza del suo Cuore.

Adi 25. Giugno 1798. Dalla Deputazione Militare.

(Gianfrancesco March. Bia Presidente.
G. Dallalibera Segr.



NOTIFICAZIONE

L A P R E S I D E N Z A

DELL' OFFICIO ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

REnde nota colla stampa la seguente Lettera della Regia Commissione Camerale da essere pubblicata, e diffusa a comune notizia, e per la inalterabile sua esecuzione.

Padova 26. Giugno 1798.

(Francesco Gusella Presidente.
(Alvise Dott. Bottelli Presidente.

Antonio Maria Zabea *Nod. Coll. e Canc.*
Ve-

Venezia 23. Giugno 1798.

LA Regia Commissione Camerale per esecuzione del proprio Decreto 5. Giugno corrente commette, che nei luoghi soliti sia da chi spetta pubblicato, che per il giorno 5. Luglio prossimo venturo gl' Individui del Consorzio del Ritratto di Monselice abbiano ad intervenire a questa parte nella solita Sala delli Ex Auditori Novi alle quattro Pomeridiane per devenire all' Elezione dei nuovi Presidenti, e trattar altri affari, e colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione C. alle occorrenze del medesimo. Si attenderanno solleciti li riscontri della prestata esecuzione.

(*Francesco Donado* Presidente.

(*Paolo Bembo* Referente.

Gradenigo Segretario.

L'IN-

NOTIFICAZIONE.

Essendo passata questa Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze alla Deliberazione del Dazio Pesce Fresco al Palo esigibile in Venezia, ed in Chiozza per una Condotta di Anni otto, che avranno il loro principio il dì 20. Luglio 1798., e termineranno addì 19. Luglio 1806. a Domino Giovanni Battaglia qu. Donà, viene perciò dalla prefata Regia Intendenza Generale fatto noto, che, ritenuto quanto sta prescritto nella Tariffa 10. Luglio corrente rapporto all' Imposta, non potrà chi che sia fuorchè quelli, che fossero autorizzati con special Mandato portare, e vendere veruna sorte del Pesce suddetto in Terra-Ferma per approvvigionamento di quelle Città, Terre, Castelli, ed altri Luochi di essa a norma delle Leggi ch'erano vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., che si ritengono in pieno vigore, e sotto le Pene in esse Leggi prescritte tanto contro li Contraffattori, quanto contro chiunque ardisse insultare, offendere, o molestare il predetto Conduttore, o suoi Agenti: e si presteranno le Regie Intendenze Provinciali all' esatta esecuzione delle Leggi, ne' casi che occorrere potessero.

Venezia 16. Luglio 1798.

L' Intend. Gener. delle Imp. Regie Finanze,

D E L O T T I N G E R.

vol. 7. N.º XXVI.

Cc IL

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

E' Fatalmente risorto il Contagio in due Case di Scuttari con la Morte di quattro persone, ed in tre Case del Villaggio di Cavaglia di Durazzo, mancati essendovi cinque Individui sino alla giornata 29. dello scaduto Giugno, per quanto risulta da Patenti di Provenienze dell'una, e dell'altra Scala della Turca Albania.

Non sono difficili tali riproduzioni nelle Ottomane Tenute, dove com'è noto, non si osservano le regole di segregazione, e di difesa, usate talvolta da quel Passà, ma sempre mancanti di esattezza per costituzione di legge.

La vicinanza pertanto dell'Albania Austriaca, ed il pericolo, che a fronte anche dei locali presidj, possano contaminarsi quelle Località, esigono, a maggior cautela, qualche grado di rigore per le Imbarcazioni di detta Provincia da poco tempo sollevata.

Quindi è, che questo Regio Supremo Tribunale di Sanità si determina, col presente Decreto, di rimettere a giorni 14. di Riserva le Imbarcazioni delle Bocche di Cat-

ta.

taro, di Castel Nuovo, Budua, Curzola, e dello Stato di Ragusi, con lo sbarco nei Lazzeretti delle Merci, Effetti, e Passeggieri.

Ed il presente, dopo stampato, e pubblicato, sarà diffuso per lo Stato Oltremare di Sua Maestà Imperiale, e Reale, Nostro Augusto Sovrano a regola, ed agli Esteri corrispondenti per lume; Et sic &c.

Venezia dal detto Tribunale di Sanità
li 16. Luglio 1798.

(*Zampiero Grimani Consigliere intimo attuale
Presidente.*

(*Lunardo Delfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Massio Zambelli Aggiunto.*

(*Z. Domenico Almero Tiepolo 2.º Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.

L'INTENDENZA PROVINCIALE

DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE
DI PADOVA.

RImesso in esecuzione il Dazio Pesce fresco di questa Città, e Territorio nelle misure, e con le discipline, che erano in vigor all'Epoca 1796., si fa ristampare, ed a pubblica cognizione diffondere, e pubblicare la Tariffa, che alla detta Epoca vigeva, a norma della quale il Dazio medesimo dovrà essere contribuito.

T A R I F F A.

*Del Dazio Pesce Fresco dolce di Padova
e Territorio.*

Tutti li Pesci d'acqua dolce, che saranno condotti nella Città di Padova, e suo Territorio paga per ogni lira di peso — L. — s. — p. 8

Tutte le Scardole forestiere per lira di peso — — — — — L. — s. — p. 7

Tutti li Pesci, che si vendono sul Territorio Padovano præcipue quelli aspettano al Dazio della Pescaria della Città di Padova, paga, come è detto di sopra.

Tut-

Tutti li Pesci, quali si trasteranno fuori del Territorio Padovano, sì terrieri, come forestieri paga come qui sotto.

Per cadaun Viaro di Pesce intendendosi lire duecento per

Viaro — — — — — L. 14 s. — p. 7

Dalla Intendenza suddetta li 16. Giugno 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente Provinc.



LA DELEGAZIONE DI POLIZIA

D I P A D O V A .

Riflessibili le frequenti abduzioni di Donzelle nubili, che sotto pretesto di Matrimonio, ad onta del divieto, e delle correzioni Canoniche si veggono succedere in varj luoghi della Provincia con scandalo e pessime conseguenze, quest' Ufficio di Polizia in appoggio dell' Ecclesiastica Potestà dev' esser sollecito ad interporvi la sua provvidenza, onde reprimere un tanto disordine turbativo ad un tempo il buon costume, la disciplina de' Canonici, e li riguardi delle Famiglie.

Quindi espressamente ordina, e risolutamente comanda, che se alcuno per l' avvenire

nire si farà lecito di condur via dalla propria Casa, e Parenti qualche Giovine nubile, abbia da essere immediatamente arrestato, e tenuto alle disposizioni della Giustizia, non dovendogli valer più iscusà, nè la colpevole condiscendenza della Giovane, nè l'oggetto degli Sponsali, che procurar non si devono per modi tali odiosi, ed illeciti.

Sarà dunque il presente stampato, e trasmesso ad universale notizia, mediante la sua pubblicazione, che avrà da seguire dall'Altare *inter Missarum Solemnia* per voce dei RR. Parrochi, e in qualunque caso vi accorreranno il zelo, e l'accuratezza dei rispettivi Giurisdicenti per la debita esecuzione.

Padova dalla Delegazione di Polizia nel Regio Tribunale di Appello li 26. Giugno 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.

Approvato dalla General Direzione di Polizia.

CA-

NOTIFICAZIONE

L' INTENDENZA PROVINCIALE

**DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE
DI PADOVA.**

P Er dare esecuzione alle disposizioni della R. Intendenza Generale delle Imperiali Finanze relative alla esazione delli Dazj *Pestrino; e Macina sopra Pestrino Territorio* ad essa demandate col Decreto 20. Giugno corrente.

F A S A P E R E

Che tutti quelli i quali sono in attualità di condotta per li Dazj sopraindicati, debbano produrre all' Offizio della R. Intendenza Provinciale li documenti, e carte alle quali è appoggiato il rispettivo abboccamento nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Notificazione.

Che per quei luoghi, dei quali al terminar del 1797. fossero terminate le loro condotte è aperto l'adito a chiunque vi applicasse, per attenerli o in abboccamento, o per accordo, con i metodi infradichiariti.

Che tutti quelli che esercitano forni nella

la Provincia tanto per condotta, come in via di accordo, e che mancano del rispettivo accordo per l'annata 1798. debbano nel termine sopradetto prodursi a questa Provinciale Intendenza dalla quale sarà rilasciata l'accordo con il metodo prescritto dall'accennato Decreto, e qui in seguito dichiarato.

Che per quei Posti l'imposta dei quali non eccederà la summa di Ducati 100. effettivi per conto del Dazio Pestrino, saranno dalla Provinciale Intendenza convenuti, e rilasciati gli annuali accordi, a norma dei quali, emanata che ne sia l'approvazione dell'Intendenza Generale soddisfarà l'accordato alla contribuzione.

E per quelli, la rendita dei quali fosse maggiore della summa indicata, saranno aperti presso la Intendenza medesima gli incanti, e si devenirà colli metodi soliti alla deliberazione al maggior offerente, salve le Polizze secrete in mano dell'Intendenza Generale coll'aumento almeno del Dieci per Cento, dentro il corso di giorni dieci dopo seguito il terzo incanto, e previa la di lei superiore approvazione; determinandosi per il primo incanto la giornata dei 10. Luglio prossimo venturo, e per gli altri due le giornate 14., e 17. successive.

Ed il presente sarà stampato, e diffuso per tutta la Provincia, e precisamente nelle
Vil-

Ville dove esistono forni soggetti alla contribuzione di tali Dazi.

Dall'Intendenza suddetta li 27. Giugno 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente Provinciale .



N O T I F I C A Z I O N E

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova .*

E C I O

IN relazione al Decreto 9. Giugno corrente della Regia Commission Camerale si ordina, inteso il voto de' Fiscali, di rimettere esecutivamente al Proclama 24. Maggio decorso il N. H. f. Lunardo Foscarini de' Garzoni nel possesso del Jusprivativo di Osteria, e Casolineria nella Villa di Piovega Territorio di Piove di Sacco, che godeva nell' Anno 1796., salva però all' oppo- nente Pietro Danese qual si voglia sua professata ragione, e ricorso coi metodi delle Leggi, ma senza sospensione, e salve pure
vol. 7. N. XXVII. D d in

in linea di Titolo le Sovrane ragioni, e quelle di cadaun opponente.

Sarà però la presente Notificazione stampata, pubblicata, e diffusa ove occorresse per l'inalterabile suo adempimento. Sic &c.

Padova li 25. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



L A

DEPUTAZIONE MILITARE

D I P A D O V A .

LI Giornalieri reclami che a questa Deputazione arrivano tanto per parte de' Nobili Signori Uffiziali, ed impiegati del Regio Dipartimento di Militar Provianda, quanto per parte de' Villici che conducono Fieno agl'Imperiali Regi Magazini, sopra la Qualità, Stato, e Peso del Fieno stesso, la obbligano a far pubblicamente intendere, e sapere, ad ogni, e qualsivoglia contribuente a cui spetta di somministrare tal Genere, che se questo non sarà di buona qualità, e perfetto.

fettamente secco, verrà irremissibilmente ricusato, dalli suddetti Signori impiegati, e che li conducenti saranno obbligati di ricondurlo; come d'altronde saranno accolte le istanze delli Villici se sopra la totalità del Peso del Fieno condotto veranno fatti arbitrarij dibattimenti, e poste le più ferme riparazioni.

Che non sperino per altro con la maliziosa scusa di condurre verde il Fieno, e di cattiva qualità, di esimersi dalla somministrazione del Genere, che anzi, oltre il rimanere aperta la partita dell'imposta fatta a cadaun Contribuente, verrà questa accresciuta a norma delle perseveranze nelle vietate speculative somministrazioni, e soggetti a quelle correzioni che dall'Imperiale Commissaria Generale saranno credute analoghe alli mancamenti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e luoghi della Provincia, non che consegnato alli Degani, ed Uomini di Comun delle Ville che la compongono acciò non possi essere allegata ignoranza ec.

Padova dalla Deputazione suddetta li 28. Giugno 1798.

(Gianfrancesco March. Bia Presidente.

G. Dallalibera Segr.
D d 2 L A

L A

DELEGAZIONE DI POLIZIA

D I P A D O V A .

ESigendo li Pubblici riguardi una più esatta sopravveglianza sulle Persone Forestiere, che di continuo arrivano a questa Città, si ordina e risolutamente comanda.

Che quanto alli Forastieri, li quali senza fermarsi più di una notte, avessero da proseguire la mattina susseguente il loro cammino, abbia da continuare il solito metodo della notifica a questo Ufficio, e della produzione dei Passaporti agl' esami del Signor Comandante di Piazza, con obbligo però a chi gli alloggiasse d' immediatamente partecipare il giorno addietro, se in vece di aver proseguito il lor viaggio, divisassero di trattenersi più a lungo in questa Città,

Quelli poi che arrivassero per starvi più di ore 24. dovranno la mattina dietro al loro arrivo essere dagl' Albergatori scortati a questo Ufficio di Pulizia, per il debito riconoscimento de' Passaporti, e degli oggetti della loro fermata.

Se poi il Forestiere fosse Militare, ovvero dipendente dal Militare, dovrà in vece che a questo Ufficio, esser a dirittura presenten-

sentato col Passaporto al Sig. Comandante di Piazza per gl'ordini che convenissero.

Si ripete in pari tempo il divieto al Maestro di Posta, e ai Nolezini di dar Cavalli, e Vettura a persone che volessero partire da questa Città, senza il previo permesso del suddetto Sig. Comandante di Piazza.

Chiunque mancherà di obbedienza a quanto è prescritto nel presente Proclama, incorrerà irremissibilmente nella pena pecuniaria di Ducati 20. correnti, ed anco di arresto, se sarà conveniente.

Padova 29. Giugno 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Seg.



L I

PROVVEDITORI ALLA SANITA'

D I P A D O V A.

Provveduto fino ad ora con Ordini particolari da quest'Offizio di Sanità Capo di Provincia a tutto ciò, che fu creduto vatevole ad impedire il maggior progresso della malattia de' Bovini scopertasi in alcune Ville di questo Territorio, a maggior presidio, e disciplina del grave argomento, crede di tutta
im-

importanza di seguir quelle norme, che in simili luttuose circostanze sono state sperimentate sommittamente proficue; perciò confermando col presente tutte le Leggi vigenti all' Epoca 1796. e specialmente il capitolato Proclama dei 11. Ottobre 1795., e susseguenti, è venuto in deliberazione di ordinare, e rissolutamente comandare con il presente Proclama, approvati dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia con di lui Lettere 28. corrente, quanto segue.

Primo. Sarà incumbente, e preciso dovere di tutti li Proprietarj de' Bovini della Provincia Padovana di riferire al primo apparire di qualunque malattia ancorchè leggera, e accidentale al rispettivo Deputato di Sanità della Villa la malattia medesima, ed altresì del Deputato di Sanità, non menò, che del Maniscalco, che fosse chiamato alla cura, di prontamente denunciarla a questo Ufficio di Sanità, se fosse in Villa ad esso soggetta, e così alle Cancellarie de' rispettivi Offizj di Sanità della Provincia, allor quando fosse nell'attinente loro Giurisdizione.

Secondo. Il Deputato di Sanità, accompagnato dal Maniscalco, se vi fosse, immediatamente ricevuto l'avviso, doyrà portarsi sul luogo alla visita dell' Animale ammalato, e se occorresse, viene autorizzato il Deputato di Sanità di praticare il provvisionale sequestro alla Casa, Stalla, Bovi, e Persone col-

colle pronte, e caute separazioni dei sani dall'ammalato nella maggior possibile distanza, ma nello stesso Cortile; riferendo immediatamente a questo Ufficio di Sanità, ed alli rispettivi Offizj nelle Formule a stampa li segni caratteristici della malattia, e le providenze, che a presidio immediato della grave materia avesse praticate, onde le Autorità competenti possano, con conoscenza di causa, devenire alle più pronte, e convenienti deliberazioni.

Terzo. Sarà dovere delli Deputati di Sanità in unione di un' Uomo di Comune di portarsi a visitare di otto in otto giorni tutti li Bovi nelle Ville soggette alle loro ispezioni, e di riferire lo stato loro alle rispettive Cancellarie; procurando possibilmente di non toccare gli Animali, e lasciarli maneggiare dai propri Boari.

Quarto. Non sarà permesso ad alcuno di ammazzare, o far ammazzare Animali Bovini ancorchè sani, e molto meno malati senza la Licenza dell' Ufficio di Sanità competente.

Quinto. In caso poi, non supponibile, che per una criminosa indisciplina fossero tradotti fuori di un Cortile sequestrato Bovini tanto sani, ma sospetti, che malati, saranno immediatamente arrestati i Conduuttori, e ricondotti nel sequestro con Guardie a vista, e quindi di volta in volta partecipato

il

il caso al Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia per essere poi a tenor delle di lui prescrizioni castigati secondo le circostanze più, o meno aggravanti il loro delitto, e saranno massacrati immediatamente li Bovi, e sepolti in quel sito ove fossero ritrovati, in bucca profonda con calce sopra-posta, e con le solite precauzioni. Gli Uomini, che avessero cooperato all'esecuzione di quest'Ordine, dovranno alla presenza del Deputato di Sanità espurgarsi con Aceto, lavacro di vestiti, e di persone, e con profumi.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e Territorio, e consegnata una Copia a tutti li R. R. P. P., onde essere reso noto dall'Altare, e alli Deputati di Sanità, non che trasmesso agli Offizj tutti Subalterni della Provincia per l'oggetto medesimo, e per la inviolabile sua esecuzione. Tanto ec.

Padova dall'Offizio di Sanità li 2. Luglio 1798.

(Angelo de' Lazara Proveditor .

(Antonio Co: Pimbiolo degli Engelfreddi Proveditor .

(Michiele Dondi Orologio K. Amai Prov.

(Gasparo March. Buzzaccarin Gonzaga Prov.

(Antonio Marchetti Proveditor .

Camillo Bonmartini Cancell. M.

LI

PROVEDITORI DI SANITÀ

DI PADOVA.

IN esecuzione dei riveribili comandi del Regio Supremo Tribunale alla Sanità di Venezia, ad oggetto di togliere nelle presenti troppo osservabili circostanze il pericolo di una maggior diffusione della Epidemica malattia de' Bovini, ordinano, ed espressamente comandano.

I. che sieno interinalmente proibite le Fiere, e Mercati soliti verificarsi in questa Città, e Territorio, e Provincia, quanto alla specie Bovina.

II. Che sieno del pari in tutta la Provincia proibite le Caccie de' Torri.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per l'inviolabile sua osservanza. In quorum &c.

Padova dall' Ufficio di Sanità li 7. Luglio 1798.

- (Angelo de' Lazara Proveditor .
- (Antonio Co: Pimbiolo degli Engelfreddi Proved.
- (Michiele K.r Amai Proveditor .
- (Gasparo March. Buzzaccarin Gonzaga Proveditor .
- (Antonio Marchetti Dott. Proveditor .

Canillo Bonmartini Cancell. M.

vol. 7. N.º XXVIII. Ec NO

NOTIFICAZIONE.

L A P R E S I D E N Z A

ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

Relativamente agli Ordini della Regia Commissione Camerale del giorno 30. Giugno prossimo passato, ed in esecuzione al Decreto della stessa del giorno 26. Giugno decorso.

Fa pubblicamente intendere, esapere: Che resta fissata in ogni sua parte la Terminazione dell' Ex-Magistrato Acque dell' Anno 1796., che prescrive il pagamento del Campatico Consorzio Seconda Presa di Brenta nei tempi, e modi come in quella, perchè abbia ad avere il suo intiero effetto.

Data dall' Ufficio Adige, Fiumi, Acque Padova 6. Luglio 1798.

- (Girolamo Grompo Pigafetta Presidente.
- (Angelo de' Lazara Presidente.
- (Alvise Dott. Bottelli Presidente.
- (D. Colombano Colossis Presidente.

Antonio Maria Zabeo Nod. Coll. e Canc.

NO.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ALLA ESAZIONE

DELLE REGIE IMPOSTE FONDIALI.

Incaricata la Deputazione dal Decreto 5.
corrente della Regia Commissione Came-
rale

F A S A P E R E,

Che tutti quelli, che sono debitori per conto delle straordinarie imposte fondiali gettate dall'abolito Governo, debbano nel periodo di giorni dieci, da contarsi da quello della pubblicazione della presente, soddisfare per intero alla partita del proprio debito; e che passato questo termine di grazia, li debitori contumaci, oltre l'incorrere nella penalità del 20. per Cento, saranno esposti alle esecuzioni, ed agl'atti fiscali, che saranno coi soliti legali metodi immediatamente praticati sopra i fondi obbligati.

E parimenti, che comparindo molti che hanno fatto acquisto di beni, debitori del Dazio della Messetteria, ancorchè per questa Classe di debitori sia di maggior facilità il pagamento, e meno conveniente accordare un'atto di dilazione, nulla ostante si fa an-

E e 2 che

che per essi sapere, che debbano presentarsi all'Offizio del Deputato alle 5. per Cento per liquidare il proprio debito, a cui dovranno soddisfare nel fissato periodo di giorni dieci, passato il quale saranno soggetti alla penalità, ed agl'atti fiscali stabiliti dalle Leggi vigenti nel proposito. Restano in pari tempo incaricati li Nodari così della Città, come della Provincia, a dover presentare, in ordine ai Capitoli di questo Dazio, al sopradetto Deputato le Fedi al Dazio medesimo relative, ed ai contratti nei quali abbia parte un Veneto.

E la presente sarà stampata, e divulgata per la Provincia a lume, e cognizione universale.

Data dalla Deputazione alla Esazione delle Pubbliche Imposte li 9. Luglio 1798.

(Emanuel Mussato Deputato alle Pubbliche Regie Imposte .

(Gaspare Biasio Scoin Deputato alle Pubbliche Regie Imposte .

(Giulio Ciera Dep. alle Pubb. R. Imp.

Giacomo Capitano Min, della Dep.

NO.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

IN esecuzione al Decreto 5. Giugno passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli Ordini della stessa 30. dello stesso Mese di Giugno.

Fa pubblicamente intendere, e sapere: Che per il giorno 24. del corrente Luglio gl'individui del Consorzio di Settima Pressa inferiore di Brenta abbiano ad intervenire alla riduzione del Consorzio fissata nella solita Sala degli ex Auditori Novi alle ore quattro pomeridiane per divenire alla Elezione de' nuovi Presidenti, e trattar affari del Consorzio medesimo, e colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova li 11. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

L A

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

LN esecuzione al Decreto 5. Giugno passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli Ordini della stessa 30. dello stesso Mese di Giugno.

Fa pubblicamente intendere, e sapere: Che per il giorno 31. del corrente Luglio gl'individui del Consorzio di Settima Presa superiore di Brenta abbiano ad intervenire alla riduzione del Consorzio fissata nella solita Sala degli ex Auditori Novi alle ore quattro pomeridiane per devenire alla Elezione de' nuovi Presidenti, e trattar affari del Consorzio medesimo, e colla solita Glau-sola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova li 11. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

NO.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

IN esecuzione al Decreto 5. Giugno passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli Ordini della stessa 2. Luglio corrente.

Fa pubblicamente intendere, e sapere: Che per il giorno 20. Agosto prossimo venturo gl'individui del Consorzio della Fossa Moncelesana abbiano ad intervenire alla riduzione del Consorzio fissata nella solita Sala degli ex Auditori Novi alle ore cinque pomeridiane per divenire alla Elezione de' nuovi Presidenti, e trattar affari colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale, provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova li 11. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

LA

L A

DEPUTAZIONE MILITARE

D I P A D O V A .

Sempre intenta ad eseguire con la maggior sollecitudine gl' Ordini che dalle Supreme Autorità gli vengono trasmessi, rende pubblicamente note le intenzioni del Supremo Generale Comando, espresse in fogli alla medesima diretti, l'uno riguardante il prezzo stabilito per la Paglia Nuova, occorrente alli bisogni della Truppa, ed altro concernente la massima presa sopra tutta l'Avena, e Segala disponibile della presente nuova Raccolta in questa Provincia.

Relativamente adunque all'istruzioni avute nel primo delli suddetti Venerati Fogli, comincerassi il dì primo del prossimo venturo Agosto, a ricevere in questi Imperiali Magazzini la Paglia Nuova, e verrà per essa corrisposto, dietro la consegna, il pagamento di *Lire una e soldi quindici* di Venezia ossia *Karantani ventuno* per ogni Centinajo di Cento Funti di Vienna.

Per quanto riguarda poi l'Avena, e la Segala, è spiegata intenzione del Supremo Generale Comando che tutta la quantità che sopravanza alli bisogni naturali della Pro-

vin-

vincia, debba essere consegnata, contro pagamento, agl' Imperiali Regj Magazzini per uso della Cavalleria, e dell' altro considerabile Numero de' Cavalli dell' Armata, a quel prezzo moderato, ed equo che verrà stabilito, e che con apposita notificazione sarà pubblicato.

A distruggere li vietati piani di speculatori dannosi all' interesse dell' Armata, non solo crede il Supremo Generale Comando suddetto opportuna la provvidenza di chiamare tali Generi agl' Imperiali Magazzini, ma ordina ancora di impedire nelli più robusti modi la proibita asportazione de' medesimi in Estere Provincie, che per l' Avena specialmente non sarà mai accordata, e si farà dovere questa Deputazione di prestarsi con la più energica attività, a prevenire le inchieste, a scoprire le occultazioni, ed a togliere a' mal' intenzionati la speranza di deludere chi vigila all' esecuzione de' Sovrani Comandi, li quali oltre alla pena di confisca delli Generi inchietati, ed occultati, saranno soggetti a quelle che crederà convenienti il Supremo Generale Comando suddetto.

Padova dalla Deputazione suddetta li 11. Luglio 1798.

(Gianfrancesco March. Bia Presidente alle Sussistenze Militari.

G. Dallalibera Seg.
vol. 7. N.º XXIX. F f L A

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

V Eduto il Decreto 10. Luglio corrente della Regia Commissione Camerale circa il pagamento de' resti in conto del Dazio Messetteria, ha ordinato che ne sia fatta la stampa, e pubblicato ovunque occorresse ad universale notizia. In quorum &c.

Padova li 11. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato
Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.



1798. 10. Luglio.

AD oggetto di facilitar in mezzo alle attuali urgenze economiche l'esazione de' grandiosi resti per conto del Dazio Messetteria da' debitori, la Regia Commissione Camerale assente che possa per il periodo di quindici giorni dalla data delle presenti esigersi in Don, e senza Pena da quei soli della Città, che soddisfacessero effettivamente. Li

No.

Nobili Deputati di Padova si presteranno di concerto colla Deputazione all' Esazion delle Pubbliche Gravezze a render nota questa indulgenza, dirigendo le opportune disposizioni in conformità.

Marc' Antonio Zustinian V. Presidente.

Gradenigo Regio Seg.

Alli Nobili Deputati di Padova.



NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

IN esecuzione al Decreto 5. Giugno passato della Regia Commissione Camerale, e relativamente agli ordini della stessa 2. Luglio corrente. Fa pubblicamente intendere, e sapere, che per il giorno 28. Agosto prossimo venturo gl' individui del Consorzio della Motta di Este abbiano ad intervenire alla riduzione del Consorzio stesso fissata

Ff 2

nel-

nella solita Sala degli Ex Auditori Novi in Venezia alle ore cinque Pomeridiane, per divenire alla elezione dei nuovi Presidenti, e trattar altri affari, colla solita Clausola, che non riducendosi il Consorzio stesso al numero legale provvederà la Regia Commissione Camerale alle occorrenze del medesimo.

Padova li 12. Luglio 1798.

(Francesco Maria Co. Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe)

De-

DE M A N D A T O

DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

GIUDICE PRIMO AL CIVIL

DI PRIMA ISTANZA.

DOvendo ciascuno godere pacificamente delli proprj Beni, e dovendo pure esser levato qualunque arbitrio; ed operazione di fatto, e propria autorità, e venendosi esposto per parte, e nome del Nob. Sig. Co: Paolo Spineda di questa Città, che siavi alcuno che ardisca d'introdursi nelli Palludi, e Pescaggioni di ragione di esso Nob. Sig. Co: Spineda situati dal Ponte del Tiveron sino al luogo detto la Ligamussa, apportando notabili danni nella Pescaggione, e Strami, e specialmente Causa venandi, nonchè sopra le Rive che circondano li Palludi stessi; Rendiamo col presente pubblicamente noto che non siavi alcuno che ardisca in minima parte molestare nel possesso di detti Palludi il detto Nob. Sig. Co: Spineda, e suoi dipendenti in pena di Ducati 50. per cadauna inobbedienza, ed altre ad arbitrio Nostro, alla qual pena saranno pure soggetti tutti quelli che con Barche, od altro prestassero aiuto.

to. Ed il presente sarà pubblicato *inter Mis-*
eratum solemniter dalli Reverendi Patrochi che
fossero ricercati, acciò sia noto a qualunque
&c. et sic. &c. in quorum &c.

Treviso li 19. Aprile 1798.

(Il Dott. Lodovico Burchellati Lancenigo
Giudice primo al Civil di prima Istanza.

Carlo Principalli Nod. all'Offizio del Piobego.

Visto, ed approvato dal Magnifico Magistra-
to della Provvedaria li 2. Maggio 1798.

Cav. Avvogado Provveditor V. Presid.

Stefano Alberti Nod. Cancell.



IL REGIO TRIBUNALE
D'APPELLO PROVINCIALE

RESIDENTE IN TREVISO.

DAlla molteplicità de' furti, che tutto-
giorno vengono commessi in questa Pro-
vincia ad evidenza dessumersi il facile esi-
to,

to, che trovano i Ladri degli effetti rubati, e dall' odioso acquisto delle robbe furate si riconosce derivare il più pernicioso fomento a' delitti di tal sorta: quindi per arrestare il corso di essi è necessario che si prendano forti deliberazioni anco contro coloro, che senza riguardi facendo a vili prezzi comprede di ogni genere tengono loro mano.

Perciò inerendo alle non derogate Leggi dell' ex-Veneto Governo 7. Luglio 1232., 25. Novembre 1544., ed 11. Marzo 1730. si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che oltre a' gravi castighi, a' quali saranno condannati que' scellerati, che per mantenersi nell' ozio, e ne' vizj si abbandonano all' obbrobrioso Mestiere del Ladro, verranno infisse pesanti multe pecuniarie non solo, ma ancora pene corporali a tenor della trasgressione, a quelle persone di qualsisia grado, e condizione, che acquistassero, o ricevessero in custodia effetti, o generi di qualunque sorte da ignoti, o conosciuti di cattivo costume, e concetto.

S' ingiunge poi a' ciascun Regio Giudice de' Distretti, e Giudicante della Provincia di procedere contro tali delosi Compratori con tutto il rigor delle Leggi.

Ed il presente sarà pubblicato in questa
Cit-

Città, e diffuso in ciascuna luòghe della Provincia: In quoruna &c.

Traviso dal Regio Tribunale d'Appello Provinciale: 23. Giugno 1798.


(Giannantonio Brocchi Capo del R. Trib.

(Alessandro Provini Assessore.

(Daniel Perissinotti Assessore.

Giacomo Bianchi Cancell. Criminale,

del Tribunale.



IL REGIO

TRIBUNALE CRIMINALE

DI TRÈVISO.

Al Rever. P. Parroco di

N. O. T. A.

LLA incessante sopravveglianza della Reg. Delegazione di Polizia per la comune sicurezza delle vite, e sostanze de' Sudditi con odierne sue Lettere fa giungere a notizia del Regi Tribunal Criminale, che nella maggior parte delle Ville di questo Territorio a

frons

fronte delle diffuse proclamazioni, e relativi coerenti ordini negletto venga l'utile, ed il necessario esercizio delle notturne comandate Pattuglie, e che in alcune vengano dimesse arbitrariamente all'ore due Italiane, lasciando così esposti decisamente a conseguenze fatali quei riguardi interessantissimi pe' quali furono esse Pattuglie dalla Superiore Autorità instituite, portando altresì una tale correggibile condotta lo scandalo, ed il mal' esempio nell'altre Ville, che vi si sono con lodevole obbedienza sino ad ora prestate.

Relativamente pertanto ai nuovi Ordini de' quali è incaricato esso Reg. Tribunale, e perchè cessar abbia immediatamente una disobbedienza così riflessibile, resta di nuovo ricercato il zelo, e l'impegno del Rev. Parroco a cui perveniranno le presenti di occuparsi indefessamente, e senza lasciar correre il benchè minimo arbitrio all'indiminuta, e costante esecuzione delle discipline tutte, che gli furono precedentemente trasmesse, estese dalla maturità, e provvidenza del R. Delegato di Polizia in data 28. Maggio decorso nel soggetto argomento, eccettuate rimanendo soltanto le poche Ville, che attesa la numerosa Stazione di Regie Truppe furono particolarmente dispensate coll'obbligo per altro di continua notturna vigilanza al Campanile.

A cadauna Villa indistintamente però inculcandosi l'esatta, e pontual' esecuzione dei

doveri prescritti nel geloso proposito, si trova poi necessario, che quelle contermini al Ferraglio conoscano l'obbligo immancabile di far battere incessantemente quella Regia Strada, ove furono praticate osservabilissime aggressioni, e per la sicurezza della quale giunsero alla Reg. Delegazione dal Generale Governo particolari raccomandazioni.

Confida il Reg. Tribunal Criminale, che questi reiterati impulsi saranno sufficienti a richiamare l'esattezza, e la diuturna invariabile ubbidienza di tutti, mettendo sotto la responsabilita de' R. R. Parrochi, ed Uomini di Comun l'esecuzione del comandato sotto le pene anco a questi ultimi del personale castigo mancando; attenendosi finalmente solleciti aggraditi riscontri.

Treviso dal Reg. Tribunal Criminale li
4. Luglio 1798.

(Gaetano Bonaldi Giudice al Criminale.

Giovanni Nasciverra Cancell. Criminale.

IL CAPO DEL REGIO
 TRIBUNALE DI APPELLO
 R. DELEGATO DI POLIZIA

DI TREVISO.

Essendo particolar impegno di questa Delegazione, quello di prevenire i delitti, e procurare che ogni uno stia nei limiti del proprio dovere, senza turbare l'ordine Sociale, ed essendo una particolar turbazione dell'ordine medesimo l'asportare fraudolentemente l'altrui, venendo a rilevare, che in questa Stagione, in cui si raccolgono i frutti della Campagna, sogliono esservi molti perversi, che si fanno lecito di rubarne dalle Campagne stesse, ed appropriarseli, e volendo risolutamente, anche dietro all'approvazione della Regia General Direzione metter freno ad un così odioso delitto, contro di cui reclamano le Leggi preservative delle altrui facoltà, si fa perciò colla presente Notificazione intendere, e sapere pubblicamente, ed a tutti, che

Non sia alcuno il quale ardisca turbare il pacifico possesso dei legittimi Proprietarij de' frutti della Campagna rubando, e segretamente asportando Grani, Canape, Uve,

G g 2

Frut-

Frutta, e altri generi di qualunque sorte, sotto pena, oltre della immediata restituzione del derubbato, dietro a rigoroso Criminale Processo da essere formato col fondamento di qualunque Riferta, e particolarmente dei Merighi, e Uomini di Comune per il competente Ufficio Locale, per la prima volta di prigione in proporzione del trapasso, e in caso di recidiva, di essere condannato ai pubblici Lavori per quel tempo, che dalla prudenza del Giudice sarà creduto opportuno.

E acciò nessuno possa fingere ignoranza sarà la presente stampata, diffusa per tutta la Provincia, letta, e spiegata dai Reverendi Parrochi dall'Altare nell'ora di maggior concorso per tre successive Domeniche, e poscia ogni prima, e terza del Mese ad universale cognizione.

Treviso 11. Luglio 1798.

(Giannantonio Brocchi Regio Delegato ec.

Maffati Cancell. Regio.

DE MANDATO DELL' ILLUST. SIG.

GAETANO BONALDI

GIUDICE CRIMINALE DEPUTATO ec.

Fuoghi Num. Quarti Car. Quarti

P Er esecuzione della Terminazione delli Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma 8. Luglio 1675. si notifica a Voi Meriga, ed Uomini di Comun della Villa di la Carrattada Generale del Corpo delle Ville Cerche, gettata il giorno di San Giovanni Battista 24. caduto giusto l'ordinario, per la quota tangente alla predetta vostra Villa; E si vi commette, che subito previo l'invito di tutti a Casa per Casa del vostro Comune radunar dobbiate la vostra Vicinia per far li seguenti Comparti con assegnare ad ogn' uno le tangenti proporzionate con fedeltà, e giustizia, in pena di Lire 25. d'essere irremissibilmente elevata in caso di trasgressione: Dovendo poi Voi suddetti Meriga, ed Uomini di Comun unitamente riscuoterla senza pena per tutto il Mese di Agosto, col fare ad ogn' uno de' Contribuenti la debita ricevuta, e dobbiate nel medesimo termine contarla a

Esat

Esattor di detto Corpo, dal quale vi sarà fatta la ricevuta sopra il presente per vostra cauzione; passati poi che saranno li 8. Settembre, e non fatto l'intiero pagamento, saranno praticate l'esecuzioni più rigorose col mezzo de' Campagnoli, o de' Soldati contro di Voi Merigha, e Uomini di Comun con la solita pena del dieci per cento, e per quella summa, che restate diffettivi; & sic &c. in quorum &c.

Sopra li vostri Fuoghi s' aspettano: L. A.

E per Gravezza di Piave L. A.

Treviso li Luglio 1798.

Giudice Crimin. Dep. ecc.

Pietro Piazza Not. Canc. Ecc.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. M.
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETAR
 RIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
 D'ITALIA EC.

LE fondate notizie, che si hanno, che nelle passate vicende sia seguita una notevole dispersione di Polveri da Schioppo, Moschetto, e simili, le quali essendo state comperate da alcuni Particolari sono ancora depositate nelle rispettive loro Abitazioni in questa Città, richiamano la nostra attenzione per togliere un così grave disordine.

Le provvide Leggi che erano in vigore all'epoca del 1796. proibivano che in parte alcuna della Città, nè in Luoghi Pubblici, nè in Case private, Magazzini, o Botteghe, fuorchè nel solito Botteghino del Partitante si potesse ritenere in qualunque modo quantità di dette Polveri, per prevenire quelle luttuose conseguenze, che da tale causa possono pur troppo derivare.

All'oggetto di rimettere nella loro piena attività dette Leggi, e per prevenire quei dan-

danni, ai quali potrebbe soggiacere la Pubblica sicurezza, siamo venuti nella determinazione di ordinare, che tutte quelle Persone, nessuna eccettuata, che si trovassero avere più di Libbre quattro delle menzionate Polveri siano tenuti nel termine di giorni otto portarle al Pubblico Impressario delle Polveri al Casello in S. Iseppo di Castello, ove vi sarà sempre una Persona dal medesimo destinata per riceverle, dalla quale verranno immediatamente pagate a misura del prezzo, che sarà applicabile alla qualità delle Polveri, che si consegneranno.

Trattandosi di un' Articolo tanto delicato, non si dubita, che tutti vorranno prontamente eseguire il presente ordine diretto al pubblico bene, e non vorranno obbligare a dover ricorrere in caso di renitenza a dei mezzi più efficaci; mentre spirato il termine di detti giorni otto saranno i contumaci soggetti al rigore delle Leggi, oltre la confisca delle Polveri, che fossero presso di loro ritrovate, per cui si praticheranno le opportune perquisizioni.

Venezia 19. Luglio 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Bellato Regio Segr.
NOI

Z U A N N E C I G O G N A

VICARIO, E GIUDICE &c.

Essendo stati prescelti dalla competente Autorità degli Eccellentissimi Co: Francesco, Alessandro, Fabio, Iseppo Fratelli Gritti Giurisdicenti, e Padroni di questo Castello di Mel, e suo Contado al regime di queste amatissime Popolazioni, ci facciamo un dovere nei primordj di questa assunta Carica di far republicare, e diffondere le savie provvidenze degli Eccellentissimi Giurisdicenti, tendenti a far osservare le Sante Divine Leggi, e i pubblici Sovrani comandi emanate col Proclama loro 10. Ottobre 1795., che sarà qui appiedi trascritto litteralmente, esclusi soltanto li Capitoli XV. XVI. XVII. che riguardavano la procedura Civile, mentre essendo stato in tal parte derogato dalle Cesaree ordinazioni 6. Febbraro, e 31. Marzo prossimi passati, si dovranno impreteribilmente seguire li metodi in esse prescritti.

Avvertendo tutti gli Osti, Bettolini, Botteghieri, Beccheri, ed altri venditori di Comestibili, che dovranno nel termine di giorni quindici prossimi venturi essersi muniti

Vol. 7. N.º XXXI.

H h del-

delle solite licenze, che gli verranno rilasciate dalla Cancellaria nostra Pretoria, e saranno di proprio nostro carattere firmate, e che dentro il termine stesso gli abitanti in questo Castello, e dentro il termine d'un mese gli altri della Giurisdizione dovranno portare dal Pubblico Bolladore Tommaso Battocchio *ad hoc* destinato tutte le Bilancie, Stadere, Pesi, e Misure, in pena al caso di rilevata mancanza come al Capitolo XI. del seguente Proclama. Perchè poi è ferma nostra intenzione, che abbiano a riportare le ordinazioni, e providenze medesime la più scrupolosa esecuzione, nè vogliamo, che si possa giammai prestare ignoranza da chi si sia, ordiniamo, che siano pubblicate in questo Castello nel maggior concorso di popolo, ed affisse a' luoghi più cospicui del medesimo, accompagnate a' Rev. Parrochi della Giurisdizione, perchè le pubblichino nelle loro Parrocchiali, e le facciano pubblicare anco nelle figliali Chiese, indi affiggere su tutte le porte delle medesime, e finalmente siano consegnate a tutti gli Osti, Bettolini, Botteghieri, Beccheri, e Pistori, perchè le abbiano a tener esposte alla pubblica vista. In quorum &c.

Dalla Canc. Pretoria di Mel li 6. Luglio 1798

(Zuannè Cigogna Vicario &c.

Claudio Pante Canc. Pret.

Segne l' accennata Proclama.

NOI

FRANCESCO , ALESSANDRO, E FABIO

FRATELLI CONTI GRITTI GIURISDICENTI,
E PADRONI DI MEL, E SUO CONTADO.

PEr providi sistemi di disciplina, convenendo fissar costanti metodi all'osservanza esatta delle sante divine Leggi, ed ai pubblici Sovrani comandi, basi sicure di un ben regolato Governo, e della felicità delle popolazioni, Noi efficacemente intenti a dispor, e promuovere quella di cotesta Giurisdizione alle cure nostre affidata, ordiniamo la promulgazione del presente Proclama, che dovrà essere eseguito sotto le più severe pene in esso dichiarate contro li trasgressori, acciò l'esempio del castigo rassodi i buoni, freni i malvagi, e garantisca la società nei suoi Diritti.

I. Non vi sarà chi ardisca in qualunque modo bestemmiare il Nome del Signor Idio, e della B. V. M., proferir parole indecenti verso i Santi, ovvero esercitare qualsiasi atto d'irriverenza a Sante Immagini, in pena a così empj trasgressori di Prigion, Bando, e Galera ad arbitrio della Giustizia. E perchè si faciliti il modo di estirpare da

H h 2 cuo-

cuori umani, e cattolici un sì enorme delitto saranno anco ricevute contro li colpevoli denuncie secrete.

II. Alcuno non ardirà violare, o profanar le Chiese, e Luoghi Sacri, commettendo in essi scandali, o delitti, e nelle Feste comandate tener aperte Botteghe, esponer a pubblica vista robe sui Banchetti, così in Mel, come in ogn'altro luogo della Giurisdizione, nel tempo specialmente, che si celebrano i Divini Uffizj, carizzare, girar con animali carichi, o fare alcun'altra rustica operazione in pena di lire venticinque per cadauna volta, applicabile metà al denunciante, e metà ad arbitrio della Giustizia.

III. Perchè il Culto di Dio Signore ottenen possa dalla pietà de' Fedeli una particolar divozione, resta comandato nelle ore delle Sacre Funzioni, e della Dottrina Cristiana, alla quale particolarmente restano precettati li Genitori di mandare i loro Figli, che venendo ritrovati a vagare per le strade saranno corretti, non vi sia chi ardisca giocare a qualsisia giuoco, o fare strepito nelle vicinanze delle Chiese, nelle quali si esercitano opere sì pie, in pena a cadaun contrafacente di lire venticinque, e per cadauna volta, applicabili metà al denunciante, e l'altra metà ad arbitrio ec.

IV. Non dovranno gli Osti, e Bertolini tan-

tanto del Castello di Mel, quanto degli altri luoghi tutti alla nostra Giurisdizione soggetti, dar ricetto, o permettere, che si trattenghi nelle loro Osterie, o Bettole persona alcuna di che grado, sesso, o condizione esser si voglia di Mel, e suo Contado nel tempo delle Sacre Funzioni, e della Dottrina Cristiana, in pena a cadaun Oste, che mancasse della più esatta osservanza al presente risoluto ordine nostro di Ducati dieci, applicabili metà al denunciante; che sarà anco tenuto secreto, e l'altra metà ai poveri della nostra Giurisdizione; dichiarandosi, che il presente comando non contempla i forastieri, per i quali non doverà avere alcun effetto. Se vi fosse poi alcun Ferriere così temerario, che ammonito dall'Oste, o Bettolino a ritirarsi dalla sua Osteria, o Bettola nelli tempi suindicati volesse trattenervisi, incorrerà egli nella pena suddetta, ma sarà in dovere l'Oste, o Bettolino portarne li riscontri alla Giustizia per il di lui sollievo. E siccome ci sta sommamente a cuore la perfetta esecuzione del presente Capitolo, resta particolarmente incaricato il Cavalier della Corte nostra, e suoi Uomini di visitar le Osterie, e Bettole, ne' tempi indicati, e riferire la benchè menoma contravazione, o disubbidienza.

V. Li Direttori di tutte le Chiese, Scuole, Confraternite, ed altri Luoghi Pii dovranno-

vranno registrare il loro Maneggio delle Rendite di detti Luoghi sopra un Libro numerato, e conservare in Filza ogni Polizza, ricevuta, o altra carta giustificante la loro direzione. Prima che passin due Mesi dopo terminato il corso del loro Maneggio, dovranno immancabilmente rassegnare il Libro per la sua Decretazione. E perchè siano tolti possibilmente li disordini in così interessante argomento, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che dal Cancellier nostro Pretorio sia istituito un Libro apposito, nel quale dovrà essere descritto il Catalogo di tutte le Chiese, Scuole, Confraternite, ed altri Luoghi Pii della nostra Giurisdizione, il titolo delli rispettivi Direttori delle medesime, l'incominciamento della loro Carica, e il terminare della medesima, per poter incontrare ad ogni occorrenza, se vi siano disordini, o mancanze nelli Direttori; sopra il qual Libro doveranno ancora essere dal Cancellier medesimo registrati tutti li Decreti approvanti il Maneggio delli detti Direttori, lo che si pratica nelle altre ben sistemate Reggenze, e che con sorpresa rilevammo ommesso nella Giurisdizion nostra. Sarà ciò rispettivamente in cadauna parte eseguito in pena a cadaun inobbediente di Lire cento, ed altre *etiam* maggiori ad arbitrio &c.

VI. Viene risolutamente proibito a qualsia

sisia persona di portar Armi nella nostra Giurisdizione dalle Leggi inibite, e quand' anche fosse munita di legittima Licenza, gli resta vietato nel più risoluto modo girare con le Armi medesime per il Mercato, portarle in Chiesa, nelle pubbliche riduzioni, e vicinie. Trovando contrafazioni in così gelosa materia, li Ministri di nostra Corte, a' quali incomberà la maggior vigilanza, passeranno, all' arresto delli trasgressori, onde subiscano la pena dalle Leggi comminata.

VII. Dalli Giurati tutti doveranno senza alcuna fraude essere denunciati li Delitti, e delinquenti il giorno medesimo del successo con tutti i maggiori lumi necessarij per le debite informazioni, in pena mancando di Lire sessanta.

VIII. Parimenti li Medici, e Chirurghi siano tenuti denunciar le Ferite, o percosse con pericolo di Vita immediate; e quelle senza pericolo, al più entro il termine di Giorni tre prossimi susseguenti, avvertendo che le Denunzie medesime devono esser chiare, e senza alcuna riserva, indicando il luogo dell' offeso, onde ritrovarlo, e ciò sotto pena di Lire cinquanta, ed altre maggiori etiam afflittive ad arbitrio &c.

IX. Li Questuanti Forastieri non potranno girare per la nostra Giurisdizione, e dovrà il Ministro Cavalier di Corte all' arri-

vo loro immediate espellerli, in pena di Lire venticinque, se mancasse.

X. Li Plstori tutti della nostra Giurisdizione fabbricheranno il Pane ben manipolato, bello, ben cotto, e di giusto peso, con la regola del Galamiere, e loro Bollo, dovendo continuamente tener provvedute le loro Panaterie a comodo universale in pena di Ducati dieci al caso di qualunque mancanza degli indicati requisiti, e della perdita del pane, che verrà disposto metà all'accusatore, e metà alli poveri.

XI. Siano tenuti tutti quelli, che vendono, comprano, o negoziano, usare pesi, e misure aggiustate, e bollate a togliimento di fraudi pur troppo facili commettersi in tali materie: avvertendosi, che le Bilancie dovranno pendere da Catenelle, e non da Corde, nè avere rampini, puntelli nel sostegno, o appoggi sotto la parte del peso. Saranno situate in luogo, onde il Compratore liberamente veggia il fatto suo. Li Marchi dovranno essere di Metallo, esclusi assolutamente quelli d'ogni altra sorte. Perché pot di venditori non abbiano ad avere l'aggravio di un numeroso treno di gradazioni di Marche, resta stabilito, che fino alle Libbre sei grosse, e nove sottili abbia a verificarsi il peso coll'uso delle Bilancie, e le quantità ulteriori soltanto con l'uso delle Stadere: restando risolutamente vietato a

Bot-

Botteghieri le Bilancie a mano, universalmente tollerate per li soli Venditori ambulanti: E per togliere finalmente li disordini, che di leggieri succeder possono dal portarsi al Bollare ogni tre anni soltanto le Bilancie, Stadiere, e Misure, espressamente comandiamo, che per l'avvenire ogni anno li Botteghieri, Venditori, osti, ed altri Trafficanti debbano far incontrare, aggiustar, e Bollare le Bilancie, Stadiere, Pesi, e Misure di cadauna sorte dal Bolladore, che sarà destinato, appresso del quale per norma certa, ed uniforme esister dovranno i pubblici Marchi. Rilevandosi contrafazione in alcuna parte degli Ordini Nostri nel presente Capitolo espressi, incorreranno li colpevoli nella Pena di Lire venticinque per cadauna volta da essergli irremissibilmente levata, e disposta ad arbitrio &c. E se nel caso di frodi, e derubamenti in linea di Peso, Misura, o Prezzo porterà il Compratore i suoi reclami alla Giustizia in persona; oppure pel mezzo di Denunzie secrete, nel qual caso non sarà mai palesato, conseguirà Egli provata che sia la fraude, metà della pena suddetta.

XII. E siccome è risoluta volontà Nostra, che siano d'ora innanzi posti li Prezzi a qualsisia sorte di Comestibili, che si vendono al minuto nella nostra Giurisdizione a togliimento degli arbitrij de' Venditori,

resta precisamente comandato a' medesimi di tener esposte alla vista d'ogn' uno le Tariffe, che saranno loro consegnate, in pena di Lire venticinque, ed altre maggiori etiam afflittive ad arbitrio.

XIII. Restano rigorosamente proibite le Inchiette de' Comestibili, e molto più il trasporto de' medesimi fuori della Giurisdizione, massime nel tempo del maggior bisogno, in cui non verra accordata alcuna Licenza per estrazione, e colti infraganti, sarà tutto fiscato, e proceduto a maggiori castighi, secondo le circostanze della trasgressione, restando incaricato della maggior vigilanza il Ministro di nostra Corte, che mancando al suo dovere, e passando l'intelligenza con li contrafacenti, verra licenziato.

XIV. Riconoscendo Noi, che dalla facilità dell'esito delle robbe rubbate hanno un maggior fomento le persone di mal' affare a commettere furti, dai quali naturalmente si asterebbero, se loro mancassero li Compratori di tal sorte di effetti, si proibisce a chiunque di che sesso, o grado esse si voglia, il comprare cosa alcuna da persone, o non conosciute, o sospette per la loro cattiva fama, in pena di Lire venticinque applicabili ad arbitrio &c. Oltre la perdita della roba acquistata, e di altre maggiori etiam afflittive, se il caso, e le circostanze lo esigessero.

Gli

15 Gli Articoli XV. XVI. XVII. ommessi.
-li XVIII. Dal Ministro Cavalier di nostra
Corte, e suoi uomini vogliamo, ed espres-
samente comandiamo, che sia usata mode-
razione nelle rispettive incombenze. Non
potrà immaginabilmente allontanarsi dalle
Tariffe nell'esigere il pagamento delle sue
operazioni. Doverà con esattezza riferire
all'Ufficio incumbente tutto ciò, che dietro
ad ordini eseguisse. Non colluderà coi de-
bitori dell'Esecuzioni delle pignore, ma fe-
delmente asporterà dalla loro Casa pegno
sufficiente per l'intero debito, e spese per
riporre tutto nella Camera ad hoc destina-
ta, restandogli assolutamente vietato l'arbi-
trio di trattenerli appresso di sè. Ciò ese-
guirà, e pervenendo giusti reclami di man-
canze, oltre la pena al caso meritasse, verrà
pur licenziato.

XIX. Resta colla maggior costanza proi-
bito il danneggiare in qualunque maniera le
Campagne, o i prodotti delle medesime in
pena a cadaun danneggiatore di Lire sei, e
soldi quattro, oltre il risarcimento del dan-
no inferito, juxta liquidationem fienda, le
riferite de quali danni saranno descritte nella
Cancellaria nostra Pretoria in Libro apposi-
to, come vien praticato in altri luoghi, e
colla forma, e metodo dei medesimi usati
per il minor aggravio delle Parti. Con più
rigore sarà proceduto contro li derubamenti,

che venissero fatti nei prodotti delle Campagne, poichè contro gli autori de' medesimi si proseguirà criminalmente, e verranno castigati a norma delle loro delinquenze colle maggiori pene pecuniarie, ed efflittive, Bando, Prigion, Corda, e Galera ad arbitrio della Giustizia.

XX. Resta nel più risoluto modo proibito a qualunque persona di qualunque grado, o condizione esser si voglia, niuno eccettuato, l'andar alla Caccia tanto di Volatili, quanto di Quadrupedi con Reti, Lacci, Cani, Armi da fuoco, o in qualsivoglia altro escogitato modo in qualsivoglia tempo, o stagione, in pena per qualunque trasgressione di Ducati sei, oltre la perdita delle Armi, o altri Istrumenti, il che tutto sarà dato al Ministro Cavalier di nostra Corte, al quale, co' suoi Uomini resta particolarmente raccomandata la maggior vigilanza, acciò riporti la presente nostra risoluta volontà l'intera sua esecuzione. Nel caso di union di persone contrafacenti, comandiamo ai Giurati, Uomini di Comun, e Capi di Famiglia prestare la loro assistenza al Ministro di Corte, onde possa eseguire li suddetti nostri Ordini, in pena a chiunque ricusasse, o mancasse di Ducati sei disponibili dal nostro Capo Caccia in beneficio de' poveri della Giurisdizione. Ma perchè non abbiano ad andar impuniti neppur quelli, che sfuggissero alla vigilan-

anza del Cavalier di Corte, e suoi Uomini, restano incaricati li giurati delle Ville tutte di cotesta Giurisdizione d'invigilare, e Denunciare i contrafacenti nella Cancellaria nostra Pretoria, che rilevata in fatto la colpa, conseguiranno a proprio loro beneficio la pena suddetta.

XXI. Accadendo la disgrazia di un qualche incendio, ogni Maestranza, tutti gli Uomini di Comun, ed Officiali di nostra Corte dovranno con prontezza accorrere, e prestare la maggior assistenza per l'estinzione del medesimo, in pena e cadanno, che mancasse, di Lire venticinque applicabili ad arbitrio ec. Restando fervidamente raccomandato allo stesso Spettabile nostro Vicario d'intervenire sopra loco, onde esser più atto, e pronto ad allontanare possibilmente maggiori disgrazie.

XXII. Si obbligano tutti i Venditori d'Olio d'usar in avvenire per la Vendita al Minuto dello stesso genere sole Misure di Vetro, e tener sempre nel fondo delle pille, o altro ordigno, dal quale ricavano l'Olio, una sufficiente gradella di ferro, acciò sorta netto, e senza fondachj. Per la Vendita del medesimo dovranno esser muniti della comandata licenza. Loro arrivando alcuna Botte, Caratello, o altro Arnaso d'Olio non potranno scaricarlo senza aver presentate nella Cancellaria nostra Pretoria le

Bol-

Bollette di scorta. Dovranno tener conto e fatto del consumo dell' Olio medesimo, e produrne le corrispondenti note di tre Mesi in tre Mesi per essere accompagnate alle competenti Autorità, in pena mancando ad alcuno degli ordini predetti di Lire venticinque, e delle altre tutte dalle Leggi comminate.

XXIII. Li Beccari terranno ben fornite di continuo le loro Beccarie di belle, e buone Carni a disposizione di chi vorrà comprarne, dichiarando al Compratore senza inganno la qualità delle Carni medesime, se siano cioè di Manzo, Vitello, Caprone, Caprato, Montone, o Pecora, giammai osando vendere una cosa per l'altra in pena di essere severamente castigati. Venderanno le Carni medesime ai prezzi del Calamiere, che sempre resterà esposto a lume universale. Contribuiranno ad ognuno il giusto peso, che dovrà esser espresso ad alta voce in pena di Lire tre de piccoli per ogni oncia, che mancasse, applicabili metà in risarcimento dell'interessato, l'altra al Denunziante, e di altre pene etiam afflittive, se lo meritassero i loro recidivi defrandi.

XXIV. Li Giuochi d'azzardo restano risolutamente proibiti a qualunque persona di che grado, sesso, o condizione esser si voglia sotto la pena dalle pubbliche Leggi comminata, la qual pena egualmente verrà esat-

fa tanto dai Giuocatori, quanto dagli Ostr, Bettolini, Botteghieri, e da ogni altro, che prestasse comodità a tale trattenimento, così in pubblico, come in nascosto per cadauno, e cadauna volta, la metà della qual pena sarà disposta in beneficio del Denunziante, che, volendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio ec. Restano proibiti pure tutti li Giochi della Bianca, e la Rossa, così con le Palle, quanto con i Tornicelli, o altro escogitato modo, e particolarmente il dannatissimo Giuoco del Biribis in pena di Ducati cinque per chi li esponesse, oltre la perdita dagl' Istrumenti inservienti ai Giochi medesimi, e di Ducati due per cadauno ai Giuocatori.

XXV. Incomberà all' Ufficio di Sanità tenere esatto registro dei Morti, e de' Nati, presentarlo annualmente all' Ufficio nostro Pretorio per esserli dallo Spettabile Signor Vicario rassegnato.

XXVI. Resta risolutamente proibito a chiunque la Pesca nelle acque della nostra Giurisdizione, senza un' apposita Licenza in scritto, che sarà rilasciata dall' Ufficio nostro Pretorio, e firmata dallo Spettabile Vicario, in pena a cadaun contraffacente, e per cadauna volta di Lire venticinque applicabili metà al Denunziante, e metà ad arbitrio ec.

XXVII. Tutti li Comestibili che ven-
nis-

nissero portati a Mel, specialmente Pesce, Vovi, Polami, e Botirro, doveranno prima d'essere esposti alla vendita, o esibiti ad alcun altro, portarsi al pubblico Palazzo, onde sia a' prezzi di Giustizia provveduto dell'occorrente, in pena mancando della perdita della roba.

XXVIII. In ordine alle Leggi della nostra Giurisdizione resta proibito ad ogn'uno lasciar andare a traina gli animali suini, volgarmente detti Porci, e venendo ritrovati specialmente nella Piazza, o nelle Contrade di Mel, verranno fermati, e confermati, e confiscati in pena dell'inobbedienza. Per l'esecuzione del qual Capitolo, che riguarda anco oggetti di Sanità, dovrà invigilare il Ministro di nostra Corte, in pena ad arbitrio ec.

Riflettendo in fine, che dalla prima Educazione dipende in principal modo la fedele esecuzione delle Leggi, resta eccitato il benemerito Clero a rendersi sempre più rispettabile, ed utile, col prender affettuosa cura della povera abbandonata Gioventù, instruendola anche nei primi Elementi di leggere, scrivere, far conti, e singolarmente di cooperare e con l'esempio, e con le insinuazioni all'osservanza della Cattolica Religione, che fondata sulla carità, e sulla pace, conduce pur al massimo fine della società d'una onesta felice vita.

Le

Le presenti nostre ordinazioni, onde restino ad universale notizia, nè alcuno possa protestare ignoranza, saranno diffuse per tutta la nostra Giurisdizione, e nel tempo della Messa solenne pubblicate, indi affisse alle solite Colonne della Piazza di Mel, e sulle Porte delle Chiese nelle Ville soggette, essendo ferma, e risoluta nostra volontà, che riportino la più esatta integra osservanza; restando riconfermate le Leggi, e discipline alle presenti non repugnanti. Che tanto &c.
In quorum &c.

Data dal Nostro Palazzo in Venezia li 10.
Ottobre 1795.

(Francesco Gritti Giurisdicente .

(Alessandro Gritti Giurisdicente .

(Fabio Gritti Giurisdicente .

Da Belluno li 10. Luglio 1798.

D' Ordine di S. E. il N. H. Signor Andrea Querini Consigliere Intimo Attuale di S. M. I. R. A. Presidente al Cesareo Arsenale, Comandante la Marina ex-Veneta, e quella Imperial di Trieste, resta pubblicamente fatto intendere, e sapere

Che, il libero passaggio per gl' Edifizj, ed acque a Raj di Cadola, Territorio Bellunese, di ragione del N. H. Sig. Zuanne Sagredo, è accordato solamente per tutti li Legnami di Publica Ragione derivanti dal Regio Bosco del Canseglio, a senso delle Convenzioni tra l'ex-Eccellentissimo Reggimento all' Arsenale, ed il sopramentovato N. H. Sig. Zuanne Sagredo.

E che, non dovranno perciò essere confondibili que' Legnami, quantunque recisi nel Regio Bosco suddetto, i quali non fossero compresi nelle Convenzioni medesime, a danno dei diritti, e proprietà del N. H. Sagredo. Tanto &c.

Giuseppe Valleggio Comm.º alli Regj Boschi del Canseglio, Cajada, ed Auranzo.

J NO.

I NOBILISSIMI SIGNORI

CONSOLI

RAPPRESENTANTI

AL CESARE REGIO MAGNIFICO MAGGIOR
CONSIGLIO DI BELLVNO.

E P E R E S S I

LI SPP. SIGG. GIURATI DI GIUSTIZIA
INFRASCritti.

Ordinano, che li Pistori di Città, e
Territorio conformar si debbano immediata-
mente al seguente Calamiere fino a fiuove
determinazioni, sotto le pene solite a comi-
narsi in simili incontri, e ad arbitrio a nor-
ma della delinquenza.

Segue il Calamiere.

Prezzo del Frumento nelle Piazze di Ceneda, e Serravalle	
Lire trentasette il Sacco	L. 37 : —
Spese di Condotta Lire tre, e sol. 10. per il sacco	L. 3 : 10
Spese accordate Lire sei, e sol- di quattro	L. 6 : 4

Che tutto summa L. 46 : 14

Kk 2


Cou.

Conseguentemente soldi due
di pane in pasta, dovranno pe-
sare Oncie cinque, sazi uno—Onc. 5 sazi 1
Simile cotto Oncie quattro,
sazi due—~~—————~~ Onc. 4 sazi 2

Belluno dall' Ufficio de' Spp. Sigg. Giurati
di Giustizia li 13. Luglio 1798.

- (Gaetano Doglioni Giurato di Giustizia.
- (Domenico Co. Miari Giurati di Giustizia .
- (Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia.
- (Francesco Giuseppe Pagani Giurato di
Giustizia .

Dionisio Doglioni Cancell. dell' Ufficio .



I NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

AL CES. REG. MAGN. MAGGIOR CONSIGLIO

D I B E L L U N O .

INtenti mai sempre, ed impegnati nel pro-
curare, e promuovere i possibili vantaggi di
questi Abitanti, e dei Territoriali, avendo
con Loro Rescritto benignamente ottenuto
dalla Regia Intendenza Provinciale delle Fi-
nanze, che l' Esazione del Campatico, e dell'
altre Gravezze, i di cui pagamenti coll' Edir-
to 30. Giugno decorso si volevano effettua-
ti

ti nella Cassa Finanziaria di Treviso, si eseguisca in questo Distretto dagl' incumbenti Ministri coi metodi praticati nell' Epoca 1796. come ad evidenza dichiarano le riverite Lettere 3. Luglio corrente del Regio Prointendente Nobile Sig. Scannagatti di Dongo, le rendono universalmente pubblico, e noto, affinchè i rispettivi Contribuenti, che forse, in forza dell' Editto indicato, prevedevano la necessità d' incontrare un viaggio incomodo, e dispendioso per verificare una tenuissima Contribuzione, comprendevano senz' equivoco, che, come per lo passato, dovranno eseguire i pagamenti, che loro incombono tanto del Campatico, quanto dell' altre Gravezze in questa Camera Fiscale, da cui poi verrà a suo tempo versato il denaro nella Regia Cassa della Provinciale Intendenza di Treviso.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e per lo stesso oggetto diffuso per tutti i luoghi della Provincia, onde pervenga a cognizione universale. Sic &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnific. Città 13. Luglio 1798.

(Fabio Pagani q. Antonio Console .

(Gio: Alpago q. Francesco Console .

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

LI

LI NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI

PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentante il Consiglio Generale di Verona.

LLA volontà del Clementissimo Nostro Augusto Sovrano spiegata nell' Editto di S. E. il Signor Generale Comandante Conte di WALLIS 6. Febbrajo devoto, nell' atto che ripristina i Consigli Generali, e i Corpi all' lo stato in cui si trovavano all' epoca del giorno primo Gennaio 1796., rimette pure nel libero godimento di tutte le loro giurisdizioni quelli, che nel detto tempo se ne trovavano legittimi, e pacifici possessori. Preservato quindi anche il Nobile Signor Conte Girolamo dal Pozzo qu. Claudio nel jus privativo di Osteria nelle Ville di Lavagno, e Marcellise, e dell' Osteria della Paglia in vigor di acquisto fatto da' suoi Maggiori li 6. Marzo 1691. M. V.

Preservato pure detto Conte dal Pozzo nel jus di far Betcheria nelle Ville di Marcellise, Lavagno, e S. Martino Bonalbergo per altro acquisto de' suoi Maggiori 18. Febbrajo 1664. M. V.

Venendo sicuri riscontri, che sieno occorse delle novità in offesa e pregiudizio del det.

detto Diritto, anche dopo le emanate Sovrane Disposizioni, si fa col mezzo del presente pubblicamente sapere.

Che divenendo una rea infrazione non tollerabile del Sovrano Comando quella d'intentare novità, e pregiudizio alle giurisdizioni de' legittimi possessori, sarà perciò proceduto contro chiunque in lesione dell'accennato privativo Diritto si facesse lecito sotto qualsivisia colore o pretesto, anche d'innovazioni ed abusi corsi nelle passate vicende di aprire, o tener aperta Osteria, e Posti di qualunque sorte per la vendita del Vino, e Carni, non che somministrar cibaria ad uso di Battola nelle Ville, e luoghi sopra indicati affetti alla Giurisdizione predetta.

E verrà non solo da' Ministri a ciò incaricati praticato il Bollo del Vino, e fermo di Carne, che si trovasse esposta in vendita, e comparisse per ragionevoli indizj designata per tal oggetto; ma saranno anche immediatamente asportate, e con apposita denuncia tradotte tutte le misure, ed altro inserviente in questa Fiscal Camera per ogni successivo effetto di Giustizia a tenor delle Leggi disponenti in tale materia.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso, onde per esecuzione della Legge Sovrana sia immediatamente rimossa ogni-
no-

novità, che fosse stata introdotta nel proposito, e cessi ogni motivo di quella rigorosa procedura, alla quale in caso di contumace insistenza nella trasgressione, anderanno li colpevoli irremissibilmente soggetti.

Verona 3. Luglio 1798.

(Francesco Co: Giusti Proveditore.
(Alessandro Co: Lando Proveditore.

V. t. Co. Crivelli Giudice Avvoc. Fisc.
V. t. Luigi D. r. Libanti Sindaco e Pr. Fisc.
Antonio Tanara Not. e Cancell. Fisc.

Adi 3. Luglio 1798. Pubblicato il presente Proclama in Verona e nelle rispettive Ville di S. Martino B. A., Marcelise e Lavagno il tutto al maggior concorso del Popolo, per Francesco Strabui Pubblico Trombetta in forma &c.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentante il Consiglio Generale di Verona.

L' Osservabile indolenza, colla quale si rileva in fatto essere stato accolto il Proclama 27. Marzo decorso nella parte, che riguarda-

guarda il carico ingiunto ad ogni classe degli abitanti di tener mondi, e purgati da ogn'ingombro, e sporczia li Marciapiedi, e le porzioni di Strada corrispondenti al prospetto delle rispettive lor Case, chiama, anzi esigge le sollecitudini del Generale Consiglio di questa Città, onde scuotere la lentezza degl'indolenti, e prevenire con l'umanità d'un secondo, ma però perentorio avviso il mal talento de' contumaci, prima che col mezzo del competente Ufficio de' Spettabili Cavalieri di Comun si passi a quelle rigorose procedure, che ben convengono agl'inobbedienti a' pubblici Ordini; e però col mezzo del presente resta nuovamente portato ad universale notizia.

Che tutti li proprietarj, Affittualj, e per qualsisia titolo abitanti nelle Case di questa Città, in qualunque parte, o contrada della stessa esistessero, dovranno, siccome ne sono col suddetto Proclama 27. Marzo espressamente incaricati, per quanto si estende il prospetto della rispettiva loro Casa, ed Abitazione, tener scopata, oltre il Marciapiedi, la Strada tutta a detto prospetto, ed estensione corrispondente, per ben due volte alla settimana, cioè nelli giorni di Mercoledì, e di Sabato, sicchè restino l'uno, e l'altra purgati da rottami, immondezze, o rifiuti di qualunque sorte, che vi si trovassero, e rendessero lezzo, mal odore, od ingombro.

vol. 7. N. XXXIV. L. P. Que-

Quegli Abitanti, che si trovano aver Case collocate una di rimpetto all'altra, saranno tenuti scopare, oltre il rispettivo Marcia-piedi la sola metà della Strada rotabile, ch'è vicina alla loro abitazione; e dovranno tutti ridurre, o far ridurre le scopature in mucchi separati nel sito men esposto di dette Strade, onde siano poi trasportati, quanto sia all'immondizie, e scopature inservienti a concime, dalli Cariolotti, che girano in cerca di grassa per la Città; e quanto sia a materiali grossi, rovinazzi, od altro rifiuto non atto a concime, col mezzo di Carrettoni, o Carri di settimana in settimana a rispettive spese de' Proprietarj, od Abitanti a tenor di quanto è disposto dalle leggi in tale proposito.

Gl'inobbedienti, così riguardo alla verifica-zione dell'ordinate scopature ne' due giorni in settimana suddetti, come rapporto al disgombrò delle strade de' rispettivi mucchi, che di settimana in settimana si saranno formati, oltrechè incorreranno tre giorni dopo la pubblicazione del presente nella pena irremissibile di lire dodici correnti espressa nel ridetto Proclama 27. Marzo decorso da essergli replicate ad ogni nuova loro inobbedienza, andranno anche soggetti a quelle più gravi multe, che saranno a termini di Giustizia riconosciute convenienti, e proporzionate alla qualità, e malizia delle

le rispettive contravenzioni. In quorum fide-
dem &c.

Verona 6. Luglio 1798.

(Francesco Co: Giusti Proveditore .

(Alessandro Co: Lando Proveditore .

Girolamo Rivarelli Cancell. del Gen. Cons.



L I

PRESIDENTI DEL CONSORZIO

DUGAL MASERA.

AUtorizzati col Decreto della Regia
commission Camerale 26. Giugno prossimo
passato di continuare l'esazione del Cam-
patico imposto colla terminazione 27. Mag-
gio 1791. approvata li 3. Ottobre 1792. fan-
no perciò avisato, cadaun debitore residua-
to al Consorzio medesimo, di dover nel pros-
simo termine di giorni quindici, dal giorno
della pubblicazione del presente nelle rispet-
tive Ville, e nel termine di giorni dieci dal
giorno delle intimazioni, a cadaun debitore
stanziato in Città, pagare in mano dell'at-
tual Cassiere del Consorzio suddetto il loro
rispettivo debito per Campatici decorsi; al-

trimenti contro cadaun renitente saranno irremissibilmente praticate le esecuzioni comandate colla Terminazione suddetta, e senza altro Avviso. Che tanto ec.

Dat. in Verona il giorno 10. Luglio 1798.

(Li Presidenti del Consorzio.



P R O C L A M A .

V Eramente avrei creduto d'essermi spiegato abbastanza col Proclama dei 4- dello scorso mese di Giugno relativo ad altri tre antecedenti dei 21, 22, e 26 del passato mese di Gennajo per conseguire la pubblica quiete, e tranquillità.

Siccome ho rilevato che molti hanno ubbidito alle mie prescrizioni; così con sorpresa ho dovuto altresì intendere da varj fatti mi rapporti, che alcuni male intenzionati cercano il disordine con disseminare zizanie a pregiudizio dei buoni Sudditi di S.M.I.R.A.

Nel più risoluto modo per andar incontro a voci allarmanti di alcuni impostori, che ad altro non servono, se non ad inquietare, e perturbare l'animo degli Abitanti di questa Città, incutendo timori mal a proposito per di loro rei fini, ordino e comando,

do, che scoprendosi tali disseminazioni, o col mezzo della Regia Delegazione di Pulizia statane da me incaricata, o con altri mezzi, saranno da me prese le più giuste misure per farli militarmente con tutto il rigore punire.

Avverta ognuno ad ubbidire, poichè in caso di trasgressione non avrà che ad incolpare sè stesso, se subire dovrà un esemplar castigo.

Verona li 12. Luglio 1798.

Tenente Maresciallo e Comand. il Veronese
BARON DE KERPEN.



L I N O B I L I

E MAGNIFICI SIGNORI PRESSIDI

DEL MAGNIFICO E NOBILE COLLEGGIO
ADIGE, ACQUE, E STRADE.

Autorizzati li Nobili Presidenti del Consorzio Dugal Masera col Decreto della Regia Commission Camerale 26. Giugno prossimo passato a far levar gli arbitri commessi in danno di esso Dugale, e contrario al prescritto della Terminazione 27. Maggio 1791. approvata li 3. Ottobre 1792. di cui
se

se ne commette l'intera osservanza; sopra le istanze però di essi Nobili Signori Presidenti, resta commesso a quel pubblico Fante che unitamente al Chiavegaro del Consorzio portar si debba prontamente sopra il Dugale suddetto, ed ivi far levare tutti gli arbitri e novità, tanto nelli Argini, quanto nel Dugale, che si ritrovassero, cioè far stupare, e ripristinare tutti li arbitri tagli, o buchi, che vi fossero nelli Argini di detto Dugale inservienti a levar acqua, o a scolare nel medesimo, e così levare tutti li Strami e Patuzzi, che si trovassero sopra li Argini stessi, e così pure far interamente levare e demolire tutte le Arelate, Roste, o Calti inservienti per Pesche, o altro impedimento, che si trovasse nel Dugale medesimo, commettendo poscia eseguite tutte le operazioni a chiunque si rilevasse l'autore di tali operazioni, od arbitri, o ad altri che occorresse, che non debbano praticar ulteriori novità in pena di Ducati 100. oltre il rimborso d'ogni spesa, che sarà stata incontrata per eseguire il presente, e rimettere le cose nel pristino stato a norma appunto di quanto viene ordinato coll'accennata Terminazione. Che tanto &c. In quorum fidem &c.

Dat. Veronæ die 12. mensis Julij 1798.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presidente.

(Ernesto Co: Bevilacqua Presidente.

Bartolommeo Rora Not. del Colleg. sudd.

L I

L I N O B I L I

E MAGNIFICI SIGNORI PRESIDI

DEL MAGNIFICO E NOBILE COLLEGGIO
ADIGE, ACQUE, E STRADE.

IN esecuzione al Decreto 5. Giugno prossimo passato della Regia Commission Camerale trasmesso alli Nobili Presidenti del Consorzio Dugal Masera, con Lettera 14. Giugno detto, firmate dalli Nobili e Magnifici Signori Provveditori di Comun dovendosi radunare il Consorzio di detto Dugale, sopra le istanze perciò delli Nobili Attuali Presidenti del Consorzio medesimo, facciamo pubblicamente intendere, ed ordiniamo.

Che nel giorno 22. Luglio corrente ciascheduno degl'interessati, e catasticati nel Consorzio suddetto Dugal Masera, debba immancabilmente verso le ore 10. comparire nelle camere del Collegio nostro avanti Noi, per devenire all'elezione de' nuovi Presidenti, ed alla nuova elezione, o conferma d'altre cariche inservienti il Consorzio, non che per passare alla pubblicazione de' conti del Cassiere, e per devenire alla destinazione, ed elezione con conveniente onorario di soggetto perchè invigilar debba acciò non stiano inferiti pregiudizj al Consorzio medesimo, suo condotto, ed argini in contrav-

ven-

venzione delle Leggi; dichiarando, che in caso di assenza si eseguirà quanto a' bussoli, e balle sarà preso col numero, che v'interverrà, ed il tutto si averà per rite, & rite fatto, nè valerà addurre cosa alcuna in contrario a norma del praticato in simili casi.

Il presente nostro Proclama dovrà essere stampato, e spedito per Pubblico Fante a cadauno de' Contribuenti catasticati in questa Città, e trasmesso poscia nelle Ville, e Comunità ove s'attrovano Consorti, catasticati, affine d'essere nella maggior concorrenza del Popolo in giorno Festivo alla Santa Messa a chiara intelligenza d'ogn'uno delli interessati, e catasticati, pubblicato, ed affisso sulla porta della casa di Comune.

Incaricando inoltre li Massari delle Ville a dover per mano del loro Scrivano, Sindaco, e Consigliere, o del Parroco farvi a tergo la pubblicazione, e la seguita affissione, e poscia portarlo al Cassiere di detto Consorzio sotto la pena di Duc. 100. per cadauno.

Siamo ben certi, che non vi sarà alcuno il quale trasgredisca a quest'ordine, altrimenti sarà da Noi rassegnato alla detta Regia Commission Camerale la loro disubbidienza. Che tanto &c., in quorum fidem &c.

Dat. Veronæ die 12. Mensis Julii 1798.

(Ernesto Conte Bevilacqua Presidente.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presid.

Bartolamteo Rosa Not. del Colleg. sudd.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 D I V I C E N Z A.

NON essendo per anche stata prestata l'intiera obbedienza al Proclama 21. Giugno passato esecutivo del Decreto 15. detto della Regia Commissione Camerale, con cui fu prescritto a' Pubblici Nodari tutti di Città, e Territorio il dover produrre nella Cancelleria di S.S.S.S. Illustriss. le Note di tutti quei Contratti, che sono stati stipulati da primo Dicembre 1796. a tutto 15. Giugno suddetto, ne' quali fosse intervenuto, o aver potesse interesse il Veneto, oppure produrre le Fedì negative a tenor delli Capitoli del Dazio Messettaria approvati con Decreto del fu Veneto Senato 4. Luglio 1788.; ed essendosi con giusta sorpresa della Regia Commissione Camerale predetta rimareata una tale inobbedienza, S. S. S. S. Illustriss. in esecuzione di ossequiate Lettere 11. Luglio corrente di essa Regia Commissione Camerale fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che li Nodari tutti finora renitenti restano, e s'intendono abilitati ancora per giorni
 vol. N.º 7. XXXV. M m ni

ni tre a dover fare la produzione delle Note suddette nella predetta Cancelleria, o produrre le negative Eedi come sopra; spirato il qual termine di giorni tre, saranno irremissibilmente, e senza eccezione alcuna rassegnati li Nomi di tutti quelli, che ad onta del presente quoyo richiamo si rilevassero renitenti, onde abbiano a riportar quelle pene, che dalle Leggi sono a' trasgressori comminate.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Territorio per la sua esecuzione.

Vicenza 15. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto
- (D. Francesco Maria di Thiene q. D. Leonardo
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Giacomo Fabio Valmarana
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta

Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere della Magnifica Città Mand. Ecc.

Ad di 16. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 D I V I C E N Z A .

Confermata dalla Regia Commissione Camerale con Decreto 17. Luglio corrente la graziosa concessione della Fiera da tenersi in Castel Gomberto nel giorno 22. dell'andante Luglio, che sulle istanze de' N. N. H. H. Antonio, e Lelio Co. Piovene Possessori di considerabile porzione di Beni nel Distretto della Villa stessa fu accordata dal fu Veneto Senato con suo Decreto 23. Febbrajo 1795. M. V.

S. S. S. S. Illustriss. inerentemente all'acennata Deliberazione della Regia Commissione Camerale suddetta fanno pubblicamente intendere e sapere:

Che nel giorno 22. Luglio del presente anno sarà tenuta in Castel Gomberto una Fiera, e nella quale potranno liberamente concorrere Merci, Generi, ed Animali di qualunque sorte, quali per altro, esclusa qualsiviasa esenzione, dovranno tutti indistintamente andar soggetti, e supplire a' soliti rispettivi Dazi, ed in tutto, e per tutto come

M m 2

nell'

nell'annunziato Decreto 23. Febbraro 1795.
M. V.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
e circolarmente diffuso in cadaun luogo del-
la Provincia a comune cognizione, e per il
suo puntuale adempimento.

Vicenza li 18. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

D. Andrea Balzi Salvioni Dot.

D. Francesco Maria di Thiene qu. D. Leo-
nardo

D. Scipione Capra

D. Alfonso Maria Loschi

D. Marc'Antonio Trissino

D. Giacomo Fabio Valmarana

D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 19. detto. Pubblicato da Domenico
Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soli-
ti, premesso ec. molti presenti ec.; così ri-
ferendo Brunello Guardia.

LA

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Dirette le intenzioni dell'Imperial Re-
gio Governo Generale al possibile sollievo
della Classe la più indigente del Popolo, la
quale da pressanti bisogni è frequentemente
astretta a ponere in pegno li proprj Effetti
presso de' Bastioneri, ed Osti di questa Cit-
tà; ha incaricata la Nostra Congregazione di
occuparsi di tale oggetto, sommamente in-
teressante le Paterne pietose cure dell' Augu-
sto Nostro Sovrano.

Adottando quindi le Provvidenze da noi
proposte, si è compiaciuto di autorizzare la
Nostra Congregazione di rendere col presen-
te Proclama generalmente note le seguenti
sue Determinazioni benefiche.

I. Soggetti in passato li Pignoranti all' Ag-
gravio di Piccoli sei, o di un Soldo per ogni
Bollettino di Pegno; non che di un Soldo
per Lira sopra la summa ricavata dalla Ven-
dita del Pegno stesso; resta espressamente or-
dinato, che d' ora innanzi non abbia alcun
Pignorante ad essere assoggettato a qualsivo-
glia Contribuzione, nè al momento di effe-
tuare li Pegni; nè dopo verificate le Vendite
de' medesimi.

II.

II. Obbligati pure li Bastioneri, ed Osti di corrispondere per conto di Utilità Ministeriali Lire 18. per ogni Incanto; anche tale Contribuzione, e qualunque altra non meno dipendente da legali Tariffe, che abusivamente introdotta sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, viene intieramente abolita; ed anzi siccome ogni Aggravio per conto de' Pegni incontrato dagli Osti, e Bastioneri predetti, ricade effettivamente a puro peso del misero Popolo; così risolutamente si prescrive, che li medesimi non debbano all'avvenire soggiacere ad altra spesa, che a quella indispensabile di Barca, e Facchini per il trasporto de' Pegni sul Pubblico Incanto, non che del solito apparecchio delle Stangate, Banco, e Sedili occorrenti all'Incanto medesimo.

III. Ad oggetto poi di rimuovere ogni altro abuso, e disordine, da cui nella verificazione de' Pegni, e delle relative Vendite potrebbe esser pure aggravata l'indigente Popolazione, restano richiamate alla più esatta osservanza le Leggi, Discipline, e Penalità vigenti all'Epoca primo Gennajo 1796., e governative in ogni rapporto questa interessante materia.

IV. La continua esecuzione delle Leggi medesime, viene d'ora innanzi affidata alla istituita Deputazione di tre N. N. H. H. Presidi agli Incanti; l'uno de' quali con men-

Sua-

suale Turno avrà giornalmente ad assistere alle Vendite de' Pegni, invigilando attentamente al premuroso oggetto del possibile maggior vantaggio, e beneficio de' miseri Pignoranti.

V. Al caso poi di qualche emergenza, che impegnasse le Determinazioni di una Autorità superiore a quella della predetta Deputazione agli Incanti, dovranno ad ogni occasione rivogliersi alla Nobile Congregazione Delegata tutti quelli, che a motivo de' Pegni suddetti professassero qualche indebito Aggravio, che gli venisse fatto.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato a generale notizia, non che consegnato a cadaun Oste, e Bastionere, con obbligo di tenerlo sempre affisso alle Porte delle rispettive Osterie, e Magazzini da Vino; siccome sarà pure affisso al Pubblico Luogo degli Incanti, onde siano presenti alli miseri Pignoranti le clementissime intenzioni dell' Imperial Regio Governo Generale a loro riguardo.

Dalla Congr. Delegata li 4. Luglio 1798.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Z. Francesco Correr Deputato.*

(*Zuanne Pesaro Deputato.*

(*Bortolamio Gradenigo 1.^o Cav. Dep.*

Mattio Michiel Soranzo Regio Segr.

Addi 14. detto. Approvato con Decreto dell'Imperial Regio Governo Generale.

AV.

A V V I S O.

AVvicinandosi il tempo, in cui deve essere pagato in questa Provincia il Campatico Generale, nonchè ogni altra Gravezza de *Mandato Dominj*, cadenti sopra tutti li Terreni ai tempi soliti, vengono avvertiti tutti gli Obligati al detto Campatico, e Gravezza, che a norma de' Concerti presi fra l'Intendenza Generale delle I. R. Finanze, e la R. Commissione Camerale, il pagamento da eseguirsi ne' tempi rispettivamente stabiliti, e consueti con il conseguimento del solito beneficio del 10. per cento a titolo di dono, e la penale del 10 per 100. per li diffettivi, si dovrà da qui innanzi fare alla Cassa di questa R. Intendenza Provinciale.

Per l'esatto adempimento di tutto quanto resta prescritto nel presente Avviso, questa R. Intendenza Provinciale, specialmente incaricata dall'Intendenza Generale delle I. R. Finanze, passa a renderlo pubblico per norma di ciascheduno.

Treviso 30. Giugno 1798.

Dalla R. Intendenza Provinciale

Scanagatti Di Longo Prointendente

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

REpristinata coll' Editto 6. Febbraro, prossimo scorso di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano Attuale di S. M. I. R. A. anche la Fraglia de' Molinari di questa Città all' Epoca del primo Gemajo 1796., riprendendo per conseguenza l' attività, ed il libero esercizio, e godimento de' Privilegi, e funzioni, come lo era sotto l' antico Governo, perciò Sue Signoriè Illustrissime, così istando li legittimi Rappresentanti la Fraglia stessa:

Fanno pubblicamente sapere, ed intendere a freno degl' introdotti abusi, che qualunque si sia, niuno eccettuato, non descritto in detta Fraglia, non possa esercitare l' Arte del Molinaro in questa Città, se non avrà fatto constare con giurate deposizioni appresso il Notajo della Fraglia, che sarà pro tempore, di sua probità, ed onoratezza, e di avere servito per l' intiero non mai interrotto corso di anni tre in questa Città l' Arte stessa, e del prestato esercizio di Molinaro, che do-

vol. 7. N.º XXXVI. Nn vra

vrà il tutto esser rilevato con le formalità solite praticarsi da detta Fraglia, ed in tutto, ed a norma delle Matricole della medesima.

Dovrà il presente essere inviolabilmente osservato sotto le pene tutte cominate dalle Leggi nel proposito.

Sarà stampato, pubblicato ed affisso ad universale cognizione.

Vicenza 20. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Andrea Balzi Salvioni Dot.

(D. Pompeo Giustiniani

(D. Francesco Maria di Thiene q. D. Leonardo

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Marc' Antonio Trissino

(D. Giacomo Fabio Valmarana

(D. Leonardo Ferramosca

(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 21. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

NO.

NOTIFICAZIONE.

Esecutivamente alle Lettere dell'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze 20. Giugno prossimo passato, e 13. Luglio corrente fa pubblicamente intendere, e sapere, che chiunque intendesse aspirare all'Affittanza de' seguenti Pestrini, che comincerà il dì primo Agosto venturo, e continuerà sino a nuove Pubbliche Deliberazioni, debba portarsi nelli giorni di Martedì prossimo 24. Luglio corrente, e Sabato 28. detto, e susseguente Martedì pur 31. detto all'Offizio di questa Imperial Regia Intendenza Provinciale, suonata la Campana di Terza, ove colli metodi soliti saranno ricevute le offerte in scritto, ed anche per via di Polizze secrete a metodo della Polizza d'Inghilterra, che sarà congiuntamente pubblicata per lume di chi aspirasse all'abboccamento de' Pestrini medesimi.

Terra di Malo colle Ville di Monte di Malo, ed Isola.

Terra di Barbaran, e Ponte colle solite Ville annesse.

Vicenza 21. Luglio 1798.

Dall'Intendenza Provinciale.

ALESSIO BRAGHETTA Pro-Indente.

Giambattista Gaetano Tbiene Segr.

N n 2

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
R APPRESENTANTI

*Il Cesareo Regio Magnifico Maggior Consiglio
della Città di Belluno.*

ORdinano, che siano stampati li seguerenti Ordini del N. H. Presidente della Regia Commission Camerale, onde nel tempo possibilmente più sollecito le Figure chiamate all'esaurimento delli medesimi, ne diano esecuzione nella parte rispettivamente spettante.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città 17. Luglio 1798.

- (Fabio Pagani qu: Antonio Console.
- (Virginio Barcelloni Corte Console.
- (Antonio Doglioni qu: Osvaldo Console.
- (Gio: Alpagò qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

PADOVA 11. Luglio 1798.

INcaricato il N. H. Presidente della Regia Commission Camerale da Decreto del Governo Generale 4. corrente di tutte le dispo-

sposizioni necessarie per ridurre il sistema economico di tutte le Città, Territorj, Comunità, e Comuni della Terra-Ferma allo stato 1796., sarà Egli' per sollecitamente verificare questo reprimario, già seguito per questa Città, Comunità, e Comuni, anco per codesti Corpi di Città, e Territorio, e Capitaniati di Agordo, e Zoldo coi rispettivi Comuni del Distretto.

Dovendosi però riconoscere per rimontare all'Epoca 1796. il piano economico, che corse in detta Annata tanto per codesta Città, che per il Territorio, e Capitaniati di Agordo, e Zoldo coi rispettivi Comuni, restano incaricati i Nobili Signori Deputati di Città, i Rappresentanti il Corpo Territoriale, e Capitaniati di Agordo, e Zoldo, e li Comuni medesimi a dover immediatamente approntare tutti li Fogli necessarj a quest'oggetto illustrati dai relativi documenti a comprovazione delle rispettive Partite.

Nelli surriferiti Fogli dovrà essere dimostrata la misura del gettito della Pubblica Gravezza corrente in detta Annata 1796., e le misure del gettito delle rispettive Imposte Civiche Territoriali, e delli Capitaniati di Agordo, e Zoldo coi rispettivi loro Comuni, individuando ad una ad una le spese necessarie dall'Epoca suddetta, e le Rendite, e disposizioni che vi fossero.

Dovrà essere rispettivamente approntato il
Fo-

Foglio de' Debiti particolari di ciascun Corpo, che sussistessero sino all' Epoca 1797. in cui seguirono li Politici Cambiamenti, e quei che si trovano a loro carico presentemente.

Altro Foglio dovrà essere per cadaun Corpo conformato dimostrante a partita per partita i dispendj Militari sostenuti da ciascheduno delli suddetti Corpi da 16. Febbraro sino a tutto Giugno prossimo pass., approntando anco il conto delle Spese successive.

Sostenuta dalli Nobili Signori Deputati in ordine all' Organizzazione 6. Febbraro l' amministrazione dell' Azienda Camerale appronteranno essi li Fogli dimostrativi dal giorno, che assunsero l' amministrazione suddetta sino che la lasciarono.

Li Ministri Camerali poi si presteranno a dimosrrare l'Asse attivo, e passivo 1796. della Camera Fiscale d' allora, toltone però le partite di rendita, e spese cessate per gli occorri cambiamenti, e marcate per la somma dedotta dal triennio 1794. 95. 96. quelle che non avessero per Decreti, o Contratti summa precisamente determinata: Emergerà così da esso Asse il numero, e qualità de' Carichi, ed Offizj inservienti alla Camera, e rimarcheranno le rispettive utilità legali, ed incerte annettendovi il documento di appoggio.

Comnesso in appresso il N. H. Presidente suddetto dal surriferito Decreto di occupar-

parsi anco dell' oggetto delle Sportule Giudiziarie dovute agli Offizj Civili, e Criminali, occorre che anco per questi Offizj sia approntato il Foglio delle Sportule suddette, indicando in esso se le misure delle Tariffe vigenti 1796. sieno state in seguito atterrate.

E come agli oggetti dell' Economica riordinazione può servir di lume anche la visione de' Resti tutti, che sussistono in codesti Pubblici Registri, oltrechè per le Gravezze de Mandato Dominj anco per tutte le altre Imposte, cioè Campatico Ordinario, ed Extraordinario, Contribuzion 5 per 100. Tasse, Decime, ed altre Pubbliche Rendite, così dovrà essere dal Ministro Residuario compilato il rispettivo Imposto per l'ultimo Decennio de' Resti medesimi a Dazio per Dazio, e Gravezza per Gravezza; compilando pure in altro separato Foglio eziandio li Resti delle Imposte Democratiche.

Per la conoscenza delle Leggi vigenti all' Epoca 1796. tanto per la Camera, che per i Corpi di Città, Territorio, e Capitaniati di Agordo, e Zoldo coi rispettivi Comuni resta incaricato l' Avvocato Fiscale ad approntarne la Raccolta per poter ad ogni richiesta esibire quelle Leggi, Terminazioni, e Decreti, che saranno per rendersi necessari allo studio delli varj rami della comandata riordinazione.

Riuscir potendo opportuno al N. H. Presi-

sidente medesimo il riconoscere tutte le alienazioni, e vendite che fossero state fatte de' Beni Incamerati di Pubblica ragione dall'abolito Governo Democratico, così restano incaricati li Nobb. Sigg. Deputati alla Revisione de' Conti di approntarne il prospetto con quelle illustrazioni, che crederanno opportune per la più precisa di lui intelligenza; così pure allestiranno un altro Foglio, che dimostri tutti li Crediti, che fossero stati da essi liquidati sussistenti verso l'abolito Governo.

Con tutta la maggior possibile sollecitudine attende il N. H. Presidente, che ha per unico scopo di combinare il Pubblico servizio, col possibile disaggravio di codesti Contribuenti, che sia approntato colla maggior possibile sollecitudine l'esaurimento delle presenti Commissioni, delle quali sarà dell'esattezza delli Nobb. Sigg. Deputati di Città il farne rilasciare autentica Copia alli Rappresentanti il Territorio, e alli Capitaniati di Agordo, e Zoldo per essi, e loro Comuni, alli Giudici Civili, e Criminali, alla Commissione de' Conti, e finalmente all'Avvocato Fiscale, onde tutti si prestino al rispettivo esatto adempimento; riservandosi di ordinare in seguito l'occorrente per l'uso di quanto avrà ciascheduno raccolto, ed esteso in adempimento delle Commissioni ec.

(*Francesco Donado* Presidente della R. C. C.

IL

IL CES. REG. MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

DELLA CITTA' DI BELLUNO

E P E R E S S O

LI NOBILI SIGNORI

GIURATI DI GIUSTIZIA.

Intento il vigilè zelo de' Spp. Giurati di Giustizia a procurare, ne' primordj di sua Carica, a questa Popolazione tutti quei maggiori vantaggi, che si rendono necessari alla più comoda di lei sussistenza, che deriva specialmente dall'amministrazione della più retta, ed imparziale Giustizia; e fatto palese agli infrascritti Giurati il disordine, e pregiudizio, che viene inferito, massimamente all'interesse de' Poveri, dalla licenza, ed ingordiggia de' Bottegaj, e Venditori di Commestibili, tanto eccedendo nella vendita de' generi a' prezzi enormi, quanto servendosi di bilancie, stadiere, pesi, e misure non bollate, e talvolta non giuste, ed inabili all'uso: però essendo unanime parere de' medesimi di divenire all'estesa de' seguenti ordini, per
vol. 7. N.º XXXVII. O o l'esc-

l'esecuzione de' quali, oltre la vigilante cura, che verrà praticata dalli Spp. Giurati di Giustizia colle loro visite personali alle Botteghe, e Negozi, e dove più occorresse per le opportune osservazioni, e necessarj confronti, sarà anco rigorosamente proceduto contro li trasgressori, per venire poscia, oltre al lievo delle pene stabilite, e ad arbitrio dell' Ufficio a norma delle trasgressioni, anco al conveniente castigo personale de' Rei; e perciò col presente fanno pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che tutti li Pistori di Città, Borghi, e Territorio debbano in ogni tempo tener provveduti li loro rispettivi posti di Pane ben cotto, e di buona qualità, e che rega al peso, che verrà loro col solito Calamiere stabilito di tempo in tempo, e che sarà a' medesimi consegnato, in pena a chi fosse provato contrafiattore, o in qualità, o in peso di Due. 25. per ogni contraffazione, oltre la perdita del Pane, ed altre ad arbitrio.

II. E perchè scoprono ogni giorno, che l'enorme prezzo dei generi, spesso proviene dalla poca quantità, che di questi viene a vendersi sulla pubblica Piazza; ordinano, che niun venditore de' Commestibili Villico, Pescatore, od altra persona, che porta generi, e frutta per vendersi in Città, non possa ciò effettuare, se non in questa pubblica Piazza; e perciò resta severamente proibita

la

la vendita, che abusivamente si faceva sulle strade vicine alla Città, ne' Borghi, e nelle Contrade; volendo espressamente che tutto venga a vendersi sulla pubblica Piazza, in pena al trasgressore della perdita del genere, e di L. 24. per cadauna volta, e ad arbitrio ec. Non andando già esente qualunque siasi il Compratore che dovrà anzi soggiacere alla pena medesima del Venditore contraffattore, e ad arbitrio ec. specialmente trattandosi degli Inchiettadori, e Persone contemplate nel seguente Capitolo; restando poi libero il genere a poter portare, vendere, e girare per le strade, e luoghi della Città dopo il segno del mezzo giorno.

III. Resta nel più risoluto modo proibito ai Bottegari, Osti, Locandieri, Canevari, ed alli così detti Revendigoli, o Inchiettadori sì di Commestibili, che di frutta il comperare qualunque sorta, e quantità di Frutti, Buttiri, Formaggi, o alcun altro genere di Commestibili prima dell'ora del mezzo-giorno in pena di L. 24. da esser levata toties quoties, oltre ad altre maggiori etiam ad arbitrio delli predetti Giurati di Giustizia.

E perchè il presente risoluto ordine abbia a riportare l'inviolabile sua esecuzione sarà aperto l'adito alli ricorsi all'Ufficio de' Giurati di Giustizia per la denunzia dei delinquenti, e il denunciante, oltre l'essere te-

nuto occulto sarà ricompensato. Incaricando questo Capo della Guardia di Polizia per l'esecuzione di quanto fu col presente ordine prescritto, e stabilito, invigilando per li Borghi della Città, e dove più fosse di bisogno, onde cogliere li trasgressori infraganti, e levargli a vista il genere di contraffazione denunziando l'operato all'uffizio, che in seguito passerà contro li medesimi nelle forme metodiche per devenire alla Decretazione di quei castighi, e pene, che saranno riputate giuste, e convenirsi alla qualità delle trasgressioni, e dei delinquenti.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato tanto in questa Città, quanto diffuso per il Territorio, e consegnato alle rispettive Osterie, Locande, Canève, Botteghe &c. onde non abbia alcuno a fingere ignoranza, ed anzi riportar abbia la sua puntuale, ed intera osservanza, ed esecuzione. In quorum &c.

Belluno dall'Uffizio de' Spp. Sigg. Giurati di Giustizia Il 20. Luglio 1798.

- (Gaetano Doglioni Giurato di Giustizia.
- (Domenico Co: Mfari Giurato di Giust.
- (Giovanni Bertoldi Giurato di Giust.
- (Francesco Giuseppe Pagani Giurato di Giustizia.

Dionisio Doglioni Cancell. dell'Uff.
PROV.

PROVVIDENZE
DELL' OFFICIO DI SANITÀ
SULLA TRATTURA DELLE SETE.

CAduti sotto il riflesso degl' Illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità li molti disordini, che vanno sempre più crescendo in questa Città per l'indisciplina delli Trattori di Seta, determinano di pubblicare le seguenti Provvidenze, onde sieno immancabilmente eseguite nei contemplati oggetti della necessaria salutare riforma.

Che quelli, che fanno trar Seta in questa Città, sieno obbligati in pena di D. 10. da essere disposti ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime, di far tradurre le strazze a marcir in luoghi remoti dall'abitato per riparare tutti gli effetti perniciosi, che potrebbero derivare dal fetore di materia così putrefatta. Quelli all'incontro, che fossero in situazione ristretta avranno l'obbligo di sera la sera di far bollire le loro strazze, o sian Bigatti, e nell'alba del susseguente giorno (giacchè in ora sono sempre aperte le Porte della Città) portarsi per strade meno abitate a lavarli. Li Fornelisti dei Borghi Su-

pe-

periori, e di Prachiuso si valeranno dell'acqua stagnante, che è al di fuori tra le due Porte di Gemona, e il sudetto Borgo di Prachiuso.

Quelli del Borgo di Poscole, Grazzano, e Cussignaco si valeranno dell'acqua esistente al di fuori di dette due Porte di Poscole, e Grazzano, e gl'altri finalmente de' Borghi d'Aquileja, e Ronchi faranno uso delle acque stagnanti, che esistono fuori di esse Porte.

Vi sono anche delli Fornellisti nel centro della Città, e dovendo pur questi abbracciarsi nel dovere delle discipline saranno tenuti di far lavare le loro strazze fuori di quelle Porte, che si credessero a portata maggiore delle rispettive abitazioni.

Che non riportino in Città alcuna minima quantità di Bigatti, ma tutti li seppelliscano fuori della medesima in Fosse ben profonde, e ben ricoperti di terra, sicchè non vi traspiri il fetto.

Che dalle Case dove si trae la Seta non lascino trasportar Bigatti quà, e là da alcuno, ma li custodiscano tutti nelle medesime Case, perchè di giorno in giorno sieno trasportati fuori della Città, e sotterrati, come si è detto, a buon'ora, cioè all'aprir delle Porte in Mastelli ben chiusi con adattato Coperto di Tavola.

Che

Che non gettino nelle pubbliche Strade Acqua fecciosa, e puzzolente, che rimane sul fondo della Caldara nel trar la Seta.

Che non debbano inoltre sotto qualsivoglia pretesto valersi per trar Seta dell' Acque delle Cisterne, e Pozzi sì pubblici, che privati della Città, ma servirsi in ciò delle sole Acque delle pubbliche Rogghe, levandole in siti più remoti, e con Secchi, o Mastelli netti.

Venendo alcuno de' suddetti Operari ritrovato a trasgredir in parte alcuna li presenti Ordini, s'intenderanno non solo li medesimi, ma anco li Padroni loro incorsi nella pena, come sopra prescritta.

E perchè le presenti salutari Provisioni abbiano in ogni tempo a riportare una piena esecuzione, restano incaricati particolarmente li Degani tutti, e Capi di Comune de' Borghi di questa Città ad usar un esatta vigilanza, e rilevando qualche Trasgressione sarà Carico delli Degani stessi di portare le precise circostanziate Notizie all' Ufficio, e ciò sotto la pena sopra cominata anche a detti Degani, mancando della pronta Denuncia.

Doveranno le presenti Provisioni esser stampate, pubblicate, ed affisse a Luoghi soliti, e opportuni, ed intimate a chiunque

que occorresse a chiara universale intelligenza, e così, ec.

- (Giacomo Caymo Provv. alla Sanità .
- (Giulio Agricola Provv. alla Sanità .
- (Niccolò di Coppo Provv. alla Sanità .
- (Rizzardo di Sbruglio Pr. alla Sanità .
- (Gio: Maria Beretta Pr. alla Sanità .
- (Sebastiano Florio Provv. alla Sanità .
- (Lorenzo Mangilli Provv. alla Sanità .
- (Ascanio dal Pozzo Pr. alla Sanità .

Tommaso Orca Cancell. alla Sanità .

Udine 7. Luglio 1798.

Fu pubblicato il sudetto Proclama alle Scale del pubblico Palazzo di questa Città, per il Vice Fante alla Sanità in concorso di Popola ec.



UDINE 10. Luglio 1798.

ATteso il nuovo raccolto il Supremo Cesareo Regio Comando Generale con suo Ordine in data di Padova 5. Luglio corrente inculca il provvedimento di Paglia al prezzo fissato di Carantani ventiuono, ossia L. 1. : 15. per

per ogni Centinajo di Vienna, che corrisponde a libbre 117., e mezza di Peso Veneto.

Rendendo perciò noto, come devono, gl' Illustrissimi Signori DEPUTATI di questa Città, e gl' Illustrissimi Signori DEPUTATI della Patria l'Ordine medesimo, fanno altresì intendere, e sapere:

Che la consegna di Paglia nei Magazzini Militari, e la somministrazione alle I. I. R. R. Truppe acquarterate nella Provincia, dovrà principiarsi da ogni Comune, e Proprietario nel giorno primo Agosto pross. vent., e progredirsi fino all'occorrente quantità, per averne il pagamento al prezzo suddetto colla scorta delle solite Bollette.

Eccitano quindi cadaun Capo di Comune a invigilare sopra i rispettivi Comunisti per il dovuto immancabile adempimento della Pubblica Volontà; in quorum &c.

(Giovanni Co: di Colloredo Preposito Deputato della Patria, e Colleghi.

(Gabriele Conti Deputato della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città,
Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

Addi detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di Popolo &c.

vol. 7. N.º XXXVIII.

P p UDI

UDINE 17. Luglio 1798.

GL'Illustrissimi Signori DEPUTATI di questa Città dovendo render noti a ciascun Corpo della Città medesima, e Provincia del Friuli, non che a Ministri Camerali, alli Giudici Civili, e Criminali alla Commissione de' Conti, ed all' Avvocato Fiscale, li Ordini ad essi diretti dal N. H. E. FRANCESCO DONADO Presidente alla R. Commissione Camerale in data di Padova 11. Luglio corr. ne fanno di essi seguire la stampa per la sollecita loro diffusione, senza pregiudizio di qualunque prerogativa, che avesse, o pretendesse ogni altro Corpo a tenor degli Ordini medesimi, a quali ec. In quor. &c.

(Paolo Conte Fistulario Deput. della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

SEGUONO LI ORDINI SUDETTI.

Padova li 11. Luglio 1798.

Alli Nobb. Sigg. Rappres. la Città di Udine.

INcaricato ec. *Vedi sopra pag. 284. e seg.*

PR O.

P R O C L A M A .

LA benemerita Deputazione Economico Militare vedendo li Magazzini Erariali pressochè esausti di Fieno, e quindi mal assicurata la Sussistenza alle Truppe di S. M. I. R. a fronte degli eccitamenti dati alli Comuni, e proprietari de' Fieni con la Proclamazione 23. Giugno ultimo passato, conobbe la necessità di dover applicare all' importante oggetto un' istantaneo provvedimento.

Rivoltasi per tanto la Deputazione medesima agl' Illustrissimi Sigg. DEPUTATI della Patria, ed agl' Illustrissimi Sigg. DEPUTATI della Città, fanno unanimi pubblicamente intendere e sapere.

Che entro il corrente Mese di Luglio, incominciando dall'atto della Pubblicazione di questo risoluto Ordine devono li Magazzini suddetti essere assolutamente forniti almeno di Libbre 200000. Duecentomille di Fieno, e di altre Libbre 300000. Trecentomille pel susseguente Agosto.

Prescrivono in conseguenza li stessi Illustrissimi Signori Deputati che ogni Comune, e proprietario prestar si debba all' immediata condotta in questi Militari Magazzini del Fieno stesso al prezzo di Lire 3. per cadaun Centinajo fissato con le Proclamazioni 7. Maggio, e 23. Giugno decorsi, es-

(300)

sendo tale e tanta l'urgenza, che in caso non solo d'innobbedienza, ma anche di ritardo, sarà senza ulteriore notizia qualunque Comune e proprietario di detto genere astretto con la Forza Militare alle ricercate consegne.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che diffuso per la Provincia di quà dal Tagliamento a norma, ed intelligenza universale.

Udine 18. Luglio 1798.

(Guglielmo Altan Dep. della Patria, e
Collegli.

(Bernardo Andreuzzi Dep. della Città, e
Collegli.

Giacomo Belgrado Canc. della Patria.
Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

Ad di detto. Fu pubblicato il presente Proclama alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di Popolo ec.

PRO-

PROCLAMA.

A Senso del riverito Decreto 14. Luglio corr. della Regia Deputazione alle Vettovaglie in Venezia, gl' Illustrissimi Sigg. DEPUTATI di questa Città, ai quali fu diretto, fanno in unione agl' Illustrissimi Sigg. DEPUTATI della Patria pubblicamente intendere, e sapere:

Che la stessa Deputazione alle Vettovaglie dietro le opportune intelligenze con la Regia Intendenza Generale delle I. I. R. R. Finanze, ha fatto stampare il soggionto Mandato permissivo l' ingresso di Biade, e Gragnaglie in Venezia, con le condizioni in esso descritte.

A necessaria cautella però dovrà chiunque presentarsi di volta in volta con il Mandato medesimo alla Cancellaria di questa Città per l' esatto registro delle annotazioni in quello estese, come a salvezza dei doveri riguardi dell' affare viene ordinato dal Decreto surriferito; In quorum &c.

Udine 21. Luglio 1798.

(Giovanni Co: di Colloredo Preposito Deputato della Patria, e Collegli.

(Paolo Co: Fistulario Deput. della Città, e Collegli.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

Giacomo Belgrado Cancell. della Patria.

SEGUE IL MANDATO

L A

LA DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE.

SI permette a D. il libero Ingresso di Stara Veneziani N. . . . per condurli in questa Città, e non altrove.

II. Il presente Mandato dovrà essere presentato all'Offizio, cui spetta di quel Territorio dal quale verranno estratte le Biade da caricarsi per la necessaria annotazione.

III. Le Biade nella loro Condotta a questa Città dovranno sempre esser scortate dal presente Mandato, e dalle giurate Fedi dei Parrochii, che spieghino, che ad essi consta, che le Biade sono nate, e raccolte nel rispettivo Territorio della Veneta Terra-Ferma; e dovrà pure il Mandato stesso esser sottoscritto all'ultima Palada, e marcato con il Pubblico Impronto.

IV. Tanto nella loro direzione nel viaggio, quanto sortendo da Canali interni per qui tradursi per la via di mare dovranno da Conduttori eseguirsi li metodi, e discipline vigenti all'epoca 1796.

V. Arrivato il Conduttore con il Carico di Biade in questa Città, averà preciso dovere, prima di por mano allo scarico, di pre-

presentarsi al Governatore del Dazio, alla di cui ispezione sono appoggiati i dovuti riguardi di Finanza.

VI. Il presente Mandato valerà per mesi due dal giorno del rilascio, passati li quali, non venendo restituito a questo Regio Ufficio, caderà nella pena dalle Leggi stabilita di lire quattro per Staro, al qual effetto si è costituito Domino Piaggio insolidato con la persona al di cui nome sarà rilasciato.

VII. Mancando ad alcuna delle prescrizioni, e requisiti dalle Leggi voluti, il Garico potrà esser fermato, e li Proprietari, ovvero li Conduttori saranno rispettivamente soggetti alle pene tutte dalle Leggi comminate, & sic &c.

Data dalla Deputazione suddetta li

{

SOM-

SOMMARIO

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO SETTIMO.

V E N E Z I A.

1798.

Giugno.

- | | Pag. |
|---|------|
| 15 <i>Consono ec.</i> Libertà dei Traghetti di fuori | 66 |
| 16 <i>Accordata ec.</i> Pagamento del Campatico del Consorzio Bresoga | 64 |
| 28 <i>Essendosi aumentata ec.</i> Pitocchi, vagabondi, canta-istorie | 3 |

Luglio.

- | | |
|---|-----|
| 3 <i>A togliere ec.</i> Ricorsi sull' Artico. XI. dell' Organizzazione | 137 |
| 4 <i>Le osservanze ec.</i> Repristinato il commercio coll' isola di Corsica, e levata la contumacia di giorni 21. | 56 |
| <i>Dirette ec.</i> Determinazioni in favore dei pignoranti | 277 |
| <i>Riconoscenza tra gli oggetti ec.</i> Inverosonda nudità delle donne nelle Chiese e nelle strade proibita, e minacciata di gastighi esemplari | 69 |

Nel

VENEZIA

1798.
Luglio. Pag.
- 4 *Nel riflesso ec.* Canevi grezzi esteri, Cavi, Gomene ec. 139
- 5 *Rendendosi sommamente incomodo ec.* Provisionale Capitano del Porto eletto il Capitano Z. Antonio Tiozzo 145
- 6 *Cantar dovrà ec.* Capitoli e Tariffa per il Dazio Pesce fresco al Palo tanto nella città di Venezia, che nella città di Chioggia 148
- 9 *Si affitta ec.* Polizza d'incanto per l'appalto complessivo del Dazio, Fabbrica e Vendita dell'Olio di Lino e Noci di Venezia, Dogado, e Stato Veneto Austriaco 166
- 10 *Si rende pubblicamente noto ec.* Al 30. Luglio sarà l'esperimento per la Deliberazione all'Asa dell'appalto Olio di Lino e Noci 175
- 16 *Essendo passata ec.* Senza mandato non è permesso portar o vender in Terra Ferma Pesce Fresco 201
- *E' fatalmente ec.* Riserva di giorni 14. per le imbarcazioni delle
- vol. 7. N.º XXXIX. Q9 Boc-

VENEZIA.

1798.

Luglio.

Pag.

Bocche di Cattaro, Budua, Curzola, e Ragusi

202

19 Le fondate notizie ec. Polveri da Schioppo, Moschetto, ec. non possono tenersi dai particolari oltre il peso di libbre quattro

239

PADOVA.

1798.

Maggio.

8 Tariffa per li dazi beccarie sopra Tegarni bovine e vitelline

9

— Ad oggetto di verificare ec. Si ricerca ai Parrochi la nota dettagliata delle verificate esazioni dell'imposta Testatico 18. Novembre passato

10

10 Per gli essenziali oggetti ec. Postiglioni non possono ribattere le corse da una Posta all'altra, nè i noleggi somministrare cavalli estemporaneamente

11

— Non assende etata presentata ec. Secondo incanto per i lavori occorrenti inferiormente al ponte di Creola

12

Pir

1798.

Maggio.

Pag.

- 11 *Per togliere li disordini ec.* Discipline per divertire le frodi in materia di Vettovaglie, e garantire l'esistenza dei generi con prezzi discreti 73
- 14 *Chè il Regio Governo Generale ec.* A che si estenda la giurisdizione del Vicario di Conselve; ed aumento del soldo da farsi al medesimo perchè abbia stabile domicilio sul luogo 75
- 15 *Essendosi provveduto ec.* Libera introduzione e vendita delle carni 77
- *Essendo stato ec.* Il Signor Pietro Sanavio eletto R. Prointendente Provinciale di Finanza 105
- 16 *Avendo determinato ec.* Il Dott. Niccolò Boerio Giudice Criminale 78
- *Suppresse dal Regio Governo Generale ec.* Elezione d'un Giudice Civile, e di due Luogo-Tenenti 80
- *Assentito ec.* Formazione d'un Catastico del Circondario Brentella, Bacchiglione, Tesina, Cereson, ed Arzere della Re-
Qq 2 gi-

	Pag.
1798. Maggio.	
gina per il gettito d'un Campatico di lire cinquantamila	82
16 <i>Approvato ec.</i> Dentro giorni tre i resistenti debitori del Campatico di lire tre per campo paghino all' Esattore Giacomelli	84
20 <i>Per li riguardi ec.</i> Non si può nuotare nei canali interni della città	87
— <i>Riconoscendo ec.</i> Prezzo dei Fieri nuovi in servizio delle truppe	ivi
22 <i>Conoscendo analogo ec.</i> Sensali da biade non devono esser senza del nuovo Libro cartato a stampa col Regio impronto	90
— <i>Abbensè mirasse ec.</i> Proroga a tutto Giugno della presentazione de' documenti per la revisione de' conti de' corpi soppressi	96
23 <i>Inerendo al Decreto ec.</i> Pubblicazione d'un decreto della Regia Commissione Camerale per la famiglia de' Callegheri	98
24 <i>L'uso della Caccia ec.</i> Vietata la caccia de' volatili a tutto Luglio, per-	

1798.

Maggio.

Pag.

- permissa quella degli uccelli di Valle 99
- 25 *Rendendo palesi ecc.* Quali botteghe debbano star chiuse nelle feste di precetto 101
- 27 *Per mantenere ec.* Sensali da Cavalli, Muli ec., e loro doveri 92
- 30 *Oggetti di buon governo ec.* Regole per le convocazioni delle Confraternite, Scuole ec. 103

Giugno

- 2 *Approssimandosi la mattina ec.* Ordini per la Processione del Corpus Domini 105
- *Essendo stato permesso ec.* Non s'introduurranno carni da macello senza una Fede del Deputato di Sanità della villa, in cui fu fatto l'acquisto 107
- 3 *Relativamente a Lettere ec.* Vietato il passare negli Stati Austriaci senza passaporto 110
- *Rende noto ec.* Regole per l'esecuzione dell'articolo 47. del Proclama d'Organizzazione 111
- 4 *Secondando ec.* Prato della Valle 113
- *Ricercata istruzione ec.* Tasse per i Giu-

1798.		Pag.
Giugno.	Giudici e Ministero nelle cause civili devono depositarsi	115
4	L'ordinato sistema ec. Revendigoli o Compravendi in materia di combustibili	116
5	Per la prossima ec. Discipline per l'apertura del Teatro Nuovo nella Fiera del Santo	124
8	Relativamente ec. Sospese le Riduzioni dei due Consorzi Motta, e Ritratto Monselice	127
	Rende nota ec. La Regia Commissione ec. Lettera della R. Commissione Camerale per l'elezione de' nuovi Presidenti del Consorzio delle otto Ville	128
9	Venendo rappresentato ec. Nessuno ardisca di portar danni con pecca, o in altro modo alle possessioni in Carezzola dei Monaci di S. Giustina	129
10	Per la prossima Fiera del Santo ec. Forastieri da notificarsi	132
11	In esecuzione ec. Ordine per l'elezione dei nuovi Presidenti del Consorzio della sesta Presa di Brenta	132
	Ren-	

PADOVA

1798.

Giugno.

Pag.

- 11 *Rende nota ec. La Regia ec.* Lettera della Regia Commissione Camerale per i Presidenti di tutti i Consorzi della Provincia 133
- 14 *Dai ricorsi prodotti ec.* Pagamenti di Decime e Quartesi 134
- 14 *A danno abuso ec.* Nolezzini, Postiglioni, Carrozzieri non possono correre a precipizio nel Prato della Valle 182
- 16 *In conseguenza ec.* Proibizione di correre di carriera con cavalli o con Legni per la città 184
- 17 *Rimorso ec.* Tariffa del Dazio Pesce fresco dolce di città e territorio 204
- 17 *Relativamente ec.* Avviso a chi ha investiture per l'apertura di fori, o erezione di case attaccate alle mura vecchie 186
- 20 *Afinche ec.* Proibita ogni novità alterante la costituzione dei Beni e Fabbriche sino alla Revisione dei Conti della soppressa Municipalità 189
- 21 *Riconoscendo ec.* Contratti di biade si fac-

	Pag.
1798. Giugno.	
facciano colla mediazion dei sensali	191
21 <i>Che la Fiera ec.</i> Apertura della Fie- ra del Zocco	194
25 <i>Dovendosi rimettere ec.</i> Quando co- minci il Dazio sul Pesce fre- sco	195
— <i>In esecuzione ec.</i> Elezione dei nuovi Presidenti del Consorzio della Val-Grande	196
— <i>Che per il corso ec.</i> Consogna dei Fie- ni per l'uso delle Regie Trup- pe Imperfali	197
— <i>In relazione ec.</i> N. U. Lunardo Fo- scarini rimesso nel gius di o- steria ec. a Piovego	199
26 <i>Rende nota ec.</i> La Regia ec. Convo- cazione del Consorzio del Ri- tratto di Monschiec per eleg- ger i nuovi Presidenti	199
— <i>Rifossibili ec.</i> Ordini per raffrenare le frequenti abduzioni delle don- zelle nabili	205
27 <i>Per dare esecuzione ec.</i> Dazi Pestrino e Macina Pestrino Territorio	207
28 <i>Li giornalieri ec.</i> Fieno per li Ma- gazzeni Regi	210
	Es.

P A D O V A N

1798.

Giugno .	Pag.
29 <i>Esigendo ec.</i> Forastieri	212
— <i>Desiderando ec.</i> Testamenti e Codicilli	187

Luglio .

2 <i>Provoduto ec.</i> Discipline per impedire il progresso della malattia de' Bovini	213
5 <i>Relativamente ec.</i> Pagamento del Campatico Consorzio Seconda Presa di Brenta	218
7 <i>In esecuzione ec.</i> Proibite le fiere dei Bovini, e le caccie de'tori per tutta la provincia	217
9 <i>Incaricata ec.</i> Debitori d'imposte straordinarie fondiali gettate dall'abolito Governo paghino entro giorni dieci; debitori del Dazio della Messetteria si presentino al Deputato alle 5. per cento per liquidare i debiti, e pagare entro giorni dieci	219
11 <i>In esecuzione ec.</i> Riduzione del Consorzio di Settima Presa inferiore di Brenta	221
— <i>In esecuzione ec.</i> Proroga ai 31. del mese per la riduzione anzidetta	222

vol. 7. N.º XL.

R r

In

P A D O V A .

1798.		
Luglio.		Pag.
—	<i>In esecuzione ec.</i> Riduzione del Con-	
	sorzio della Fossa Moncele-	
	sana	223
—	<i>Sempre intenta ec.</i> Prezzo della Paglia	
	nuova per i Regi Magazzeni;	
	consegna dell'avena o se-	
	gala	224
—	<i>Voduto ec. Al oggetto ec.</i> Decreto del-	
	la R. Commission Camera-	
	le circa il pagamento dei re-	
	sti in conto del Dazio Mes-	
	setteria	226
11	<i>In esecuzione ec.</i> Riduzione del Con-	
	sorzio della Motta di Este	227

T R E V E S O .

1798.		
Aprile.		
29	<i>Dotendo ec.</i> Pena di Ducati 50. con-	
	tro chi molesterà il possesso	
	dei paludi del Nob. Co: Spi-	
	neda	219
Giugno.		
13	<i>Sempre più impegnata ec.</i> Reverdigoli	
	di domesticabili	217
16	<i>Accuse le disorte istanze ec.</i> Capitoli	
	per la scuola de' Marzari	20

Dal

T R A V I S O,

1798.		
Giugno.		Pag.
23	<i>Dalla molteplicità ec. Ladri, e compratori o custodi di furti.</i>	230
30	<i>Avvicinandosi ec. Campatico Generale de mandato domini.</i>	280
Luglio.		
4	<i>La incessante ec. Pattuglie nelle Ville</i>	232
11	<i>Essendo ec. Ladri dei prodotti delle campagne.</i>	235
—	<i>Per esecuzioni ec. Vicinie per i com- parti della Carrattada Genera- le del Corpo delle Ville Cer- che</i>	237

V I C E N Z A.

1798.		
Giugno.		Pag.
21	<i>Esige la Regia Commissione Camerale ec. I nodari presentino entro giorni dieci la nota dei contratti da essi stipulati dal giorno 1. Dicembre 1796. fino al 15. Giugno 1798.</i>	23
22	<i>Sempre costante ec. Illuminazione notturna</i>	25
—	<i>Gravasse dell'anno 1798. per la Carrattà presa nel Consiglio di centocinquanta</i>	27

V I C E N Z A :

1798.		
Giugno.		Pag.
23	<i>Rendono ad universale cognizione ec. Calamiere delle carni</i>	29
26	<i>Soppresse ec. Cedole di Angaran e Caltran abolite</i>	31
—	<i>Rientrati ec. I Nobili Sig. Breganze rimessi nel jus privativo della caccia ne' proprj beni a Montemezzo.</i>	ivi
27	<i>Avvicinandosi ec. Pagamento del Campatico Generale, e d'ogni altra gravezza de Mandato Domini</i>	35
30	<i>Ad oggetto che sieno rese ec. Dovendo divenire ec. Tariffa per la Bolla Pesi e Misure</i>	44. e seg.
—	<i>Essendosi dietro li legali stridori ec. Francesco Antonio Silvestri è il pubblico Bolladore e Pesadore</i>	50
Luglio.		
7	<i>Rilevato avendo ec. Rinnovazione del Calamiere sopra la robba in-saccata</i>	177
—	<i>Esecutione ec. Prezzo della Paglia per li Magazzini Militari</i>	180
15	<i>Non essendo ec. Abilitazione di giorni</i>	

VICENZA

1798.
Luglio.

Pag.

ni tre per i Nodari renitenti a produrre la nota dei Contratti stipulati dal primo Dicembre 1796. a tutto 15. Giugno 1798.

273

18 *Confermata ec.* Fiera in Castel Gomberto

275

20 *Repristinata ec.* Molinari

281

21 *Esecutivamente ec.* Abboceamento di alcuni Pestrini

283

BELLUNO.

Giugno.

19 *Per ordine della Regia Commission Camerale ec.* I nodari entro giorni quindici presentino la nota dei contratti stipulati da essi dal primo Dicembre 1796. fino oggi

13

27 *Uniformandosi ec.* Vietata la introduzione e vendita delle frutta immature, e delle così dette *More bianche*

54

30 *Tra i principali ec.* Ordini per le Riduzioni dei Corpi, Scuole Laiche, Confraternite ec.

57

— *Che tutti quelli ec.* Vendita d'animali sog-

B E L L E T T O

1798.			
Unglio.			Pag.
	soggetti a dazio deve denun-		
	ziarsi, ed a chi		60
1	<i>Incedo al Proclama ec.</i> Bollo delle		
	Bilancie, Stadiere ec.		62
6	<i>Essendo stati ec.</i> Ripubblicazione del-		
	le Leggi dei Giurisdicenti Coo-		
	Gritti pel Contado di Mel		244
10	<i>D'ordine ec.</i> Passaggio de' legnami di		
	pubblica ragione per gli edifizii		
	ed acque a Rai di Cadola		258
13	<i>Ordinano ec.</i> Calamiere per i pistori		259
—	<i>Intenti mai sempre ec.</i> Pagamenti del		
	Campatico e dell' altre gra-		
	vezze si eseguiranno nella Ca-		
	mera Fiscale del Distretto		260
17	<i>Ordinano ec. Italicato ec.</i> Ordini del-		
	la Regia Commissione Game-		
	rale per Agordo e Zoldo		284
20	<i>Intento ec.</i> Bottegai e venditori di		
	comestibili		289

V E R O N E

Giugno.			
17	<i>Relativamente ec.</i> Ordine ai nodasi di		
	dar in nota tutt' i contratti, che		
	dal di 11 Dec. 1796. stipularo-		
	no fino al 15 Giugno 1798.		36

A re-

V E R O N A .

1798.

Giugno .

Pag.

- 22 *A regola delle misure ec.* Ordine di dar in nota tutto il frumento, segala, avena, paglia, e fieno provenuti dalla provincia in questa stagione 37
- 23 *Quantunque siano state ec.* Proibizione dei Lotti 39
- 25 *Avendo un soldato es.* Orologio trovato nell' Arena 41

Luglio .

- 3 *La volontà ec.* Rimessi nel libero godimento di tutte le loro giurisdizioni quelli che nel Gennaio 1796. se ne trovarano legittimi e pacifici possessori 262
- 6 *L'asserabile indolenza ec.* Nettezza dei marciapiedi e delle strade 264
- 10 *Autorizzati ec.* Debitori residuali del Campatico 27. Maggio 1791. al Consorzio Dugal Masera; invitati a pagare i loro debiti 267
- 12 *Veramente ec.* Militar. punizione ai malintenzionati che spargono voci allarmani e perturbative 268
- *Autorizzati ec.* Arbitri in danno del Dugal Masera da levarsi 269
- *In esecuzione ec.* Riduzione del Consorzio Dugal Masera 271

II

UDINE E FRIULI.

1798.		Pag.
Giugno.		
14	<i>Il fuoco attaccatosi ec. Vigilanza raccomandata per evitare gl'incendj</i>	42
16	<i>Quantunque con il Decreto ec. Chi ricusa di osservare le prescritte limitazioni nel valore delle monete, sarà con pecuniarie e anche maggiori pene gastigato</i>	43
Luglio.		
7	<i>Caduti ec. Ordini per raffrenare l'indisciplina delli Trattori di Seta</i>	293
10	<i>Atteso ec. Prezzo della Paglia per i magazzeni militari</i>	296
18	<i>La benemerita ec. Fieno per i Magazzeni militari</i>	299
21	<i>A senso ec. Permissione d'ingresso in Venezia di Biade e Granaglie</i>	301
—	<i>Si permette ec. A quali condizioni sia permesso l'ingresso di biade e Granaglie in Venezia</i>	302

Fine del Tomo Settimo.

Österreichische Nationalbibliothek



+Z171205405

